

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS N. 231/2001

SOMMARIO

PARTE GENERALE	10
Premessa: il Decreto	10
1. Il Modello Organizzativo di Santander Consumer Bank S.p.A.....	13
2. Criteri e attività per la realizzazione e manutenzione del Modello	14
3. Aree ed Attività della banca sensibili	15
4. Struttura del Modello e Documento Master	15
5. Codice Etico e di Condotta, e regole di comportamento	17
6. L'Organismo di Vigilanza e Controllo ai sensi del Decreto	18
6.1. Nomina e Requisiti	19
6.2. Funzioni dell'OdV	22
6.3. Poteri e facoltà dell'OdV	24
6.4. Reporting dell'OdV	26
6.5. Segnalazioni e denunce nei confronti dell'OdV e altri elementi di reporting	27
6.6. Sanzioni	29
6.7. Adeguamento ed aggiornamento del Modello – Formazione e diffusione.....	30
PARTE SPECIALE	34
1. Analisi delle fattispecie di reato e dei profili di rischio connessi all'attività di Santander Consumer Bank S.p.A. e i presidi di carattere generale.....	34
2. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	36
2.1. Reati in tema di erogazioni pubbliche (art. 24 del Decreto).....	36
2.1.1. Aree ed Attività Sensibili al rischio che vengano commessi reati relativi alle erogazioni pubbliche.....	37
2.2. Reati di truffa, frode, concussione, corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 24 e 25 Decreto)	40
2.2.1. Reati di truffa e frode.....	40
2.3. Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	42
2.4. Reati di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui e abuso d'ufficio commessi ledendo gli interessi finanziari dell'Unione Europea.....	47
2.5. Aree ed Attività Sensibili al rischio che vengano commessi reati di truffa ai danni dello Stato o altro ente pubblico, frode informatica, corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità.....	50
3. Reati informatici e trattamento illecito di dati	66
3.1. Le singole fattispecie di reato	66
3.1.1. Aree e Attività Sensibili al rischio che vengano commessi delitti informatici e trattamento illecito di dati	71
4. Reati societari.....	73
4.1. Le singole fattispecie di reato	73
4.1.1. Comportamento da tenere nell'ambito delle attività sensibili rispetto al delitto di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati	80
4.1.2. Aree ed Attività sensibili al rischio che vengano commessi i reati societari.....	81
5. Reati tributari	94
5.1. Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-quinquiesdecies co. 1 del Decreto.....	95

5.2. Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-quinquiesdecies, comma 1-bis	101
5.3. Aree ed Attività sensibili al rischio che vengano commessi reati tributari	104
6. Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	111
6.1. Aree ed Attività sensibili al rischio che vengano commessi reati in materia di salute sicurezza sui luoghi di lavoro	112
7. Reati contro l'industria, il commercio e delitti in materi di violazione del diritto di autore	117
7.1. L'art. 25-bis.1 del Decreto	117
7.2. L'art. 25-novies del Decreto.....	118
7.3. Aree ed Attività sensibili al rischio che vengano commessi reati di cui all'art. 25-bis.1 e all'art. 25-novies del Decreto.....	119
8. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.....	121
8.1. Aree ed Attività sensibili al rischio che vengano commessi reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	125
8.2. Aree ed Attività sensibili al rischio di reati in materia di autoriciclaggio	129
8.3. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	131
9. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	132
9.1. Aree ed Attività sensibili alla commissione dei reati rilevanti ai sensi dell'art. 25-octies.1 del Decreto.....	134
10. Reati associativi/di criminalità organizzata	136
10.1. Aree ed Attività sensibili al rischio che vengano commessi reati associativi/di criminalità organizzata	137
11. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....	141
11.1. Aree ed Attività sensibili al rischio che vengano commessi reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	141
12. Reati ambientali.....	143
12.1. Aree ed Attività sensibili al rischio che vengano commessi reati in materia ambientale.....	146
13. Reati transnazionali.....	148
13.1. Aree ed Attività sensibili al rischio che vengano commessi reati transnazionali.....	149
14. Altri reati rilevanti per l'attività di Santander Consumer Bank S.p.A.	150
14.1. Aree ed Attività sensibili al rischio che vengano commessi altri reati rilevanti per l'attività di Santander Consumer Bank S.p.A.	154
15. Altri reati	156
Allegato A	158
Struttura e poteri della società	158
1. L'amministrazione e la gestione della società	159
1.1. Il Consiglio di Amministrazione.....	159
1.2. Procuratori.....	161
2. Le funzioni di controllo.....	161
2.1. Il Collegio Sindacale	161
2.2. La revisione legale dei conti	162
Allegato B	164
Codice Etico e di Condotta	164
2. Relazioni con il personale	174

2.1 Le risorse umane.....	174
2.2 Pari opportunità, diversità, non Ddiscriminazione e molestie sul luogo di lavoro.....	175
2.3 Abuso di sostanze stupefacenti, divieto di fumo.....	176
2.4 Compatibilità del lavoro con la vita personale.....	177
2.5 Diritti collettivi.....	177
2.6 Rispetto delle persone.....	177
2.7 Attività politica o associativa.....	177
3. ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ.....	178
3.1 Servizio Compliance e Condotta – DPO e Antiriciclaggio.....	178
3.2 Comitato Compliance e Condotta.....	178
3.3 Servizio Internal Audit.....	179
3.4 Comitato Rischi Endoconsiliare.....	179
3.5 Consiglio di Amministrazione.....	179
3.6 Direzione Risorse umane e Organizzazione.....	179
3.7 Organismo di Vigilanza.....	180
4. Comportamento negli affari.....	180
4.1 Principi generali.....	180
4.2 Conflitto di interessi.....	181
4.3 Rispetto delle leggi e dei regolamenti interni.....	182
4.4 Regali od altre utilità.....	183
4.5 Rapporti con le Autorità e le Istituzioni Pubbliche.....	184
4.6 Rapporti con istituzioni politiche e sindacali.....	184
4.7 Rapporti con mass media, società di ricerca, associazioni di categoria ed altri enti assimilabili.....	184
4.8 Finanziamenti o contributi pubblici richiesti dalla Società.....	185
4.9 Rapporti con i clienti.....	185
4.10 Offerta e vendita di prodotti e servizi.....	186
4.11 Rapporti con i partner commerciali e con il mercato.....	187
4.12 Agenti, intermediari e consulenti.....	187
4.13 Rapporti con i fornitori.....	188
4.14 Rapporti con i Competitors.....	190
4.15 Obbligo di non concorrenza.....	190
4.16 Partecipazione o tenuta di corsi e seminari.....	191
4.17 Responsabilità.....	191
4.18 Norme applicabili in materia di antiriciclaggio.....	191
4.19 Segnalazione alla funzione Compliance e Condotta – DPO e Antiriciclaggio.....	191
5. Correttezza e trasparenza negli affari.....	192
5.1 Concorrenza leale.....	192
5.2 Integrità.....	192
5.3 Conflitto di interessi.....	192
5.4 Gestione delle informazioni e obbligo di segretezza.....	193
5.5 Rapporti con il Gruppo.....	194

5.6 Operazioni bancarie. Approvazione e condizioni delle transazioni.....	194
5.7 Investimenti in imprese in cui il Gruppo detiene una partecipazione	195
5.8 Obblighi contabili	195
5.8.1 Controlli interni	196
5.9 Sistema di Whistleblowing.....	196
5.10 Conservazione delle segnalazioni whistleblowing	197
5.11 Riservatezza delle comunicazioni di Canal Abierto e divieto di rappresaglie	197
6. Rapporti con il Mercato	198
6.1 Manipolazioni dei mercati.....	198
6.2 Informazioni privilegiate.....	198
6.3 Libera concorrenza.....	199
6.4 Condotta nei mercati Regolamentati	199
6.5 Regolamento del Codice di condotta nei mercati regolamentati.....	200
6.6 OBBLIGHI FISCALI.....	202
6.6.1 Obblighi fiscali del gruppo SCF	202
6.6.2 Obblighi fiscali dei clienti	202
7. La protezione e l'uso dei beni aziendali.....	203
7.1 I Sistemi informatici aziendali, internet e posta elettronica	203
7.1.1 I Sistemi informatici aziendali	203
7.1.2 Utilizzo di supporti mobili di archiviazione	204
7.1.3 Utilizzo della rete aziendale.....	205
7.1.4 Utilizzo della rete internet e dei relativi servizi di navigazione	205
7.1.5 Posta elettronica.....	205
7.1.6 Gestione dei beni pignorati.....	206
7.1.7 Monitoraggio e controlli	206
7.2 Telefonia	206
8. Riservatezza e discrezione	206
8.1 Trattamento di informazioni aziendali.....	207
8.2 Diritti dei terzi.....	207
8.3 Banche dati e privacy	207
9. Salute, sicurezza e ambiente	209
9.1 Salute e sicurezza	209
9.2 Obblighi dei Destinatari in materia di salute e sicurezza	210
9.3 Tutela ambientale e politiche di responsabilità sociale e ambientale	211
10. Procedimento e sanzioni disciplinari	212
11. Segnalazioni di violazioni relative al Codice Etico e di Condotta o richiesta di informazioni	212
Allegato C	214
Sistema sanzionatorio	214
1. La funzione ed i principi del sistema sanzionatorio	215
2. Le violazioni.....	216
3. Le sanzioni	217

1.1. Sanzioni relative ad Amministratori	217
1.2. Sanzioni relative ai Sindaci.....	218
1.3. Sanzioni relative ai Dipendenti	218
1.4. Sanzioni relative ai Dirigenti	220
1.5. Fornitori e partner commerciali.....	220
1.6. Collaboratori, consulenti, lavoratori autonomi.....	221
1.7. Organismo di Vigilanza	221
4. Il risarcimento del danno	222

Definizioni

- **Santander Consumer Bank S.p.A. o la Società o SCB:** Santander Consumer Bank S.p.A., società con socio unico, con sede legale in Torino, Corso Massimo d'Azeglio, 33/E, 10126, iscritta nel Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale 05634190010, società partecipante al Gruppo IVA Santander Consumer Bank – P. IVA 12357110019.
- **Gruppo Santander Consumer Bank:** la Società e le sue controllate.
- **Autorità di Vigilanza:** Autorità amministrative indipendenti dotate di sostanziale indipendenza dal Governo, caratterizzate da autonomia organizzativa, finanziaria e contabile ed aventi la funzione di vigilare sul corretto funzionamento e sul rispetto di specifiche regole in campi socialmente rilevanti. A titolo esemplificativo, nell'ordinamento italiano sono considerate autorità di vigilanza Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP (da gennaio 2013 IVASS), l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali.
- **Decreto:** D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modificazioni e integrazioni.
- **Modello Organizzativo o Modello:** Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati, così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto.
- **Aree e Attività Sensibili:** Aree e Attività Sensibili al rischio della commissione dei reati della specie di quelli che il Modello Organizzativo si propone di prevenire, come rilevate in esito all'analisi dell'attività di mappatura svolta dalla Società e alla luce dei possibili deficit di prevenzione concretamente ricollegabili al contesto bancario.
- **Management:** con tale termine si designano i soggetti, con funzione dirigenziale o equivalente, che dirigono la Società e che esercitano poteri di indirizzo sulla Società o su singole aree di business. Con tale termine si vuole altresì comprendere i valori che tale organo rappresenta.
- **Consulenti:** coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di mandato, incarico o altro rapporto di collaborazione e/o di outsourcing;

- **Delegato del Consiglio di Amministrazione:** è il membro del Consiglio di Amministrazione da esso delegato per le questioni inerenti il Modello Organizzativo. Esso costituisce l'interlocutore privilegiato dell'OdV per la gestione del Modello e delle attività relative, e ha funzioni specifiche di intervento sul testo del Modello o su parti di esso che non necessitino dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
- **Destinatari:** Soggetti ai quali è rivolto il Modello Organizzativo, e più precisamente (i) i membri del Consiglio di Amministrazione, (ii) i membri del Management, (iii) i dipendenti di ogni grado, qualifica, livello, (iv) i consulenti, agenti, mandatari, Partner commerciali, collaboratori in genere, (v) i membri del Collegio Sindacale della Società (vi) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (rispettivamente, gli "Amministratori", i "Dirigenti" i "Dipendenti", i "Collaboratori", i "Sindaci", il "Revisore" e, congiuntamente, i "Destinatari");
- **Organismo di Vigilanza e Controllo (OdV):** Organo previsto dall'articolo 6 del Decreto con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo.
- **Personale:** tutti i Dirigenti e Dipendenti della Società, i lavoratori interinali, gli stagisti, i collaboratori con contratto di collaborazione a progetto ed il personale dipendente del Gruppo distaccato presso la Società;
- **Piano di Vigilanza:** è il Piano predisposto annualmente dall'OdV in cui vengono definite le date ed i contenuti delle verifiche periodiche dell'OdV in merito alle tematiche di cui al Decreto;
- **Partner:** controparti contrattuali della Società, quali fornitori, collaboratori esterni, consulenti, soci di minoranza di società del Gruppo, partecipanti a vario titolo a iniziative commerciali della Società o del Gruppo;
- **Piano delle Attività di Vigilanza:** è il Piano predisposto dall'OdV ad inizio dell'anno in cui vengono definite le date ed i contenuti delle verifiche periodiche dell'OdV in merito alle tematiche di cui al presente Modello.
- **Pubblica Amministrazione o PA:** Ai fini del Modello Organizzativo con l'espressione "Pubblica Amministrazione" si intende quel complesso di autorità, organi e agenti cui l'ordinamento giuridico affida la cura degli interessi pubblici. Essi si identificano con:

-
- le istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali, intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire con strumenti giuridici il soddisfacimento degli interessi della collettività; tale funzione pubblica qualifica l'attività svolta anche dai membri della Commissione delle comunità Europee, del Parlamento europeo, della corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee;
 - i pubblici ufficiali, ossia coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa (produzione di norme di diritto), giudiziaria (esercizio del potere giurisdizionale), amministrativa (caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione ovvero dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi) (art. 357 c.p.);
 - gli incaricati di pubblico servizio, ossia coloro che prestano un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa (art. 358 c.p.).
- **Reati:** le fattispecie di reato (i delitti) di cui al Decreto, nel testo vigente tempo per tempo (con le integrazioni e le modifiche stabilite dal legislatore).
- **Responsabile dell'Area Sensibile:** soggetto al quale è affidata la responsabilità di un'Area Sensibile, ove sono state individuate attività potenzialmente esposte al rischio di commissione di reati e che, come tale, è soggetta al controllo dell'OdV.

PARTE GENERALE

Premessa: il Decreto

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano la disciplina della responsabilità degli enti (ossia gli enti forniti di personalità giuridica, nonché le società e le associazioni anche prive di responsabilità giuridica) derivante da reato.

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è stata introdotta nell'ordinamento italiano in esecuzione di diverse Convenzioni internazionali quali la *Convenzione di Bruxelles* del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità europea, la *Convenzione di Bruxelles* del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità europea che degli Stati membri, la *Convenzione OCSE* del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali, la *Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale*, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ratificato con legge n. 146 del 2006.

Ai sensi delle disposizioni del Decreto una società può essere riconosciuta direttamente responsabile, e condannata ad una delle sanzioni previste, se nell'interesse o a vantaggio della società stessa sia stato commesso un reato (tra quelli tassativamente elencati nel Decreto) da un soggetto che:

- rivesta funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di gestione della società, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, (soggetti in posizione apicale), ovvero
- sia sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno di costoro (soggetti sottoposti all'altrui direzione).

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda nei confronti dell'ente lo Stato nel cui territorio è stato commesso il reato.

La responsabilità della società, peraltro, rimane autonoma rispetto alla responsabilità penale dell'autore del reato, nel senso che l'illecito della società non viene meno anche se chi ha commesso il reato non è punito per motivi diversi dalla inesistenza del reato stesso (es. non imputabilità dell'autore del reato o fenomeni di prescrizione).

Il Decreto prevede, inoltre, che, salva diversa disposizione di legge, non si procede nei confronti della società (e, dunque, non sussiste una sua responsabilità) quando

viene concessa amnistia per un reato a fronte del quale è prevista la sua responsabilità, ancorché l'imputato vi abbia rinunciato. Resta ferma la possibilità per la società di rinunciare all'amnistia.

La commissione di un illecito penale, per fondare il riconoscimento della responsabilità della società da parte del giudice, deve rientrare nella sfera di appartenenza dell'ente in base a precisi nessi di collegamento:

- deve esserci un collegamento funzionale tra l'autore del reato e la società, la quale risponde degli illeciti commessi da persone che, di fatto o di diritto, hanno funzione di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità autonoma, ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei suddetti soggetti apicali;
- deve esserci una relazione strumentale tra il reato e l'attività dell'ente, nel senso che il reato deve essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società, la cui responsabilità è esclusa quando sia stato posto in essere nell'interesse esclusivo dell'autore o di terzi.

La società, pur in presenza di tali elementi, può andare esente da responsabilità qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione ai sensi del Decreto idonei a prevenire reati della specie di quello commesso;
- la società ha istituito un Organismo con autonomi poteri di controllo al quale è affidata: i) la vigilanza sul funzionamento del modello, ii) il controllo sulla sua osservanza, iii) l'aggiornamento dello stesso;
- il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il modello organizzativo¹;
- non c'è stata carenza di vigilanza da parte dell'organo di controllo.

¹ Eccezione fatta per i reati di "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001). L'esclusione fraudolenta dei modelli organizzativi, infatti, appare incompatibile con l'elemento soggettivo dei reati colposi, in cui manca la volontà dell'evento lesivo della integrità fisica dei lavoratori o dell'ambiente.

Qualora il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, la responsabilità della società sarà riconosciuta quando sia dimostrato che la commissione del reato è stata resa possibile dal fatto che i soggetti in posizione apicale non hanno sufficientemente osservato gli obblighi di direzione e vigilanza.

In sintesi, la responsabilità in esame sussiste in quelle ipotesi in cui una società, a fronte di una fattispecie delittuosa commessa (anche) nel suo interesse, mostri di fatto una organizzazione d'impresa, colpevolmente negligente e non accorta, tale da trarre vantaggio da comportamenti criminosi commessi nell'ambito della propria struttura.

Pertanto, l'elaborazione e l'adozione da parte della Società di un Modello Organizzativo risponde all'esigenza di prevenire la commissione dei reati e, in caso in cui ciò avvenga, di evitare che tale azione possa essere ricondotta ad una colpa di organizzazione, ossia ad una sottostante volontà strutturale di avvantaggiarsi di comportamenti illeciti.

In tale prospettiva, il Modello di Santander Consumer Bank S.p.A. si vuole caratterizzare per efficienza ed efficacia - ossia un'organizzazione d'impresa accorta e fattivamente tesa alla prevenzione dei reati - garantendo che nessuno potrà, nell'ambito dell'attività bancaria, porre in essere uno dei reati del Decreto se non eludendo, volontariamente e fraudolentemente e con tutte le responsabilità del caso, anche verso la Società, i principi e le procedure previste.

Affinché il Modello adottato dalla Società svolga la sua fondamentale funzione deve dimostrare una capacità, in concreto, di evitare la commissione di reati della specie di quelli che si potrebbero verificare e che sono indicati dal legislatore nel Decreto. Tale capacità si esplica, in primo luogo, nella verifica del costante rispetto del Modello e, in secondo luogo nel cogliere ed evidenziare una pluralità di segnali, indici e anomalie che rappresentano i sintomi delle situazioni in grado di favorire la commissione dei reati stessi.

Tra i reati indicati dal Decreto e dalle successive integrazioni legislative, peraltro, solo alcuni possono riguardare concretamente l'attività della Società, pertanto è con riferimento a tali fattispecie che il Modello dovrà confrontare la propria efficacia preventiva. I reati presi in esame sono elencati nella successiva Parte Speciale.

Il testo integrale del Decreto e delle successive integrazioni legislative è comunque

consultabile nella intranet di Santander Consumer Bank S.p.A.

Può essere fonte di responsabilità per la Società anche la commissione di uno dei suddetti reati avvenuta nel territorio di uno Stato estero. I Destinatari dovranno quindi seguire le prescrizioni delineate dal presente Modello anche nel caso in cui la Società operi fuori dal territorio italiano e/o con soggetti non italiani.

1. Il Modello Organizzativo di Santander Consumer Bank S.p.A.

Santander Consumer Bank S.p.A., preso atto della normativa in vigore e della sua portata, condividendo la necessità di prevenzione dei reati manifestata dal Legislatore ed essendo consapevole sia dell'importanza fondamentale dell'etica, quale elemento necessario per ogni banca sana, sia dell'opportunità di un sistema di controllo interno per la prevenzione della commissione di reati da parte del proprio Personale, degli Amministratori e dei propri Consulenti e Partner, ha voluto redigere ed adottare un Modello Organizzativo.

A tale scopo, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, anche se altamente raccomandata, la Società, in conformità alle sue politiche societarie, ha adottato il Modello nell'anno 2007 e successivamente aggiornato, da ultimo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26.10.2022.

Il Consiglio di Amministrazione, con la delibera del 31 Marzo 2021 ha nominato l'Organismo di Vigilanza attualmente in carica, rideterminandone nel tempo i componenti. I membri dell'Organismo di Vigilanza attualmente in carica sono stati nominati con delibera del 27 marzo 2024 .

Il Modello nella sua funzione preventiva si rivolge anzitutto ai soggetti con funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, nelle svariate articolazioni, nonché a coloro che esercitano di fatto la gestione e il controllo della Società, ovvero di unità organizzative della Società medesima. Tali soggetti "apicali", oltre a rispettare direttamente e a osservare puntualmente il Modello, curano il rispetto da parte di coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

Il Modello è, infatti, diretto e deve essere osservato da tutti i Dipendenti della Società nei suoi diversi inquadramenti e richiede il rispetto dei suoi principi generali (in particolare dei principi etici e di condotta di cui al documento denominato Codice Etico

e di Condotta) anche ai terzi collaboratori, Partner e consulenti.

La Società ritiene, infatti, che l'adozione del Modello e del Codice Etico e di Condotta, costituisca, al di là delle prescrizioni di legge e della sua potenziale efficacia esimente ai sensi del Decreto, un valido strumento per sensibilizzare i Destinatari sui loro potenziali comportamenti illeciti, per (i) prevenire i reati attraverso l'indicazione precisa di condotte specifiche e di un idoneo sistema di controllo e/o (ii) reagire tempestivamente nel caso che essi siano comunque commessi.

Il Collegio Sindacale ha preso atto del Modello e collabora attivamente alla sua gestione e implementazione nell'ambito del suo ruolo di organo di controllo *ex lege* della Società e secondo le previsioni del Modello, anche attraverso un confronto periodico e ad ogni occorrenza con l'Organismo di Vigilanza e controllo ai sensi del Decreto.

Il presente Modello ha la finalità specifica di prevenzione dei reati, ma tiene conto e si avvale della disciplina dei controlli interni e dei presidi di sana e prudente gestione previsti dalla normativa secondaria di Banca d'Italia.

2. Criteri e attività per la realizzazione e manutenzione del Modello

Al fine di garantire il grado di efficienza richiesto dalla normativa, è stata svolta e condotta sia preliminarmente sia post adozione del Modello, un'approfondita analisi del contesto della banca, su cui il Modello è stato strutturato, con lo scopo di enucleare i profili sensibili ai fini della previsione dei reati, sia con riferimento ai rapporti ed alla struttura operativa interna della società, sia con riferimento ai rapporti ed ai contatti sviluppati con terzi (consulenti, *outsourcers*, fornitori e Partner di ogni altro genere).

Si è tenuto conto e si è verificato il sistema di *corporate governance* adottato dalla Società, riassunto nel Regolamento Organizzativo e nell'allegato Struttura e poteri della Società *sub "A"* quest'ultimo accluso al presente documento. Successivamente è stato oggetto di monitoraggio lo svolgimento pratico-operativo dell'attività della banca anche attraverso apposite interviste effettuate dai consulenti legali che hanno collaborato all'elaborazione del presente Modello con i *Key Managers* della Società, finalizzate a fornire un quadro reale e completo dell'attività della banca e delle sue articolazioni, che tenesse conto anche della storia della Società e soprattutto delle

singole peculiarità di ciascuna area di business della Società medesima.

Sono, inoltre, state effettuate specifiche attività ricognitive del sistema decisionale adottato e praticato in Società. In particolare si è proceduto alla mappatura, verifica, analisi e valutazione delle prassi e procedure esistenti, per poi compiere la c.d. *gap analysis*, ossia l'individuazione dei presidi e delle procedure da adottare al fine di rafforzare e rendere il più possibile avanzata la capacità della Società di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

La "mappatura delle aree di rischio" si è pertanto basata sui seguenti aspetti:

- individuazione delle tipologie di Reati da prevenire,
- identificazione, per ciascuna tipologia, degli ambiti di attività a rischio,
- previsione delle modalità con cui tali Reati potrebbero essere commessi,
- analisi del grado di rischio della commissione dei Reati evidenziati,
- valutazione dei processi e dei presidi di controllo caratterizzanti le aree sensibili ad opera dei Responsabili di Servizio,
- comparazione di tutti questi elementi, con il fine dichiarato e perseguito di rendere il Modello specifico e aderente alla concreta realtà sociale.

Grazie a questa specificità è possibile adeguare costantemente il Modello - che si contraddistingue per un carattere dinamico - alle modificazioni del contesto legislativo, sociale e aziendale così da conservarne e rafforzarne nel tempo la capacità preventiva.

3. Aree ed Attività della banca sensibili

All'esito dell'analisi dei reati prospettati e alla luce dei possibili deficit di prevenzione concretamente ricollegabili al contesto della banca, sono state individuate le aree/attività, ritenute potenzialmente sensibili al rischio della commissione di reati della specie di quelli che il Modello intende prevenire.

Tali aree sensibili sono elencate e dettagliatamente analizzate nella Parte Speciale del presente Modello.

4. Struttura del Modello e Documento Master

Il Modello adottato dalla Società (da intendersi comprensivo del presente documento

e dei suoi allegati), alla luce delle prescrizioni di legge e in considerazione della sua funzione, contiene Codice Etico e di Condotta, prevede la presenza di un Organismo di Vigilanza con funzioni di vigilanza e controllo relativamente al rispetto dei principi contenuti nel Modello ed, in generale, al suo funzionamento e di aggiornamento del Modello stesso, un sistema del controllo interno e delle procedure della banca ed una elencazione di sanzioni in caso di inosservanza del Modello.

In dettaglio, il Modello Organizzativo di Santander Consumer Bank S.p.A. è così suddiviso, quanto alla parte documentale:

1. Documento Master (Parte Generale e Parte Speciale) con Allegato 1 – Elenco policy e procedure;
2. Allegato A – Struttura e poteri della Società;
3. Allegato B – Codice Etico e di Condotta;
4. Allegato C – Sistema sanzionatorio.

Con specifico riferimento al presente Documento Master, esso descrive il Modello Organizzativo della Società ed è suddiviso in due parti, le quali contengono rispettivamente:

Nella **Parte Generale**, è presente l'analisi dei seguenti profili:

- quadro normativo di riferimento;
- criteri e la procedura seguiti per la costruzione del Modello;
- descrizione della struttura del Modello e dei documenti che ne costituiscono parte integrante;
- illustrazione delle modalità di nomina e di funzionamento dell'OdV, con specificazione dei relativi poteri, compiti e flussi informativi;
- i criteri di adeguamento ed aggiornamento del Modello;
- la struttura dell'apparato sanzionatorio;

Nella **Parte Speciale** si fornisce l'analisi:

- delle fattispecie di reato richiamate dal Decreto e prese in considerazione dalla Società in ragione delle peculiarità dell'attività in concreto svolta;
- dei processi e le Aree e Attività Sensibili e le relative modalità di controllo.

5. Codice Etico e di Condotta, e regole di comportamento

In considerazione della delicatezza e della rilevanza sociale delle attività svolte e dei servizi offerti, la Società ha avvertito l'esigenza di formalizzare alcuni valori e principi etici di deontologia aziendale, riconosciuti come propri dalla stessa Società all'interno del documento denominato Codice Etico e di Condotta sub "*Allegato B*" al Modello.

Al fine di garantire la trasparenza, correttezza, integrità e professionalità dell'operato e la qualità dei servizi della Società, il Codice Etico e di Condotta indica una serie di principi e di linee guida la cui osservanza è richiesta a tutti coloro che intrattengono occasionalmente o stabilmente rapporti di lavoro o di natura commerciale con la Società o, più in generale, sono portatori di interesse nei confronti della Società.

L'osservanza da parte di tutti i Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori a qualsiasi titolo, Amministratori e Sindaci della Società, nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, dei canoni comportamentali contenuti nel Codice Etico e di Condotta e delle specifiche procedure previste nel presente Modello, riveste un'importanza fondamentale, sia per il buon funzionamento e l'affidabilità della Società, sia per la tutela del prestigio, dell'immagine e del *know how* della stessa, fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per il successo e l'immagine della banca.

A tal fine, la Società assicura una piena conoscenza e comprensione del Codice Etico e di Condotta da parte di tutti i Destinatari mediante l'adozione di procedure di formazione e di sensibilizzazione continua sui suoi contenuti.

Ciascun Destinatario è tenuto a promuovere i principi che improntano il Codice Etico e di Condotta, contribuendo attivamente alla loro attuazione, promozione e a segnalare eventuali violazioni.

I componenti del Consiglio di Amministrazione nel fissare gli obiettivi d'impresa s'ispirano ai principi del Codice Etico e di Condotta della Società nel rispetto delle previsioni del presente Modello.

Nessuno degli Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Sindaci, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e nessun Collaboratore della Società è autorizzato a perseguire alcun obiettivo della banca in violazione delle leggi vigenti, in particolare

utilizzando mezzi e beni della Società o propri.

L'osservanza del Codice Etico e di Condotta, ed in generale dei principi di condotta della Società, è espressamente richiesta anche ai terzi (collaboratori, Partner commerciali o finanziari, *outsourcers*, consulenti, mandatar) che hanno rapporti con la Società. In caso di inadempimento troveranno applicazione le sanzioni contrattuali di cui al presente Modello (cfr. infra).

Tutte le azioni, operazioni, transazioni e attività effettuate dalla Società e dai suoi preposti per conto di essa devono essere:

- verificabili, documentate, coerenti e adeguate, basate su informazioni documentabili e complete;
- legittime, rispettose di norme, procedure e regolamenti, nonché conformi alle disposizioni del Modello e al principio della separazione delle diverse funzioni societarie;
- aperte ad analisi e verifiche obiettive, con specifica individuazione dei soggetti e delle funzioni della banca coinvolte, come da principi contenuti nel Codice Etico di Gruppo.

6. L'Organismo di Vigilanza e Controllo ai sensi del Decreto

L'Organismo di Vigilanza e Controllo (anche denominato Organismo di Vigilanza o, per brevità, "OdV") è quel soggetto che, ai sensi della disciplina di cui al Decreto, ha il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello e di far sì che il Modello sia sempre aggiornato, in particolare qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione e nell'attività della banca. In generale, l'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con le diverse funzioni di controllo della banca, ha il compito principale di assicurare una costante e indipendente azione di sorveglianza sul regolare andamento dell'operatività e dei processi del Gruppo, al fine di prevenire o rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose al fine della commissione di uno dei reati rilevanti ai sensi del Decreto. Inoltre, all'OdV è affidato il compito di curare l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo qualora si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni della Società e/o normative.

In ragione delle diverse ed articolate attività della banca nonché della sempre crescente complessità nella gestione del Modello, attesa la tendenza del legislatore

ad estendere a sempre nuovi reati la responsabilità degli enti, si ritiene che la funzione di Organismo di Vigilanza della Società, anche in adempimento a quanto previsto dalle più diffuse ed autorevoli Linee Guida delle associazioni di categoria, venga ricoperta da un organo collegiale composto da membri sia interni che esterni, di cui uno di questi con funzione di Presidente dell'OdV.

Al fine di assicurare una concreta ed efficace attuazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza è coadiuvato dai singoli Responsabili di Servizio di ciascun settore di attività nel quale sono state riconosciute sussistenti ipotesi di rischio di commissione dei reati individuati dalla legge, i quali sono chiamati a effettuare verifiche periodiche anche ai fini dell'applicazione e adeguatezza del Modello, nonché di comunicare qualsivoglia variazione nei processi gestori in modo tale da eseguire un aggiornamento tempestivo del Modello.

6.1. Nomina e Requisiti

La costituzione, la nomina, la durata dell'incarico, la revoca e il compenso dell'OdV sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

I membri dell'OdV, in numero non inferiore a tre sono scelti in base ai requisiti di autorevolezza, professionalità, indipendenza ed onorabilità delineati in giurisprudenza e nelle principali linee guida di categoria, al fine di adempiere alle disposizioni dettate dal Decreto.

Particolare attenzione è data al *background* professionale di ogni candidato, con riguardo alla conoscenza dei contenuti del Decreto e alle eventuali esperienze passate in materia. Da ciò ne discende che l'OdV, anche per la funzione svolta, è in possesso di idonee conoscenze tecniche per poter svolgere in modo continuativo le attività di vigilanza, controllo ed aggiornamento previste dal Decreto.

Specifica cura è stata, inoltre, dedicata alla definizione dei poteri dell'OdV e della relativa posizione nell'organigramma della Società in modo da assicurarne l'autonomia e l'indipendenza. A tal fine, l'OdV è direttamente nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società, al quale è tenuto a riferire e che è il solo organo, sentito il parere del Collegio Sindacale, con il potere di rimuoverlo dal suo incarico o sostituirlo in caso di gravi violazione delle obbligazioni poste a carico dell'OdV dalla

normativa e/o dal presente Modello.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, su indicazione dell'OdV, un budget di spesa che l'OdV potrà utilizzare per la gestione del suo ufficio.

Costituirà causa di ineleggibilità alla carica o di decadenza qualora la circostanza sia avvenuta successivamente:

- relazioni di parentela entro il quarto grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, con persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, tra cui in maniera specifica membri del Management nonché persone che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione e controllo all'interno della Società, sindaci della Società e la società di revisione;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società o con società appartenenti al Gruppo Santander in Italia tali da comprometterne l'indipendenza;
- titolarità diretta o indiretta di partecipazioni azionarie della Società o di società controllanti tali da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- funzioni di amministratore con poteri ricoperti, nei tre esercizi precedenti alla nomina, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti la nomina;
- provvedimento di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento), per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità di cui al Decreto in oggetto;
- condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di patteggiamento ad una pena che importa la interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

In occasione e ai fini della nomina, ciascun candidato alla posizione di membro dell'OdV è tenuto a consegnare, oltre al proprio *curriculum vitae*, una dichiarazione attestante la compatibilità con l'incarico, la propria indipendenza e autonomia.

Il *curriculum* e l'attestazione verranno consegnate al Consiglio di Amministrazione, che sarà convocato per la nomina dell'OdV stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

L'OdV sarà tenuto ad informare, senza indugio, il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente nonché il Collegio Sindacale, di qualsiasi evento che implichi la perdita – anche temporanea – dei prescritti requisiti di compatibilità, indipendenza e autonomia per i provvedimenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione della Società è altresì competente a deliberare sulla revoca dell'OdV o anche solo di uno dei suoi membri, qualora (i) risulti una sopravvenuta e assoluta incapacità, incompatibilità o negligenza nello svolgimento dell'incarico o (ii) nell'eventualità di gravi violazioni delle obbligazioni poste a suo carico dalla normativa e dal presente Modello, quale, in via esemplificativa, l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV risultante da una sentenza di condanna anche non passata in giudicato emessa nei confronti della Società ai sensi del Decreto in oggetto o da sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento).

La deliberazione di revoca è portata a conoscenza e sottoposta al previo assenso del Collegio Sindacale e dell'Amministratore Indipendente.

L'OdV è tenuto al più stretto riserbo e segreto professionale relativamente alle informazioni di cui viene a conoscenza nell'espletamento dell'incarico e agisce con il massimo grado di diligenza per evitare qualsiasi fuga di notizie o informazioni riservate verso l'esterno.

In particolare con delibera del Consiglio di Amministrazione della società in data 31 Marzo 2021 è stato istituito l'OdV della società attualmente in carica (i cui componenti sono stati rideterminati, da ultimo, con delibera del 27 marzo 2024 -----) e nominate a farne parte le seguenti persone, tutte domiciliate presso la sede sociale ai fini dell'incarico:

- Walter Bruno, nato ad Alba il 2.05.1959, C.F. BRNWTR59E02A124H – Presidente;
- Andrea Polizzi, nato a Milano il 2.04.1970, C.F. PLZNDR70D02F205W;
- Davide Michele Chiarlo, nato a Torino il 12 giugno 1979, codice fiscale CHRDDM79H12L219Z
-

I profili dei membri, esaminati in sede di Consiglio di Amministrazione, soddisfano i requisiti di autorevolezza, indipendenza, professionalità e onorabilità dettati dalla

normativa in materia, dalle pronunce giurisprudenziali nonché dalla dottrina come elementi essenziali della figura di un OdV.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere contattato ai seguenti recapiti:

- casella di posta: odv@santanderconsumer.it
- indirizzo di posta: Organismo di Vigilanza: c/o Santander Consumer Bank S.p.A, Corso Massimo d'Azeglio, 33/E, 10126, Torino.

L'OdV svolge le attività necessarie per la vigilanza del Modello Organizzativo con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine. L'OdV è una struttura riferibile alla Società così da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza – e si può avvalere delle risorse messe a disposizione dalla Società stessa e, più nello specifico, dalle singole Direzioni, chiedendo la collaborazione di ogni funzione della banca che venga ritenuta utile. In tale contesto, l'OdV non svolge mansioni operative che possano condizionare e/ compromettere l'indipendenza e la visione d'insieme sull'attività della banca che ad esso si richiede.

La Società non intende approvare in questa sede un regolamento dell'OdV ritenendo un atto organizzativo proprio dell'OdV medesimo ma invita l'Organo stesso, nell'ambito della propria autonomia anche funzionale, a procedere in tal senso ove lo ritenga opportuno. Copia del Regolamento dovrà essere inviata al Delegato del Consiglio di Amministrazione per la necessaria informazione e per gli opportuni coordinamenti con la Società stessa.

6.2. Funzioni dell'OdV

In conformità alle disposizioni del Decreto, all'OdV sono attribuiti i seguenti compiti:

- verifica dell'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- raccolta, disamina e conservazione delle informazioni e delle segnalazioni inviate dai Destinatari;
- rilevazione di eventuali scostamenti comportamentali dei Destinatari rispetto alle prescrizioni del Modello che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- effettuazione di un aggiornamento periodico del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle Aree e Attività Sensibili;

- formulazione di proposte di aggiornamento della struttura e dei contenuti del Modello, e di integrazione del catalogo delle Aree e Attività Sensibili;
- redazione di rapporti informativi periodici da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale della Società in merito all'efficacia e all'effettività del Modello e all'eventuale opportunità di sue modifiche e migliorie;
- promozione e definizione di iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello Organizzativo e la sensibilizzazione dei Destinatari relativamente alle problematiche inerenti alla responsabilità amministrativa degli enti;
- partecipazione alla formazione continua dei Destinatari in ordine agli obblighi ed adempimenti rivenienti a loro carico dalle previsioni contenute nel Modello e nel Decreto e alle successive modifiche, nonché in merito agli impatti delle modifiche normative sull'attività della banca;
- scambio di informazioni e di dati con il Collegio sindacale e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- è destinatario di un'informativa esaustiva e tempestiva in caso di ispezioni, indagini o richieste di informazioni da parte di pubblici ufficiali, corpi di polizia, autorità di vigilanza, giudiziarie o tributarie;
- proposta di irrogazione delle sanzioni secondo i criteri, i modi e i limiti meglio specificati nell'apposito Allegato C al Modello.

Più in generale, all'OdV spetta ogni attività connessa o relativa alla vigilanza sulla costante efficacia ed efficienza del Modello e di controllo sui fattori che potrebbero essere prodromici al verificarsi di un eventuale reato.

L'OdV, in tale prospettiva, e nel rispetto delle funzioni suindicate, rimane a disposizione di ogni Destinatario per fornire chiarimenti o spiegazioni in merito a possibili dubbi normativi, interpretativi o applicativi riguardanti il Decreto ed il Modello, l'Elenco policy e procedure o situazioni connesse allo svolgimento di Attività Sensibili o, comunque, connesse al Modello stesso.

Infine, qualora dovessero avvenire mutazioni nella struttura della banca e/o implementazioni/variazioni normative che direttamente o indirettamente interessano il D.Lgs. 231/2001, è compito dell'OdV curare l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. In merito a ciò si precisa che, in ottemperanza all'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto che assegna al Consiglio di Amministrazione

e, in delega, all'Amministratore Delegato, la responsabilità sull'adozione e sull'efficacia del Modello, spetterà a quest'ultimo operare eventuali modifiche al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Pertanto l'Organismo di Controllo dovrà:

- interpretare la normativa e verificare l'adeguatezza del modello alle prescrizioni normative;
- presentare, periodicamente, al Consiglio di Amministrazione apposita relazione in cui esprime una valutazione sull'adeguatezza e sull'operatività del Modello;
- eseguire attività di Follow-Up sull'attuazione e sulla effettiva funzionalità delle eventuali soluzioni/azioni correttive proposte.

L'Organismo di Vigilanza, per lo svolgimento dei propri compiti in piena autonomia, predispone annualmente un piano di verifiche, da effettuarsi con l'ausilio del Servizio Auditing e Controlli Operativi e determina, di conseguenza, la disciplina inerente la modalità di comunicazione sull'evoluzione delle attività nelle aree "a rischio" da parte dei soggetti responsabili dei processi osservati.

6.3. Poteri e facoltà dell'OdV

Ai fini dello svolgimento delle funzioni sopra descritte, l'OdV dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo dell'attività amministrativa e gestoria della Società, dovendo riferire – relativamente alla conduzione e all'esito delle verifiche – direttamente e collegialmente agli organi amministrativi e di controllo della Società.

Per tali motivi, i membri dell'OdV non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

In particolare, l'OdV dispone dei seguenti poteri, la cui elencazione è da considerarsi esemplificativa e non esaustiva:

➤ **nell'ambito dell'attività di controllo e di ispezione:**

- procedere in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, ad atti di controllo e di verifica in merito all'efficacia e all'applicazione del Modello;
- procedere a seguito di provvedimenti dell'autorità competente, anche provvisori,

nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, ad atti di controllo e di verifica in merito all'attività dei destinatari oggetto del provvedimento, garantendo in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio e della tutela della riservatezza;

- prevedere controlli di routine e controlli straordinari o a sorpresa; le attività di controllo dovranno essere intensificate in casi particolari, quali la rilevazione di gravi violazioni o reati e di modifiche organizzative organiche che coinvolgano la Società;
 - verificare e richiedere il rispetto dei principi del Codice Etico e di Condotta adottato dalla Società anche con riferimento ai Collaboratori esterni;
 - richiedere di consultare la documentazione inerente all'attività svolta dalle singole funzioni e dai Responsabili delle Aree e Attività Sensibili, anche estraendone copia, nonché effettuare interviste e richiedere, se del caso, relazioni scritte;
 - proporre agli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni le eventuali violazioni del Modello o inadempimenti agli obblighi di condotta di cui al Decreto;
 - segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali ostacoli che venissero frapposti all'esercizio della propria attività;
 - regolamentare sotto il profilo operativo le modalità e la tempistica di espletamento degli adempimenti derivanti dalle *policy* e procedure di cui all'apposito Elenco e, in particolare, di concerto con il Consiglio di Amministrazione o con un Amministratore Delegato;
- **nell'ambito della verifica dell'efficacia e della formulazione di proposte di adeguamento del Modello:**
- in coordinamento con i Responsabili delle Aree e Attività Sensibili, verificare periodicamente l'idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati;
 - verificare il livello di conoscenza del Modello da parte del Personale mediante i) verifiche periodiche su singoli atti (verifiche a campione di atti societari e di contratti relativi ad Aree ed Attività Sensibili) e ii) verifiche periodiche sulle *policy* e procedure (verifica dell'efficacia delle procedure di cui all'Elenco delle *policy* e procedure);
 - analizzare le richieste e le segnalazioni pervenute all'OdV;
 - alla luce delle modifiche normative di volta in volta intervenute, nonché in esito alle verifiche effettuate e all'accertamento dell'esistenza di nuovi processi a rischio, proporre agli organi competenti gli opportuni adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello;

- partecipare a: a) incontri con i Dipendenti delle aree preposte all'amministrazione e gestione; b) riunioni del Collegio Sindacale e/o con la società di revisione.

Nello svolgimento della propria attività, l'OdV potrà avvalersi, nei casi in cui lo reputi opportuno, i) di consulenti esterni nei limiti del proprio budget di spesa ii) del Personale delle singole funzioni aziendali e Direzioni, in ragione delle rispettive competenze e professionalità, in quest'ultimo caso previo accordo con il delegato del Consiglio di Amministrazione. In tale ultimo caso, l'OdV comunicherà per iscritto i nomi del Personale dei quali intende avvalersi ai responsabili degli uffici e/o Direzioni interessate ovvero, per i soggetti di vertice, al Consiglio di Amministrazione della Società, affinché siano garantite la consapevolezza e l'adeguata collaborazione di tutti gli interessati.

L'OdV conserverà la documentazione inerente alla propria attività (*files*, segnalazioni, report, audit, etc.) in un apposito archivio cartaceo o informatico (data base OdV) le cui modalità di gestione spettano all'OdV medesimo. Il periodo di conservazione è di 10 (dieci) anni.

Al data base dell'OdV possono accedere solamente, oltre ai membri dell'OdV e previa richiesta all'OdV medesimo, i membri del CdA, i membri del Collegio sindacale, il revisore legale dei conti e le persone delegate e autorizzate dall'OdV.

6.4. Reporting dell'OdV

L'OdV ha l'obbligo di riferire in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità.

Sono previste le seguenti linee di reporting dell'OdV:

- su base trimestrale, direttamente nei confronti del delegato del Consiglio di Amministrazione;
- su base periodica annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in relazione all'attività di controllo svolta;
- su base periodica annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale in merito al Piano di vigilanza;
- istantanea ove risultino accertati fatti di particolare rilevanza nei confronti di un Amministratore Delegato e/o del CdA e comunque nei confronti del Collegio sindacale e/o comunque tali da costituire un'ipotesi di reato per la banca.

Il *reporting* ha ad oggetto:

- l'attività svolta dall'ufficio del OdV;
- le segnalazioni ricevute;
- gli eventi considerati di particolare rilevanza;
- ogni altro dato, atto o fatto che l'OdV ritenga opportuno comunicare a uno dei destinatari.

In considerazione del dovere di informativa verso Banca d'Italia, riconosciuto in capo al Collegio Sindacale, che ha anche il compito di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e sul suo corretto funzionamento, spetterà all'Organismo di Vigilanza valutare la necessità di informare il Collegio Sindacale della Società su ogni evento ritenuto significativo e rilevato nello svolgimento dell'attività. Il Collegio Sindacale dovrà, infine, vigilare sull'operato dell'Organismo di Vigilanza.

6.5. Segnalazioni e denunce nei confronti dell'OdV e altri elementi di reporting

L'OdV deve essere informato in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del Modello ed in particolare ciascun Destinatario del Modello è tenuto a informare l'OdV in merito a comportamenti non in linea con le disposizioni di cui al Decreto o al presente Modello di cui fosse testimone o venisse a conoscenza.

In aggiunta, possono essere comunicate da parte dei Destinatari:

- attività della società di impatto ai sensi del presente Modello che non hanno ricevuto adeguata regolamentazione dal Modello;
- eventuali inefficienze del Modello o di sue parti allo svolgimento del compito prefissato;
- in merito all'implementazione della normativa nella banca ed alla diffusione ed applicazione del Modello, con particolare riferimento alla diffusione ed applicazione dei principi e procedure di cui al Modello stesso, all'attività di formazione dedicata al Modello, nonché alle Attività Sensibili svolte nel periodo di riferimento che possano avere una rilevanza ai sensi del Decreto in oggetto.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione,

discriminazione e penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza sull'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

La Legge 179/17 ha introdotto, anche nel settore privato, la disciplina del c.d. *whistleblowing*, intendendo con tale espressione quelle procedure che permettono di segnalare, secondo modalità predeterminate, la conoscenza di comportamenti censurabili, in quanto contrari a disposizioni normative o a regolamenti aziendali, compiuti da altri soggetti all'interno delle società. Più in particolare, anche se non espressamente richiesto dall'art. 6 co. 2-bis, i Destinatari del Modello hanno l'obbligo di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto, o di violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

La Società, al fine di incentivare l'emersione di condotte che potrebbero comportare una responsabilità penale, garantisce la tutela dell'anonimato del soggetto segnalante e dell'oggetto della segnalazione stessa.

In particolare, l'identità del segnalante viene protetta anche durante la fase di accertamento della fondatezza della segnalazione, salvo che l'identità dello stesso debba essere rivelata in forza di un obbligo di legge.

Per tale ragione, la Società ha predisposto un sistema che consenta la tracciabilità dei flussi informativi e la gestione anonima del processo complessivo.²

Ad ogni modo, sono incoraggiate segnalazioni che rendano identificabile il segnalante, al fine di poter meglio ricostruire le specificità della fattispecie segnalata, nonché per evitare segnalazioni delatorie.

La Società evidenzia l'ulteriore facoltà per il segnalante di rivolgersi all'Ispettorato Nazionale del Lavoro per denunciare eventuali misure ritorsive adottate nei suoi confronti. Le segnalazioni potranno essere inoltrate, attraverso l'apposito canale o a mezzo cartaceo, alternativamente, ai seguenti indirizzi:

- casella di posta: odv@santanderconsumer.it
- indirizzo di posta: Organismo di Vigilanza: c/o Santander Consumer Bank S.p.A,

² Per maggiori informazioni si veda "Procedura Whistleblowing", a disposizione sul canale Intranet aziendale.

Corso Massimo d'Azeglio, 33/E, 10126, Torino.

Ogni segnalazione dovrà essere circostanziata e fondarsi su elementi di fatto precisi e concordanti. A tal fine, il segnalante dovrà indicare, oltre al proprio nominativo (salvo il caso di segnalazione anonima), la descrizione dei fatti ai quali ha assistito, le generalità di chi ha commesso l'illecito o comunque elementi utili alla sua identificazione, eventuali testimoni ed eventuali documenti rilevanti.

È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di ritorsione o discriminazione (quali a titolo esemplificativo: azioni disciplinari ingiustificate e molestie sul luogo di lavoro) nei confronti del segnalante per motivi collegati, anche indirettamente, alla segnalazione.

Il destinatario della segnalazione ha l'obbligo di verificare la fondatezza della stessa e nell'esercizio delle sue funzioni ha l'obbligo di applicare i principi di razionalità, imparzialità, proporzionalità e riservatezza.

Il destinatario della segnalazione ha la facoltà di disporre l'audizione del segnalante nonché degli eventuali testimoni indicati nella segnalazione. Di tale audizione deve esserne conservata copia nel rispetto della riservatezza del segnalante e del segnalato.

Nell'Allegato al modello sono previste sanzioni nei confronti di:

- chiunque violi le misure a tutela del segnalante;
- chiunque, con dolo o colpa grave, effettui segnalazioni infondate.

6.6. Sanzioni

Si premette che la commissione dei reati indicati nel D.Lgs. 231/2001 può comportare, in capo alla società coinvolta, l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- pecuniarie (da Euro 25.800,00 ad Euro 1.549.000,00);
- interdittive (tra le quali l'interruzione dell'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; l'esclusione da agevolazioni/finanziamenti) da tre mesi a due anni;
- pubblicazione della sentenza;

- confisca obbligatoria in caso di condanna (pubblicazione sentenza);
- commissariamento;

Ai fini dell'efficacia del Modello e in aderenza al dato normativo, il sistema sanzionatorio ha la funzione di presidiare l'osservanza del Modello, delle procedure e dei principi di condotta. La violazione degli obblighi contenuti nel presente Modello, anche se finalizzata al perseguimento di un presunto interesse della banca, configura un inadempimento contrattuale ed un illecito disciplinare. Infatti, la Società non intende perseguire alcun vantaggio derivante da un fatto illecito e, pertanto, nell'eventualità in cui un reato sia stato commesso, la Società sin da ora manifesta la sua volontà di restituire detto vantaggio.

Si allega il sistema sanzionatorio (allegato sub "C"), nel quale vengono previste le specifiche sanzioni e le modalità di irrogazione in caso di violazione od inosservanza di obblighi, doveri e /o procedure previste dal presente Modello.

Ove venga provata la commissione del reato da parte di uno dei Destinatari del Modello, la Società si riserva sin da ora ogni diritto al risarcimento di ogni danno così arrecato alla Società.

6.7. Adeguamento ed aggiornamento del Modello – Formazione e diffusione

Essendo il presente Modello un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a del Decreto), le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del presente Modello sono di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, salve le modalità di seguito evidenziate per l'aggiornamento tempestivo e urgente dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione si avvale dell'esperienza e delle indicazioni dell'OdV.

È peraltro riconosciuta al Delegato del Consiglio di Amministrazione, in concerto con l'OdV, la facoltà di apportare al testo del presente Modello o dei suoi Allegati eventuali modifiche o integrazioni a condizione che:

- le modifiche non incidano sulla sostanza del Modello stesso;
- siano di carattere prevalente formale;

- non riflettano una modifica dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione a suoi membri o a procuratori;
- riflettano una nuova attività della Società che non sia stata prevista e regolamentata nel Modello e che sia di rilevanza ai sensi del Decreto;
- siano in ogni caso tese ad adeguare il Modello alla realtà della banca ove si ritenesse che alcune sue parti non siano effettivamente ed efficacemente aderenti all'attività aziendale;
- siano necessarie per l'adeguamento del Modello ad aggiornamenti normativi.

Va altresì rispettata la condizione che la modifica rivesta carattere di urgenza, sì che l'attesa dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione sia di pregiudizio per la Società.

Il Delegato del Consiglio potrà altresì procedere all'aggiornamento dei nominativi dei responsabili di funzione e di Direzione a seguito della intervenuta variazione dell'organigramma della banca.

Per quanto concerne le singole procedure e protocolli, le modifiche sono deliberate dai singoli "owner" delle rispettive procedure secondo le regole organizzative della banca.

Resta, peraltro, inteso che il delegato relazionerà il Consiglio di Amministrazione in merito alle modifiche intervenute nel corso della prima riunione convocata successivamente all'introduzione delle modifiche stesse.

Con l'adozione del presente Modello, infatti, la Società si impegna ad adeguare e modificare lo stesso sia in funzione di eventuali modifiche normative, sia in base ai mutamenti riguardanti la Società nelle sue diverse articolazioni e comunque sulla base delle esperienze applicative, in una prospettiva dinamica e di costante aggiornamento del Modello medesimo.

L'OdV può sempre formulare sue osservazioni o suggerimenti in merito a tali modifiche.

Nell'eventualità di disaccordo tra il Delegato del Consiglio e l'OdV, la questione verrà devoluta al Consiglio di Amministrazione in composizione collegiale.

Come sottolineato, la Società è particolarmente attenta all'aspetto dinamico del Modello ed alla sua costante aderenza alla realtà normativa e societaria. Al di là, pertanto, dei poteri conferiti al Delegato del Consiglio nonché all'OdV, la Società intende sottoporre a verifica almeno annuale (e comunque ogniqualvolta venga ritenuto necessario) il presente Modello nella sua interezza, ed eventualmente con il coinvolgimento di consulenti.

Le eventuali modifiche che incideranno sul presente Modello o su parte di esso e/o sugli Allegati al presente Modello saranno rese note a tutti i Destinatari mediante apposite modalità sotto la supervisione dell'OdV.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione e l'informativa verso il personale, secondo le modalità e i tempi definiti d'intesa con l'Organismo di Vigilanza, sono gestite dal Servizio Risorse Umane.

La diffusione del Modello e l'informazione del personale in merito al contenuto del Decreto e ai suoi obblighi, relativamente all'attuazione dello stesso, viene costantemente realizzata attraverso i vari strumenti a disposizione della banca (*e-learning*, formazione in aula, ecc). L'attività di formazione e di informazione riguarda tutto il personale, compreso il personale direttivo.

Le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione/informazione, necessarie anche ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto, attengono la specifica informativa all'atto dell'assunzione e le ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto. Sotto questo ultimo profilo, sarà cura della banca predisporre programmi di formazione adeguati all'utenza cui sono destinati e ai rischi connessi all'esercizio di ciascuna attività.

A tal fine sia al momento dell'adozione del Modello, sia su base periodica, viene elaborato dalla Direzione Risorse Umane d'intesa con l'OdV un programma di formazione-informazione sul Modello, sul Codice Etico e di Condotta, sulla normativa vigente e sui reati rilevanti ai sensi del Decreto.

Infine, è obiettivo della Società predisporre e realizzare costanti programmi di aggiornamento periodico nonché di verifica sul grado di conoscenza del Modello e delle procedure aziendali e *policy*.

Sono fornite a soggetti esterni alla banca (fornitori, collaboratori, professionisti, consulenti, ecc.) da parte delle Funzioni aventi contatti istituzionali con gli stessi, sotto il coordinamento dell'Organismo di Vigilanza, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, sul Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello o comunque contrari al Codice Etico o alla normativa vigente, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali. Sono inoltre inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze, comprensive del potere della Società di risolvere il contratto per giusta causa ai sensi dell'art.1456 c.c. e di chiedere il risarcimento del danno.

PARTE SPECIALE

1. Analisi delle fattispecie di reato e dei profili di rischio connessi all'attività di Santander Consumer Bank S.p.A. e i presidi di carattere generale

La presente Parte Speciale si propone di elencare i reati rilevanti ai fini del Decreto con riguardo alle specifiche attività svolte dalla Società, con l'obiettivo di individuare – in esito all'analisi delle fattispecie criminose elencate – quelle attività ritenute sensibili al rischio della commissione di reati della specie di quelli che il Modello si propone di prevenire.

A tal proposito, risulta evidente che alcuni dei reati previsti dal Decreto non possono ragionevolmente trovare realizzazione nel contesto operativo della Società, mentre altre fattispecie delittuose sono di difficile configurazione e altre ancora possono realizzarsi con maggiore probabilità.

Pertanto è con riferimento a tali ultime fattispecie che il Modello Organizzativo dovrà dimostrare la propria efficacia preventiva.

In particolare, le categorie di reati presi in esame in via primaria con riguardo alla Società e alla sua organizzazione sono:

1. reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
2. delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis* del Decreto);
3. delitti di criminalità organizzata e reati associativi (art. 24 *ter* del Decreto);
4. reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis* del Decreto);
5. delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25 *bis*1 del Decreto);
6. reati societari (art. 25 *ter* del Decreto);
7. reati con finalità di terrorismo o di versione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 *quater* del Decreto);
8. reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto);
9. reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto);

10. ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto);
11. delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies*¹ del Decreto)
12. delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto);
13. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto);
14. reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto);
15. impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto);
16. reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto);
17. reati transnazionali (L. 16.3.2006 n. 146).

Per ciascuna delle tipologie di reati sopra elencate sono state identificate le Aree e Attività Sensibili nell'ambito delle quali gli illeciti potrebbero essere commessi. La Società a seguito dell'analisi dei rischi effettuata e in considerazione del perimetro e del tipo di attività sociale svolta, che rende estremamente improbabile la commissione di alcune fattispecie di reato, non ha specificatamente realizzato parti speciali per le seguenti ipotesi di delitto:

1. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater.1* del Decreto);
2. delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqes* del Decreto);
3. reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto);
4. frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del Decreto);
5. contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto);
6. delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies* del Decreto);
7. riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies* del Decreto).

La società, in occasione dell'aggiornamento periodico del Modello, ha svolto l'analisi dei rischi e, anche in considerazione del perimetro e del tipo di attività sociale svolta, ritiene estremamente improbabile la commissione dei reati di sfruttamento del lavoro

e di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ma, in considerazione della rilevanza dei menzionati reati, ha ritenuto di includere gli stessi nella sezione della Parte Speciale rubricata "Altri reati rilevanti per l'attività di Santander Consumer Bank".

Ferma la scelta della Società, si rammenta tuttavia che anche la commissione di uno dei suddetti delitti (ivi inclusi quelli introdotti dalla L. 199/16 e dalla L. 167/17), rientra nell'applicazione del Decreto, del presente Modello Organizzativo e del relativo Sistema Sanzionatorio.

2. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

2.1. Reati in tema di erogazioni pubbliche (art. 24 del Decreto)

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis codice penale)

Viene punita la condotta di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro Ente pubblico o dalla Unione Europea, contributi, sovvenzioni o finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste. Il reato si perfeziona nel momento in cui i fondi vengono utilizzati per finalità diverse ovvero non vengono utilizzati entro il termine stabilito dalla legge.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato

Tale reato può essere in concreto commesso direttamente da chi, in base al valore dell'operazione, ha il potere di deliberare la destinazione dei fondi, con la collaborazione del settore amministrativo e finanziario.

- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter codice penale)

Viene punita la condotta di chi utilizza falsi documenti o dichiarazioni non rispondenti al vero allo scopo di ottenere contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo dall'Unione Europea, dallo Stato o da altro ente pubblico, benefici che, in assenza di tale falsa documentazione, non si sarebbero ottenuti.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato

Quali soggetti attivi del reato, vengono in considerazione coloro che hanno contatti con l'esterno e, in particolare, con la Pubblica Amministrazione: pertanto, tutti i

soggetti con procura esterna e il settore dell'alta amministrazione. Poiché gli strumenti per la commissione del reato consistono sostanzialmente nella "produzione" di documenti attestanti condizioni non vere o nell'omissione di informazioni rilevanti ai fini dell'ottenimento dei contributi, il reato può essere commesso anche, in via autonoma o in concorso con i soggetti con rilevanza esterna, da chi predispone i documenti o fornisce i dati richiesti.

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p., che fa riferimento agli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con l'Unione Europea, lo Stato, con un altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato

Per i fini della commissione del reato in esame, è necessario che l'ente o la società frodi lo Stato o un altro ente pubblico nell'esecuzione di un contratto relativo alla fornitura di beni o opere necessarie per uno stabilimento pubblico o per l'erogazione di un pubblico servizio.

In ragione delle attività tipiche poste in essere dalla Società, il reato in esame risulta essere di difficile commissione, non erogando la stessa servizi afferenti ai pubblici servizi, né compiendo opere necessarie a uno stabilimento.

2.1.1. Aree ed Attività Sensibili al rischio che vengano commessi reati relativi alle erogazioni pubbliche

Sono di seguito elencate le principali condotte identificate con riferimento ai reati relativi alle erogazioni pubbliche:

- a) Rapporti con la P.A. per la richiesta di finanziamenti, l'accesso a fondi pubblici agevolati o a sgravi contributivi e/o fiscali e predisposizione della relativa documentazione;
- b) Gestione della rendicontazione del finanziamento pubblico e/o dello sgravio ad enti eroganti o di controllo;
- c) Rapporti con la PA: visite ispettive, in particolare con riferimento a Banca d'Italia, IVASS, AGCM, Garante Privacy.

I rischi di commissione dei reati appartenenti a tale categoria si evinceranno da eventuali anomalie delle condotte, mancata trasparenza delle stesse e carenza di informazioni, nonché dal comportamento volto ad indirizzare le risultanze delle visite ispettive o di controllo.

Alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose, nonché dell'analisi delle attività della società in tale campo, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative Attività Sensibili potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame, sia direttamente che per il tramite di soggetti terzi:

- **l'Amministratore Delegato e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Rapporti con la P.A. per la richiesta di finanziamenti, l'accesso a fondi pubblici agevolati o a sgravi contributivi e/o fiscali e predisposizione della relativa documentazione;
 - (ii) Gestione della rendicontazione del finanziamento pubblico e/o dello sgravio ad enti eroganti o di controllo;
 - (iii) Rapporti con la PA: visite ispettive, in particolare con riferimento a Banca d'Italia, IVASS, AGCM, Garante Privacy;

- **la Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Rapporti con la P.A. per la richiesta di finanziamenti, l'accesso a fondi pubblici agevolati o a sgravi contributivi e/o fiscali e predisposizione della relativa documentazione;
 - (ii) Rapporti con la PA: visite ispettive, in particolare con riferimento a Banca d'Italia, IVASS, AGCM, Garante Privacy;

- **la Direzione Amministrazione e Controlli e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Gestione della rendicontazione del finanziamento pubblico e/o dello sgravio ad enti eroganti o di controllo;
 - (ii) Rapporti con la PA: visite ispettive, in particolare con riferimento a Banca d'Italia, IVASS, AGCM, Garante Privacy;

- **la Direzione Finanza e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Gestione della rendicontazione del finanziamento pubblico e/o dello sgravio ad

enti eroganti o di controllo.

Al fine di presidiare le Aree ed Attività Sensibili alla possibile commissione dei reati in commento, la Società dovrà conformarsi ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- tutti i soggetti che, in fase di richiesta e gestione di finanziamenti agevolati o contributi e nella fase di rendicontazione ed ispettiva, intrattengano rapporti con la PA devono essere debitamente autorizzati;
- qualora venisse previsto per l'espletamento dell'attività il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni, questo dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico e di Condotta. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di mandati. Non è consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile;
- i rapporti e gli adempimenti nei confronti della PA devono essere effettuati con la massima trasparenza, diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate, coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso, è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati
- predisporre e inviare, così come accettare documenti consapevolmente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;

- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA, gli enti eroganti e/o di controllo in errore;
- richiedere o indurre i soggetti appartenenti alla PA a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare illecitamente atti o comportamenti della PA stessa;
- utilizzare contributi, sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni per finalità diverse da quelle per le quali sono stati concessi al fine di procurare un vantaggio alla società;
- non porre in essere, in tutto o in parte, le attività per le quali finanziamenti, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni sono stati erogati.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le eventuali ulteriori previsioni più specifiche contenute nelle procedure aziendali in essere.

2.2. Reati di truffa, frode, concussione, corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 24 e 25 Decreto)

2.2.1. Reati di truffa e frode

- Truffa (art. 640, comma 2, n. 1 codice penale)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto a sé o ad altri, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione europea.

Questo reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedura di gara, si forniscono alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato

Il reato può essere commesso dai soggetti con visibilità esterna, che vengono in contatto con lo Stato o altri enti pubblici. La Società potrebbe trarre vantaggio da una condotta posta in essere da altro soggetto: in questo caso nascerà la responsabilità della Società se persone ad essa riferibili (dirigenti, dipendenti, consulenti, Partner contrattuali) concorrano alla commissione del reato, recando vantaggio alla stessa.

Sono molteplici le modalità con cui può essere attuato tale reato. Occorre peraltro sottolineare come il soggetto che pone in essere gli artifici e raggiri, tali da non rendere intelligibile la realtà, può anche essere diverso da colui che trae i benefici dall'atto di disposizione della Pubblica Amministrazione.

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis codice penale)

Tale reato si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 c.p. riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea.

La finalità per cui gli artifici ovvero i raggiri vengono posti in essere devono essere quindi teleologicamente orientate al conseguimento di erogazioni pubbliche.

Il reato si consuma quando, con un comportamento che altera la realtà esteriore ovvero mediante argomentazioni volte a far credere vero ciò che è falso, viene indotto in errore lo Stato o altro ente pubblico che, a causa di questo errore, si determina a concedere l'erogazione richiesta.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato

I soggetti attivi del reato coincidono con i soggetti indicati con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 316-ter. Occorre peraltro sottolineare che, per quanto riguarda tale reato, la varietà delle possibili modalità di commissione dell'illecito comporta che lo stesso possa essere commesso non solo dai soggetti con poteri di rappresentanza, ma anche da altri soggetti con visibilità esterna, sia dipendenti che non dipendenti (es. consulenti) purché riferibili, in qualche modo, alla sfera di vigilanza della società.

- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2, c.1, L. 898/1986)

Il reato si configura nell'ipotesi in cui chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale.

Stante l'ambito merceologico in cui opera la Società, il reato in esame risulta solo astrattamente commissibile.

- Frode informatica (art. 640 ter codice penale)

Tale norma punisce chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

La pena è aggravata se ricorre una delle circostanze indicate all'art. 640, comma 2, numero 1) o se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La fattispecie può, in concreto, assumere rilevanza relativamente ai rapporti con la Pubblica Amministrazione sotto forma di comunicazione telematica o informatica.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato

Le occasioni di commissione di tale reato dipenderanno dalla quantità, frequenza e tipologia di rapporti telematici con la PA, nonché dagli strumenti usati. In particolare, occorre fare riferimento ai flussi informativi, obbligatori o meno, verso la Pubblica Amministrazione, quando questi vengono effettuati con mezzi informatici, laddove intervenendo con false informazioni ovvero alterazioni dei dati fosse possibile ottenere indebiti vantaggi. Le modalità di commissione del reato fanno riferimento necessariamente alle possibilità tecniche di operare sui sistemi stessi, ma anche alle competenze e mansioni di utilizzazione del sistema IT aziendale per le comunicazioni inerenti all'attività. I soggetti attivi potrebbero, pertanto, essere coloro che operano direttamente tramite sistemi informativi, ma il reato in questione potrebbe essere commesso da chiunque abbia o possa avere accesso ai suddetti sistemi.

2.3. Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 codice penale)

Viene punito il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetta la promessa. La fattispecie è prevista, in particolare, a tutela dell'imparzialità della pubblica amministrazione, poiché i pubblici funzionari che accettano una retribuzione non si troverebbero più in una situazione di estraneità rispetto agli interessi privati.

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetta la

promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

L'art. 320 c.p. prevede che le disposizioni della norma in esame si applichino anche all'incaricato di pubblico servizio, mentre, ai sensi dell'art. 321 c.p., le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 codice penale)

Con la fattispecie definita corruzione propria viene punito l'accordo tra il privato e il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio avente ad oggetto il compimento di un atto contrario ai doveri da parte del pubblico ufficiale, a fronte della dazione (o della semplice promessa della dazione) di denaro o di altra utilità (i.e. un qualunque vantaggio materiale o morale suscettibile di valutazione economica) da parte del soggetto privato.

L'art. 320 c.p. prevede che le disposizioni della norma in esame si applichino anche all'incaricato di pubblico servizio, mentre, ai sensi dell'art. 321 c.p., le pene stabilite nell'art. 319 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis codice penale)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Anche in questo caso, ai sensi dell'art. 321 c.p., le pene vengono applicate anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

- Istigazione alla corruzione (art. 322 codice penale)

Le due forme di corruzione descritte sopra vengono punite anche quando:

- chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un

terzo (**comma 1**);

- chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo (**comma 2**).

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

- Traffico di Influenze illecite (art. 346-bis codice penale)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p., ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p. in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Il traffico di influenze illecite, introdotto con la l. 190/2012, è norma diretta a tutelare il

buon nome e il prestigio della pubblica amministrazione, incriminando condotte di illecita intermediazione svolte da soggetti terzi che si interpongono tra il privato e il pubblico ufficiale in una fase antecedente e funzionale al raggiungimento di futuri accordi di corruzione. Si tratta, quindi, di un vero e proprio strumento di contrasto, da valutare in relazione al sistema della responsabilità da reato delle persone giuridiche.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione dei reati

Il delitto in esame reprime condotte strumentali alla realizzazione di futuri accordi illeciti, punendo chi, sfruttando le proprie relazioni con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, si fa dare o promettere denaro o altre utilità sia come prezzo della propria mediazione per la realizzazione di un accordo di tipo corruttivo, sia come remunerazione destinata al pubblico ufficiale. Sulla base di tali considerazioni, ne emerge come il reato in esame risulti un reato di pericolo che ha ad oggetto la mera stipula di un contratto volto alla realizzazione di fattispecie a stampo corruttivo.

Da ultimo, in ragione della specifica esclusione operata dall'art. 346-*bis* c.p., il traffico di influenze illecite risulta antefatto non punibile ove vi sia l'effettiva consumazione del "reato fine", in considerazione del fatto che nell'ipotesi di commissione del reato a stampo corruttivo il reo è chiamato a rispondere in concorso per il delitto concretamente consumato.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* codice penale)

Si verte in tale ipotesi quando la condotta criminosa di cui agli artt. 318 e 319 c.p. viene realizzata per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

La legge 190/12 ha aumentato la pena della reclusione prevista nel primo comma dell'articolo portandola fino ad un massimo compreso tra quattro e dieci anni.

Ai sensi dell'art. 321 c.p., le pene stabilite nell'art. 319-*ter* si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* codice penale)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, viene punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri,

induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità.

È punito altresì colui che dà o promette denaro o altre utilità.

- Concussione (art. 317 codice penale)

Con tale reato viene punito il pubblico ufficiale il quale, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringe un soggetto a dare o a promettere, a lui o ad un terzo, un'indebita utilità.

Può ipotizzarsi un accordo tra un soggetto funzionalmente legato alla società stessa e un pubblico ufficiale, con la finalità di costringere o indurre un terzo a dare o fare qualcosa che avvantaggi sia il pubblico ufficiale che la società.

Pertanto i soggetti che possono essere coinvolti in tale fattispecie possono appartenere ad ogni settore dell'attività aziendale.

- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis codice penale)

Per effetto di questa norma viene estesa la punibilità in Italia anche a fatti di reato commessi nei rapporti con i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e, in generale, i funzionari della Comunità Europea e di Stati esteri.

Considerazioni sui reati corruttivi rilevanti ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 231/2001

- **Oggetto dell'accordo**

La corruzione è un reato a concorso necessario (tra il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio e il privato) e consiste in un accordo criminoso, avente ad oggetto il compimento di un atto contrario ai doveri da parte del pubblico ufficiale, a fronte della dazione (o della semplice promessa) di denaro o di altra utilità (i.e. un qualunque vantaggio materiale o morale suscettibile di valutazione economica) da parte del soggetto privato.

Sul piano oggettivo è richiesta una proporzionalità tra il valore della prestazione offerta e l'atto compiuto. Rimangono al di fuori della previsione del reato gli omaggi o le prestazioni di esiguo valore, così come, in base agli usi sociali, i doni di cortesia e le

manifestazioni di onoranza, purché di modico valore.

- **Soggetti coinvolti nel reato**

La corruzione, nelle sue diverse manifestazioni, è reato proprio, nel senso che il soggetto che riceve la promessa o la dazione deve rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

La legge definisce pubblico ufficiale chi esercita una pubblica funzione legislativa (produzione di norme di diritto), giudiziaria (esercizio del potere giurisdizionale), amministrativa (caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della PA ovvero dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi) (art. 357 c.p.).

È incaricato di pubblico servizio chi presta un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa (art. 358 c.p.).

Al fine di identificare il soggetto che riveste la qualifica richiesta occorre avere riguardo alle caratteristiche della funzione esercitata, verificando in concreto se l'attività posta in essere dall'agente presenta i connotati della pubblica funzione: le attività possono essere qualificate espressione di una pubblica funzione o di un pubblico esercizio in quanto caratterizzate dalla fonte normativa da cui traggono legittimazione, in sintonia con la connotazione pubblicistica degli interessi perseguiti.

Gli strumenti per commettere il reato di corruzione sono diversi. Nella sua manifestazione più ricorrente il privato pone in essere la sua opera corruttiva offrendo o consegnando una somma di denaro. In questo caso la commissione del reato prevede il reperimento dei fondi necessari, situazione che coinvolge direttamente il settore amministrativo della Società.

Passo successivo è un pagamento o un ordine di pagamento al funzionario corrotto o a terzi quali intermediari tra la Società e il pubblico ufficiale. Il reato, peraltro, può anche essere commesso con cessione di servizi a prezzi scontati, acquisti di beni e servizi a prezzi maggiorati, acquisti di beni o di prestazioni di servizi per operazioni inesistenti ovvero riconoscimento di altre utilità, inclusa l'assunzione di personale.

2.4. Reati di peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui e abuso d'ufficio

commessi ledendo gli interessi finanziari dell'Unione Europea

I delitti di seguito riportati sono stati inseriti tra le fattispecie presupposto di cui all'art. 25 del Decreto dal D, Lgs. 75/2020, che ha recepito e attuato sul piano domestico le previsioni della Direttiva UE n. 1371/2017, in tema di lotta alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, con ciò intendendo ogni interesse ricollegato, anche in via indiretta, al bilancio dell'Unione medesima.

Sulla base di tali considerazioni, nonché delle previsioni di cui alla legge di delega al recepimento della menzionata Direttiva e dell'art. 25 comma 1 del Decreto, presupposto ai fini della configurabilità della responsabilità in capo alla Società consiste nella lesione degli interessi finanziari dell'Unione Europea nella commissione dei reati di seguito riportati.

- Peculato (art. 314, comma 1 codice penale)

Il peculato si configura nell'ipotesi in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio si appropria del denaro o di un'altra cosa mobile che appartenga ad altri e della quale ha il possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio.

Il reato di peculato può costituire reato presupposto per l'applicazione del Decreto solo ove commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, restando esclusa l'ipotesi di uso momentaneo del bene (c.d. peculato d'uso), in ragione del fatto che il richiamo operato dall'art. 25 del Decreto è limitato al primo comma dell'art. 314 del codice penale.

- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 codice penale)

Il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui sanziona penalmente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, approfittando dell'errore altrui, riceve o trattiene per sé o per un terzo denaro o altra utilità.

- Abuso d'ufficio (art. 323 codice penale)

Il delitto in esame sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, in violazioni di legge o di atti aventi forza di legge che impongano un dato dovere di condotta e non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi di astenersi in presenza di un interesse proprio, di un prossimo congiunto o negli altri

casi previsti dalla legge, procurano a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto.

Considerazioni sui reati di cui agli artt. 314, comma 1 c.p., 316 c.p. e 323 c.p.

La responsabilità dell'ente potrebbe configurarsi nell'ipotesi di c.d. "concorso esterno", nel caso in cui un soggetto che opera in nome e per conto della Società (c.d. *extraneus*) istigasse o agevolasse la commissione dei delitti in esame da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio (c.d. *intraneus*).

Ai fini della concreta configurabilità di un concorso nel reato proprio, in ogni caso, è altresì necessario che *l'extraneus*:

- sia consapevole della funzione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio del soggetto contattato e dell'antigiuridicità della condotta richiesta;
- partecipi attivamente alla concretizzazione della condotta stessa.

Da ultimo, si evidenzia come, per la configurabilità di una responsabilità ai sensi del Decreto, sia in ogni caso necessario che il delitto sia posto in essere nell'interesse o a vantaggio della Società, non essendo sufficiente il mero concorso tra *l'intraneus* e un soggetto che operi in nome o per conto della Società, ove questa non abbia conseguito materialmente alcuna utilità dalla commissione del reato.

Considerazioni sulle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 25 del Decreto

L'art. 25, comma 4 del Decreto stabilisce che le pene applicate in caso di commissione dei delitti contemplati nei precedenti commi 1, 2 e 3 vengono estese all'ente anche nel caso in cui vengano poste in essere dai soggetti indicati negli artt. 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) e 322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).

L'art. 25, comma 5 del Decreto prevede che, nei casi di condanna per uno dei delitti indicati ai commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto, per una durata:

- non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato

commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del Decreto;

- per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del Decreto.

L'art. 25, comma 5-*bis* del Decreto stabilisce che se, prima della sentenza di primo grado, al fine di (i) evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, (ii) assicurare le prove dei reati, (iii) individuare i responsabili ovvero (iv) per sequestrare le somme o altre utilità trasferite, l'ente si è efficacemente adoperato eliminando le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

2.5. **Aree ed Attività Sensibili al rischio che vengano commessi reati di truffa ai danni dello Stato o altro ente pubblico, frode informatica, corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità**

Sono, di seguito, elencate le principali Aree Sensibili identificate con riferimento ai reati di truffa, frode informatica a danno della Pubblica Amministrazione, corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità:

- a. Rapporti con la Pubblica Amministrazione italiana ed estera, comunicazioni in adempimento a normative di legge, ispezioni, controlli e attività di verifica della Pubblica Amministrazione;
- b. Consulenze e mandati, sia in generale sia con particolare riferimento all'affidamento di incarichi a personale della Pubblica Amministrazione o consulenti esterni collegati alla Pubblica Amministrazione;
- c. Rapporti commerciali con PA o incaricati di pubblico servizio;
- d. Assunzione di personale;
- e. Gestione di liberalità, sponsorizzazioni e omaggi;
- f. Gestione dei dati e dei sistemi informativi che si interconnettono o utilizzano software della Pubblica Amministrazione.

I rischi di commissione dei reati di tale categoria si evinceranno da eventuali anomalie delle condotte, mancata trasparenza delle stesse, carenza di informazioni, situazioni di manomissione di dati, accessi non autorizzati o diffusione non autorizzata di informazioni.

A. Rapporti con la Pubblica Amministrazione italiana ed estera, comunicazioni in adempimento a normative di legge, ispezioni, controlli e attività di verifica della Pubblica Amministrazione

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative Attività Sensibili, nell'ambito dell'area indicata, potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

- **il Consiglio di Amministrazione e ogni altra funzione aziendale/Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Rappresentanza legale della Società e delega dei poteri; (ii) Rappresentanza della Società in giudizio;
 - (ii) Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, anche mediante il ricorso a consulenti;
 - (iii) Approvazione del progetto di bilancio e delle situazioni patrimoniali infrannuali;
 - (iv) Gestione rapporti con la PA per la richiesta di concessioni amministrative;
 - (v) Gestione rapporti con la PA per le comunicazioni richieste in adempimento a normative di legge;
- **l'Amministratore Delegato e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Rappresentanza legale della Società e delega dei poteri;
 - (ii) Rappresentanza della Società in giudizio;
 - (iii) Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, anche mediante il ricorso a consulenti;
 - (iv) Approvazione del progetto di bilancio e delle situazioni patrimoniali infrannuali;
 - (v) Rapporti con PA, in particolare Banca d'Italia, IVASS, AGCM, Garante Privacy;
 - (vi) Gestione rapporti con la PA: visite ispettive, in particolare con riferimento a Banca d'Italia, IVASS, AGCM, Garante Privacy;
 - (vii) Gestione rapporti con la PA per la richiesta di concessioni amministrative;

- (viii) Gestione rapporti con la PA per le comunicazioni richieste in adempimento a normative di legge;
 - (ix) Predisposizione, tenuta ed archiviazione e verifica della contabilità;
 - (x) Gestione sviluppo immobiliare, gestione degli immobili della Banca, sviluppo commerciale (filiali);
 - (xi) Gestione interventi necessari per il rispetto della normativa sulla sicurezza;
 - (xii) Trattamento di dati personali e/o sensibili;
 - (xiii) Gestione comunicazione agli organi preposti in materia di sicurezza sul lavoro.
- **La Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Rappresentanza della Società in giudizio;
 - (ii) Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, anche mediante il ricorso a consulenti;
 - (iii) Approvazione del progetto di bilancio e delle situazioni patrimoniali infrannuali;
 - (iv) Gestione rapporti con la PA: visite ispettive, in particolare rapporti con riferimento a Banca d'Italia, IVASS, AGCM, Garante Privacy;
 - (v) Gestione rapporti con la PA per la richiesta di concessioni amministrative;
 - (vi) Gestione rapporti con la PA per le comunicazioni richieste in adempimento a normative di legge;
 - (vii) Predisposizione, tenuta ed archiviazione e verifica della contabilità;
 - **La Direzione Amministrazione e Controlli e ogni altra funzione aziendale/Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Approvazione del progetto di bilancio e delle situazioni patrimoniali infrannuali;
 - (ii) Gestione rapporti con la PA: visite ispettive, in particolare con riferimento a Banca d'Italia, IVASS, AGCM, Garante Privacy;
 - (iii) Predisposizione, tenuta ed archiviazione e verifica della contabilità;
 - **La Direzione Commerciale e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Rapporti con PA, in particolare Banca d'Italia, IVASS, AGCM, Garante Privacy;
 - (ii) Trattamento di dati personali e/o sensibili;
 - **Il Servizio Risorse Umane e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (iii) Rapporti con PA, in particolare Banca d'Italia, IVASS, AGCM, Garante Privacy;
 - (iv) Trattamento di dati personali e/o sensibili;

- **La Direzione Rischio e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Rapporti con PA, in particolare Banca d'Italia, IVASS, AGCM, Garante Privacy;
 - (ii) Trattamento di dati personali e/o sensibili;
- **La Direzione Information Technology & Processi (Servizio PMO) e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Gestione sviluppo immobiliare, gestione degli immobili della Banca, sviluppo commerciale (filiali);
- **La Direzione e Finanza e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Gestione rapporti con PA, in particolare Banca d'Italia, IVASS, AGCM, Garante Privacy. Predisposizione, tenuta ed archiviazione e verifica della contabilità.

Nell'ambito di tali attività la Società conformerà le proprie azioni ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- tutti coloro che intrattengano rapporti con la PA dovranno essere debitamente autorizzati; i soggetti coinvolti che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza esterna per la Società dovranno essere appositamente autorizzati;
- qualora venisse previsto per l'espletamento dell'attività il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni, questo dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico e di Condotta. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di mandati. Non è consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile;
- i rapporti e gli adempimenti nei confronti della PA devono essere effettuati con la massima trasparenza, diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate, coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti.

Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- predisporre e inviare, così come accettare, documenti consapevolmente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore;
- richiedere o indurre i soggetti appartenenti alla PA a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute, al fine di influenzare illecitamente atti o comportamenti della PA stessa;
- promettere o corrispondere utilità e/o vantaggi, siano esse somme di denaro, doni, prestazioni al di fuori di quanto di prassi, al fine di promuovere o favorire gli interessi della società o influenzare illecitamente atti o comportamenti della PA stessa o degli enti eroganti e/o di controllo;
- affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle policy e procedure aziendali.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le eventuali ulteriori previsioni più specifiche contenute nelle procedure aziendali in essere.

B. Consulenze e mandati, sia in generale sia con particolare riferimento all'affidamento di incarichi a personale della Pubblica Amministrazione o consulenti esterni collegati alla Pubblica Amministrazione e/o a consulenti che si interfacciano con la Pubblica Amministrazione

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si sottolinea come tutte le funzioni aziendali siano in realtà potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame, essendo il potere di conferire mandati a consulenti proprio di ogni articolazione aziendale nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

In particolare, le seguenti funzioni risultano avere primariamente poteri e funzioni in relazione al conferimento di consulenze e mandati:

- **il Consiglio di Amministrazione e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (ii) Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, anche mediante il ricorso a

consulenti;

- **l'Amministratore Delegato e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, anche mediante il ricorso a consulenti;
 - (ii) Rapporti con esponenti politici, associazioni politiche e/o persone politicamente esposte;
- **La Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (iii) Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, anche mediante il ricorso a consulenti;
 - (iv) Rapporti con esponenti politici, associazioni politiche e/o persone politicamente esposte;
- **La Direzione Risorse Umane e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Rapporti con esponenti politici, associazioni politiche e/o persone politicamente esposte;
- **La Direzione Marketing e Vendite e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Selezione di Partner commerciali per la stipulazione di mandati di agenzia finanziaria e di contratti di distribuzione (dealer e convenzionati).

Nell'ambito di tali attività la Società conformerà le proprie azioni ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- tutti i soggetti che intrattengano rapporti con la PA devono essere debitamente autorizzati; i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- l'incarico conferito a soggetti terzi di collaborazione o consulenza esterne deve essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto, nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico e di Condotta. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai

principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di mandati;

- il compenso dovrà essere ragionevole, basato sulla natura e proporzionato ai servizi effettivamente forniti. L'attività oggetto della consulenza dovrà essere idoneamente documentata;
- la scelta dei consulenti dovrà essere basata sulle qualifiche e sull'esperienza degli stessi, al fine della miglior realizzazione dell'incarico. In tal senso la Società ritiene opportuno, ove possibile, procedere alla scelta di consulenti sulla base di liste di almeno tre nominativi/offerte. Ove ciò non sia possibile o per la natura dell'incarico o per le particolari caratteristiche, qualità e professionalità del Consulente, se ne dovrà dare atto nella eventuale comunicazione richiesta dall'OdV;
- ogni atto di cui alla presente Attività Sensibile deve essere adeguatamente formalizzato e giustificato e non dovrà essere in alcun modo tale da, illecitamente, influenzare il giudizio o la condotta di qualsiasi incaricato della PA così come influenzarne qualsiasi azione o decisione o trarre in alcun modo un vantaggio. E così la Società non conferirà mandati o consulenti a parenti (entro il 2° grado) di dipendenti e/o collaboratori di Autorità, Società municipalizzate o PA centrali e/o locali. Ove la natura dell'incarico o le particolari caratteristiche, qualità e professionalità del consulente, individuino un consulente con queste caratteristiche, se ne dovrà dare atto e giustificazione nella eventuale comunicazione richiesta all'OdV;
- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate, coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso, è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- assegnare incarichi di consulenza ed incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del bene o servizio fornito;
- procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione dei servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto;
- procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della prestazione rispetto ai termini contrattuali;

- procedere all'autorizzazione del pagamento di parcelle in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto;
- effettuare pagamenti in favore di fornitori della Società che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere con gli stessi.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le eventuali ulteriori previsioni più specifiche contenute nelle procedure aziendali in essere.

C. Rapporti commerciali con PA o incaricati di pubblico servizio

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative Attività Sensibili potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

- **l'Amministratore Delegato e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Gestione dei rapporti con fornitori e/o Partner commerciali;
- **La Direzione Amministrazione e Controlli e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Gestione dei rapporti con fornitori e/o Partner commerciali;
- **La Direzione Marketing e Vendite e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Gestione dei rapporti con fornitori e/o Partner commerciali.

Nell'ambito di tali attività, la Società conformerà le proprie azioni ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- tutti i soggetti che intrattengano rapporti con la PA e/o con incaricati di pubblico servizio, sia nella fase di gestione di fornitori di beni e servizi, devono essere debitamente autorizzati; i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente

incaricati;

- qualora venisse previsto per l'espletamento dell'attività il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni, questo dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico e di Condotta. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di mandati. Non è consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile;
- i rapporti e gli adempimenti nei confronti della PA devono essere adempiuti con la massima trasparenza, diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate, coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- predisporre e inviare, così come accettare, documenti consapevolmente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore;
- richiedere o indurre i soggetti appartenenti alla PA a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare illecitamente atti o comportamenti della PA stessa;
- promettere o corrispondere utilità e/o vantaggi, siano esse somme di denaro, doni, prestazioni al di fuori di quanto di prassi, al fine di promuovere o favorire gli interessi della società o influenzare illecitamente atti o comportamenti della PA stessa o degli enti eroganti e/o di controllo;
- affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle procedure aziendali.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le eventuali ulteriori previsioni più specifiche contenute nelle procedure aziendali in essere.

D. Assunzione di personale

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative Attività Sensibili, nell'ambito dell'area indicata, potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

- **l'Amministratore Delegato e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**

- (ii) Gestione relazioni con OO.SS., con ministeri e articolazione P.A.;
- (iii) Gestione della scelta ed assunzione del personale;
- (iv) Gestione rapporti operativi con gli Enti previdenziali e assistenziali;
- (v) Trattamento di dati personali e/o sensibili;

- **La Direzione Risorse Umane e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**

- (i) Gestione relazioni con OO.SS., con ministeri e articolazione P.A.;
- (ii) Gestione della scelta ed assunzione del personale;
- (iii) Trattamento di dati personali e/o sensibili.

Una gestione non trasparente del processo di selezione e assunzione del personale, potrebbe, infatti, consentire la commissione di tali reati attraverso la promessa di assunzione verso rappresentanti della Pubblica Amministrazione e loro parenti entro il secondo grado, o soggetti da questi indicati, concessa al fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio o di assicurare un qualsivoglia vantaggio per la Società. Per altro verso, è di particolare rilevanza la verifica in sede di assunzione in Società di eventuali precedenti penali per reati di cui al presente Decreto. L'assunzione di personale rileva anche ai fini della prevenzione dei reati transnazionali e del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Nell'ambito di tali attività la Società, anche nell'attività di assunzione di personale, conformerà le proprie azioni ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e

trasparenza;

- tutti i soggetti coinvolti nel processo devono essere debitamente autorizzati; i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- qualora venisse previsto per l'espletamento dell'attività il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni, questo dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico e di Condotta. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di mandati. Non è consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile;
- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato a livello documentale, così che le attività svolte siano documentate, coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale. In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le eventuali ulteriori previsioni più specifiche contenute nelle procedure aziendali in essere.

E. Gestione di liberalità, sponsorizzazioni e omaggi

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla Società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative Attività Sensibili, nell'ambito dell'area indicata, potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

- **L'Amministratore Delegato e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Gestione omaggi e delle spese promozionali;
 - (ii) Gestione delle sponsorizzazioni;
- **Il Servizio Segreteria e Affari generali e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Gestione omaggi e delle spese promozionali;
 - (ii) Gestione delle sponsorizzazioni;

- **La Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Gestione omaggi e delle spese promozionali;
 - (ii) Gestione delle sponsorizzazioni;
- **La Direzione Amministrazione e Controlli e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Gestione omaggi e delle spese promozionali;
 - (ii) Gestione delle sponsorizzazioni.

L'Area qui identificata è altresì rilevante ai fini della prevenzione dei reati societari.

Nell'ambito di tali attività la Società conformerà le proprie azioni ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati; tutte le erogazioni di fondi devono essere approvate dai soggetti facoltizzati in base al vigente sistema di poteri e deleghe;
- qualora venisse previsto per l'espletamento dell'attività il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni, questo dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico e di Condotta. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di mandati. Non è consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile;
- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate, coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale;

- l'individuazione dei soggetti cui destinare la liberalità o la sponsorizzazione deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza; la valutazione sull'opportunità o meno di procedere con l'erogazione, deve essere basata su un'attività di valutazione e screening sul soggetto richiedente o al quale viene erogata la liberalità tale da rendere trasparente e documentabile il processo decisionale e in modo da approfondire le caratteristiche e qualità del soggetto destinatario;
- l'elenco dei soggetti che sono destinatari di omaggi o liberalità viene trasmesso all'OdV, il quale può fare tutti gli approfondimenti e le verifiche ritenuti opportuni.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- predisporre e inviare, così come accettare, documenti consapevolmente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore;
- richiedere o indurre i soggetti appartenenti alla PA a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute, al fine di influenzare illecitamente atti o comportamenti della PA stessa;
- promettere o corrispondere utilità e/o vantaggi, siano esse somme di denaro, doni, prestazioni al di fuori di quanto di prassi, al fine di promuovere o favorire gli interessi della società o influenzare illecitamente atti o comportamenti della PA stessa o degli enti eroganti e/o di controllo;
- affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle policy e procedure aziendali.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le eventuali ulteriori previsioni più specifiche contenute nelle procedure aziendali in essere.

F. Gestione dei dati e dei sistemi informativi che si interconnettono o utilizzano software della Pubblica Amministrazione

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si

individuano le seguenti funzioni aziendali e relative Attività Sensibili potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

• **L'Amministratore Delegato e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**

(i) Invio delle periodiche segnalazioni agli Organi di Vigilanza;

• **La Direzione Information Technology & Processi (Servizio PMO) e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**

(ii) Utilizzo di *smart card*, firme elettroniche o altro strumento informatico o telematico di identificazione nei rapporti con la P.A. o sue articolazioni;

(iii) Gestione interrogazioni o accesso ad archivi, *database o files* della P.A.;

(iv) Gestione delle caselle e-mail PEC;

(v) Trattamento di dati bancari ricevuti da terzi;

• **La Direzione e Finanza e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**

(i) Trattamento di dati bancari ricevuti da terzi;

• **La Direzione e Rischio e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**

(i) Trattamento di dati bancari ricevuti da terzi;

• **La Direzione Recupero – CBU e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**

(ii) Trattamento di dati bancari ricevuti da terzi.

In particolar modo la gestione dei sistemi (*software e hardware*) e dei documenti informatici si basa sui seguenti processi:

(a) gestione sicurezza informatica:

- analisi del rischio IT e definizione dei requisiti di sicurezza informatica;
- gestione accessi risorse informatiche;
- gestione normativa e architettura di sicurezza informatica;
- progettazione e realizzazione soluzioni di sicurezza informatica;

(b) gestione sicurezza fisica:

- gestione protezione di aree e locali ove si svolge l'attività;
- gestione sicurezza dei sistemi periferici.

Nell'ambito di tale attività, la Società definirà le seguenti linee guida:

1. **Livelli autorizzativi definiti:** nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare:

- la gestione delle abilitazioni avviene tramite la definizione di "profili abilitativi", ai quali corrispondono le necessarie abilitazioni in ragione delle funzioni svolte all'interno della Società;
- le variazioni al contenuto dei profili sono eseguite dalle funzioni della Società deputate al presidio della sicurezza IT, su richiesta delle funzioni interessate. La funzione richiedente deve comunque garantire che le abilitazioni informatiche richieste corrispondano alle mansioni lavorative coperte;
- ogni utente ha associato un solo profilo abilitativo in relazione al proprio ruolo aziendale nel rispetto del principio del minimo privilegio. In caso di trasferimento o di modifica dell'attività dell'utente, viene attribuito il profilo abilitativo corrispondente al nuovo ruolo assegnato.

2. **Segregazione dei compiti:** le attività di implementazione e modifica dei software, gestione delle procedure informatiche, controllo degli accessi fisici, logici e della sicurezza del software sono organizzativamente demandate ad una funzione della Società differente rispetto agli utenti, a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione e utilizzo dei sistemi informativi.

3. **Attività di controllo:** le attività di gestione ed utilizzo di sistemi informativi della Società sono soggette ad attività di controllo a garanzia della tracciabilità delle modifiche apportate alle procedure informatiche, della rilevazione degli utenti che hanno effettuato tali modifiche e di coloro che hanno effettuato i controlli sulle modifiche apportate. Le principali attività di controllo previste dalle policy interne in materia di sicurezza informatica sono le seguenti:

- utilizzo di password al fine di limitare gli accessi al sistema e di controllare gli accessi alle applicazioni;
- periodica revisione degli utenti e dei profili abilitativi;
- periodica revisione delle licenze inerenti i software utilizzati dagli utenti, ove coperti da diritti di privativa industriale di terzi;
- sistematico monitoraggio degli accessi e dell'utilizzo delle risorse da parte degli utenti dei sistemi informatici;
- protezione di tutti i *server* e *le workstation* della Società (postazioni fisse e

portatili) contro potenziali attacchi esterni attraverso l'utilizzo di sistemi anti-intrusione e di *software antivirus* costantemente aggiornati;

- esecuzione di operazioni di backup periodico dei dati al fine di evitare perdite di dati;
- installazione del *software nelle workstation* della Società (postazioni fisse e portatili) e nei server a cura di soggetti dotati di specifiche abilitazioni;
- verifica delle violazioni di sicurezza.

4. **Tracciabilità** del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:

- il processo decisionale, con riferimento all'attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici, è garantito dalla completa tracciabilità a sistema;
- tutte le operazioni correttive effettuate tramite sistema (ad esempio rettifiche contabili, variazioni dei profili utente, ecc.) sono tracciabili attraverso la sistematica registrazione degli eventi;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna Struttura è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica.

Nell'ambito di tale attività, la Società si conformerà ai seguenti principi di comportamento:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- le strutture informatiche coinvolte nel processo devono predisporre e mantenere il censimento degli applicativi e/o dei loro specifici software in uso;
- i soggetti coinvolti nel processo devono essere appositamente incaricati; ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate (es. personal computer fissi o portatili), che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e la Società dovrà essere tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nell'interconnessione/utilizzo dei software della Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto e di impegno al suo rispetto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto e rilasciato dalla funzione competente a valutare

la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto; in ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

In ogni caso, è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, utilizzare strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare il contenuto di documenti informatici. In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le eventuali ulteriori previsioni più specifiche contenute nelle procedure aziendali in essere.

3. Reati informatici e trattamento illecito di dati

I delitti in esame presuppongono il possesso o la disponibilità di documenti informatici pubblici o privati (per tali intendendosi qualunque rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti) aventi efficacia probatoria, nonché la possibilità di accedere a sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza, o in generale, a sistemi informatici o telematici appartenenti a soggetti terzi ed alle relative informazioni.

3.1. Le singole fattispecie di reato

Qui di seguito si riportano le fattispecie inerenti falsità commesse su documenti informatici aventi efficacia probatoria che, ai sensi dell'articolo 24-bis del Decreto, potrebbero comportare, ove poste in essere dai destinatari del Modello Organizzativo nell'interesse o vantaggio della Società, una responsabilità della Società medesima.

- Documenti informatici (491-bis codice penale)

La norma punisce la condotta di chi commette una delle falsità previste dalle seguenti norme riguardo ad un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 codice penale)

Tale ipotesi di reato prevede sanzioni di natura penale in capo al pubblico

ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero.

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 codice penale)

Commette tale reato il pubblico ufficiale che nell'esercizio delle sue funzioni commette una contraffazione o alterazione di certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità.

- Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 codice penale)

Tale ipotesi di reato prevede sanzioni penali in capo al pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale.

- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 codice penale)

Commette tale reato il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 codice penale)

Tale reato sanziona il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 codice penale)

Commette tale reato chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

➤ Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 codice penale)

Tale ipotesi di reato prevede sanzioni di natura penale in capo a chi compie falsità materiali in atti pubblici, certificati o autorizzazioni amministrative, o in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di tali atti.

➤ Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 codice penale)

Tale ipotesi di reato prevede sanzioni di natura penale in capo a chi attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

➤ Falsità in registri e notificazioni (art. 484 codice penale)

Tale reato sanziona chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni.

➤ Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 codice penale)

Tale reato sanziona il pubblico ufficiale che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato.

➤ Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 codice penale)

In base al reato in esame, ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli previsti dall'art. 487 del codice penale, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.

➤ Uso di atto falso (art. 489 codice penale)

Il reato in esame sanziona chiunque senza essere incorso nella falsità, fa uso di un atto falso.

➤ Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 codice penale)

Tale reato sanziona chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero, o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento

olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri.

- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 codice penale)

Agli effetti delle disposizioni già menzionate nel presente paragrafo, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 codice penale)

In base al reato in esame le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

* * *

Alla luce della previsione di cui all'articolo 24 bis del Decreto, potrebbero, inoltre, comportare una responsabilità per la Società le seguenti fattispecie, se realizzate dai Destinatari del Modello Organizzativo nell'interesse o vantaggio della Società stessa.

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter codice penale)

Risponde del reato in esame chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art.615-quater codice penale)

Tale reato punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art.

615-quinquies codice penale)

Il reato in esame sanziona chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* codice penale)

Commette il delitto in esame sia chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, sia chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle predette comunicazioni.

- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* codice penale)

Il reato in esame sanziona chiunque, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* codice penale)

Commette tale reato chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* codice penale)

Commette tale delitto chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* codice penale)

Il delitto in esame è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* codice penale)

Il reato in esame sanziona chiunque commette un fatto di cui all'articolo 635 quater, che sia diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* codice penale)

Commette il reato in esame il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri in ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Nel catalogo dei reati rilevanti ai sensi dell'art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001, rientra anche la fattispecie di violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale e cibernetica, previsti e puniti dall'art. 1, comma 11 del D. L. 21 settembre 2019, n. 105.

In considerazione degli elementi costitutivi delle fattispecie sopra richiamate, si fa rilevare che la commissione di tale reato pare remota nell'operatività di SCB, fermo restando che la Banca si impegna a rispettare le procedure e i principi di seguito illustrati nell'ambito di qualsivoglia condotta sia riferibile alla gestione e all'utilizzo di sistemi, programmi e apparecchiature informatiche della Banca.

3.1.1. Aree e Attività Sensibili al rischio che vengano commessi delitti informatici e trattamento illecito di dati

Tutti i delitti rilevanti ai sensi dell'art. 24-ter del Decreto possono essere commessi

dai dipendenti della Società e, pertanto, la possibilità di realizzarli è trasversale e prescinde dalla mansione e dall'inquadramento nell'organico della Banca, coinvolgendo tutte le sue articolazioni che fanno sistematico uso di sistemi informatici.

Ogni attività svolta da direzioni e funzioni aziendali è quindi, ai limitati fini dell'area in commento, Attività Sensibile.

Si evidenziano tuttavia, per completezza, che le seguenti funzioni aziendali e relative Attività Sensibili sono quelle maggiormente coinvolte ai fini della prevenzione dei reati di cui al precedente punto 2.2.1.

- **L'Amministratore Delegato e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Trattamento di dati personali e/o sensibili;
 - (ii) Gestione dei sistemi di pagamento elettronici;
- **La Direzione Amministrazione e Controlli e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Gestione dei sistemi di pagamento elettronici;
- **La Direzione Recupero – CBU e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Trattamento di dati bancari ricevuti da terzi;
- **La Direzione Rischio e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Trattamento di dati bancari ricevuti da terzi;
- **La Direzione Information Technology & Processi (Servizio PMO) e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Utilizzo di smart card, firme elettroniche o altro strumento informatico o telematico di identificazione nei rapporti con la P.A. o sue articolazioni;
 - (ii) Interrogazioni o accesso ad archivi, database o files della P.A.;
 - (iii) Gestione e manutenzione delle reti e dei dispositivi hardware della Società;
 - (iv) Controllo e supervisione sui sistemi di IT della Società e del rispetto dei principi di sicurezza informatica;
 - (v) Protezione dei sistemi IT della Società da attacchi esterni;
 - (vi) Sviluppo di soluzioni software, in particolare query e utility;
 - (vii) Utilizzo di infrastrutture informatiche (sistemi hardware e/o software) di

proprietà della Società;

(viii) Gestione delle caselle e-mail PEC;

(ix) Trattamento di dati bancari ricevuti da terzi;

- **La Direzione e Finanza e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**

(i) Trattamento di dati bancari ricevuti da terzi;

(ii) Gestione dei sistemi di pagamento elettronici.

Nell'ambito di tali Attività Sensibili, la Società si conformerà ai principi già evidenziati nell'Area Sensibile indicata al precedente paragrafo 2.1.2.3. denominata: **“gestione dei dati e dei sistemi informativi che si interconnettono o utilizzano software della Pubblica Amministrazione”**.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le eventuali ulteriori previsioni più specifiche contenute nelle procedure aziendali in essere.

4. Reati societari

4.1. Le singole fattispecie di reato

L'art. 25-ter del Decreto comprende la maggior parte dei reati societari. L'interesse generale che tali reati intendono prevenire è la trasparenza nei documenti contabili e nella gestione societaria, nonché la corretta informazione ai soggetti estranei al management aziendale. Nel prosieguo sono elencate le singole fattispecie contemplate nell'art. 25-ter del Decreto rilevanti per l'attività svolta dalla Società e le relative modalità di commissione.

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 codice civile)**

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori rispondono del reato in esame quando, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni e nelle comunicazioni sociali previste dalla legge consapevolmente (i) espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero (ii) omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, avendo riguardo della situazione

economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, secondo modalità concretamente idonee a indurre altri (i soci o il pubblico) in errore. Per la consumazione della contravvenzione prevista dall'art. 2621 è sufficiente che la falsa dichiarazione o l'omissione siano idonei a trarre in inganno soci e creditori.

- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 codice civile)

L'art. 2622 punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea che, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente (i) espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero (ii) omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Il medesimo articolo specifica che alle società sopra identificate sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni sopra analizzate si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono escluse dall'ambito applicativo delle norme in esame:

- le comunicazioni a destinatario individuale;

- le comunicazioni interorganiche;
- le comunicazioni rivolte ad altre società collegate o del medesimo gruppo.

Sono fattispecie punibili:

- l'esposizione di fatti materiali falsi, anche quando tali fatti sono oggetto di valutazione;
- l'omissione di informazioni obbligatorie per legge.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione dei reati

I reati di false comunicazioni sociali sono reati propri, che possono essere commessi direttamente solo dai soggetti espressamente indicati dalla legge. Pertanto, il reato sussiste se almeno uno di tali soggetti è consapevole dell'antigiuridicità della condotta tenuta.

In particolare, rilevano i seguenti soggetti:

- amministratori;
- sindaci;
- soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- direttori generali;
- liquidatori.

Anche quando, pur non rivestendo la qualifica indicata, esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (art. 2639 c.c.).

La formazione dei documenti (in particolare redazione del bilancio e tenuta della contabilità), la cui veridicità viene tutelata dalle norme in esame, scaturisce nella maggioranza dei casi da un processo articolato, che vede coinvolti soggetti diversi da coloro che poi adottano e sottoscrivono la comunicazione sociale ovvero che sono preposti alla redazione dei documenti contabili. E ciò segnatamente con riferimento al bilancio, il quale si forma mediante un'attività che implica:

- la trasmissione dei dati, da parte delle varie funzioni aziendali, alla funzione amministrativa;

- la rilevazione contabile dei fatti aziendali effettuata dal settore amministrativo, detentore delle tecniche contabili necessarie ai fini della corretta postazione delle rilevazioni.

Le modalità di manifestazione del reato sono diverse e possono essere così elencate, a titolo meramente indicativo:

- utilizzo di fittizie prestazioni di servizio o emissione di false fatture per prestazioni di servizio;
- incassi realizzati e non contabilizzati;
- acquisto fittizio di beni o servizi;
- scorretta gestione dei flussi finanziari all'interno del gruppo;
- operazioni volte ad aggirare le norme sulla consistenza del capitale sociale;
- falsità dipendenti da stime richieste dalla legge.

I momenti critici da sottoporre a controllo saranno pertanto:

- comunicazione dei dati;
- elaborazione dei dati e predisposizione dei documenti e delle comunicazioni sociali;
- adozione delle comunicazioni sociali.
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis codice civile)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, codice civile)

Tale reato consiste nell'attività, da parte degli amministratori, volta ad impedire il controllo o la revisione da parte dei soci, degli altri organi sociali a ciò predisposti, quando comporta un danno ai soci. La condotta può consistere nell'occultamento di documenti o in altri artifici e deve, quindi, essere caratterizzata dalla frode.

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 codice civile)

Tale reato, proprio degli amministratori, è integrato dalla restituzione, anche

simulata, dei conferimenti ai soci o dalla liberazione dall'obbligo di eseguirli.

Unica esimente è che tali operazioni siano compiute nei casi di legittima riduzione del capitale.

- Illegale ripartizioni degli utili e delle riserve (art. 2627 codice civile)

Tale reato, proprio degli amministratori, consiste nel ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nel ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Il reato può essere estinto se la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve avvengono prima dell'approvazione del bilancio.

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 codice civile)

Il reato consiste nell'acquisto o sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali, anche emesse dalla società controllante, quando queste condotte cagionino una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili. Tale fattispecie è posta a protezione dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale quale strumento di garanzia dei creditori.

A questo fine la normativa civilistica prevede, per le società a responsabilità limitata, che in nessun caso la società possa acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

È un reato proprio degli amministratori, salvo la responsabilità a titolo di concorso di altri soggetti interessati.

Per la fattispecie in esame, causa estintiva del reato è la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 codice civile)

Commettono il reato in esame gli amministratori che, violando le disposizioni di legge in merito e cagionando un danno ai creditori, compiono delle operazioni societarie quali:

- riduzioni del capitale sociale;
- fusioni con altre società;

- scissioni.

È un reato proprio degli amministratori, salvo la responsabilità a titolo di concorso di altri soggetti. Causa estintiva del reato è il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art.2629-bis codice civile)

Tale reato:

- è proprio dell'amministratore o del componente del Consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al D.Lgs.24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche;
- consiste nel violare gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 codice civile)

Si verte in tale ipotesi di reato quando gli amministratori o i soci conferenti formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante le seguenti condotte:

- attribuzione di azioni o quote per una somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, dei crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

È un reato proprio degli amministratori, salvo la responsabilità a titolo di concorso di altri soggetti.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 codice civile)

Tale reato si configura quando i liquidatori ripartiscono i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme per soddisfarli, cagionando un danno ai creditori.

Soggetti attivi possono essere i liquidatori, eventualmente in concorso con i soci.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 codice civile)

La fattispecie in esame è stata introdotta nell'ordinamento dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", che è stato poi annoverato tra i reati societari dui cui all'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001.

La commissione di tale reato può integrare la responsabilità amministrativa dell'ente qualora, sussistendo gli altri presupposti previsti dal Decreto, il soggetto che opera presso l'ente medesimo dà denaro o altra utilità (anche per interposta persona) ad "*amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori*", nonché ai soggetti che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti, al fine di far compiere loro atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà loro spettanti.

- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis, codice civile)

La commissione di tale fattispecie può integrare la responsabilità amministrativa dell'ente, sussistendone gli altri presupposti previsti dal Decreto, in primo luogo, qualora il soggetto che opera presso l'ente medesimo offre o promette denaro o qualsiasi altra utilità non dovuta "*agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive*", al fine di far compiere loro atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio e/o degli obblighi di fedeltà loro spettanti, qualora tale offerta e/o promessa non venga accettata.

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 codice civile)

Commette il reato in esame chiunque, utilizzando atti simulati o fraudolenti, concorra alla formazione di maggioranze in assemblea che altrimenti non si sarebbero raggiunte.

Le condotte punibili possono essere:

- utilizzo di azioni o quote non collocate;
- l'esercizio del diritto di voto spettante agli amministratori sotto altro nome;
- ammissione al voto di soggetti non aventi diritto;
- non ammissione di soggetti aventi diritto di intervenire;
- falsificazione del numero degli intervenuti.

Perché di tale reato possa rispondere la società, questo deve essere stato commesso

da amministratori, direttori generali o altri soggetti in posizione apicale.

- Aggiotaggio (art. 2637 codice civile)

La norma punisce la condotta di chiunque diffonda notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2 codice civile)

La norma punisce la condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

4.1.1. Comportamento da tenere nell'ambito delle attività sensibili rispetto al delitto di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto al delitto di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati.

Nel contesto generale del divieto di realizzare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano integrare (direttamente o indirettamente) i reati previsti e puniti dagli artt. 2635 e 2635-bis c.c., nello specifico sono previsti i seguenti specifici divieti nella gestione dei rapporti con interlocutori esterni:

- promettere o effettuare dazioni indebite di denaro o altra utilità;
- distribuire omaggi e regalie eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera

promozione dell'immagine aziendale o comunque non conformi alle specifiche procedure aziendali;

- effettuare promesse di assunzione o assunzioni in favore di soggetti segnalati dall'interlocutore esterno.

Ogni accordo con terze parti deve essere:

- formalizzato per iscritto e dettagliare le condizioni del rapporto;
- sottoscritto dai soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;
- sottoposto ad un iter autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici.

I contratti devono:

- contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001;
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato normativo;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali).

4.1.2. Aree ed Attività sensibili al rischio che vengano commessi i reati societari

Sono di seguito elencate le principali Aree Sensibili identificate con riferimento ai reati societari:

- a) Consulenze e mandati;
- b) Gestione liberalità, sponsorizzazioni e omaggi;
- c) Formazione bilancio, reportistica finanziaria, controllo flussi finanziari, formazione del budget ed altre comunicazioni sociali, gestione tesoreria;
- d) Operazioni straordinarie ed interventi sul capitale sociale;
- e) Operazioni intercompany, operazioni con parti correlate e societarie in genere;

f) Rapporti con gli organi di controllo.

a) Consulenze e mandati

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla Società, si sottolinea come tutte le funzioni aziendali siano in realtà coinvolte, essendo il potere di conferire mandati a consulenti proprio di ogni articolazione aziendale nell'ambito delle rispettive attribuzioni come peraltro già evidenziato nell'analisi dell'area in sede di reati nei confronti della Pubblica amministrazione.

Fermo restando quanto esposto, con riferimento alle consulenze e mandati rilevanti ai fini della commissione dei reati della presente Area (reati societari), si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative Attività Sensibili, potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

- **il Consiglio di Amministrazione e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, anche mediante il ricorso a consulenti;
 - (ii) l'Amministratore Delegato e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:
 - (iii) Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, anche mediante il ricorso a consulenti;
 - (iv) Gestione dei rapporti con fornitori e/o Partner commerciali;
 - (v) Gestione dei rapporti con l'agenzia che si occupa del marketing;
 - (vi) Gestione degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, dei dealers e dei procacciatori d'affari e del recupero crediti;
- **La Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance e ogni altra funzione aziendale/Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, anche mediante il

ricorso a consulenti;

(ii) La Direzione Amministrazione e Controlli e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:

(iii) Gestione dei rapporti con fornitori e/o Partner commerciali;

- **La Direzione Marketing e Vendite e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**

(i) Gestione dei rapporti con fornitori e/o Partner commerciali;

(ii) Gestione degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, dei dealers e dei procacciatori d'affari e del recupero crediti;

- **La Direzione Rischio e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**

(i) Gestione degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, dei dealers e dei procacciatori d'affari e del recupero crediti.

Nell'ambito di tali Attività Sensibile, la Società si conformerà ai principi già evidenziati nell'Area Sensibile indicata al precedente paragrafo 2.5. denominata "**Consulenze e mandati, sia in generale sia con particolare riferimento all'affidamento di incarichi a personale della Pubblica Amministrazione o consulenti esterni collegati alla Pubblica Amministrazione**".

b) Gestione liberalità, sponsorizzazioni e omaggi

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla Società, si individua la seguente funzioni aziendale e relative Attività Sensibili potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

- **l'Amministratore Delegato e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**

(i) Gestione omaggi e delle spese promozionali;

(ii) Gestione delle sponsorizzazioni;

- **Il Servizio Segreteria e Affari Generali e ogni altra funzione aziendale /**

Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:

- (i) Gestione omaggi e delle spese promozionali;
- (ii) Gestione delle sponsorizzazioni;

- **La Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**

- (i) Gestione omaggi e delle spese promozionali;

- **La Direzione Amministrazione e Controlli e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**

- (i) Gestione omaggi e delle spese promozionali;
- (ii) Gestione delle sponsorizzazioni.

Nell'ambito di tali Attività Sensibili, la Società si conformerà ai principi già evidenziati nell'Area Sensibile indicata al precedente paragrafo 2.5., sempre denominata "***Gestione di liberalità, sponsorizzazioni e omaggi***".

- c) **Formazione bilancio, reportistica finanziaria, controllo flussi finanziari, formazione del budget ed altre comunicazioni sociali, gestione tesoreria;**

Con riferimento all'Area in commento, premesso che ogni area e funzione aziendale vi è coinvolta e deve collaborare con correttezza e trasparenza alle attività di formazione del bilancio della Società, fornendo documentazione completa e veritiera, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla Società, si individuano più specificatamente le seguenti funzioni aziendali e relative Attività Sensibili potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

- **il Consiglio di Amministrazione e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**

- (i) Pagamento di dividendi o acconti su dividendi;
- (ii) Approvazione del progetto di bilancio e delle situazioni patrimoniali infrannuali;

- **l'Amministratore Delegato e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**

- (i) Pagamento di dividendi o acconti su dividendi;

- (ii) Approvazione del progetto di bilancio e delle situazioni patrimoniali infrannuali;
 - (iii) Revisione del bilancio, con riferimento ai dati contabili, e della nota integrativa;
 - (iv) Formazione e redazione del bilancio di esercizio, gestione tesoreria e contabilità;
 - (v) Redazione dei report mensili inerenti la contabilità;
 - (vi) Gestione e calcolo degli stanziamenti per la corretta previsione dei budget aziendali;
 - (vii) Gestione e controllo dei flussi finanziari/pagamenti garanzie;
 - (viii) Gestione delle operazioni di pricing e tassi sui finanziamenti e conti deposito;
 - (ix) Gestione monitoraggio e controllo dei rischi finanziari;
 - (x) Verifica corretta applicazione normativa su attività bancaria e finanziaria e predisposizione dei relativi contratti;
 - (xi) Gestione degli adempimenti di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale ed assistenziale per il personale;
- **Il Servizio Segreteria e affari Generali e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Nota spese e carte di credito aziendali;
 - **La Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Pagamento di dividendi o acconti su dividendi;
 - (ii) Approvazione del progetto di bilancio e delle situazioni patrimoniali infrannuali;
 - (iii) Verifica corretta applicazione normativa su attività bancaria e finanziaria e predisposizione dei relativi contratti;
 - **La Direzione Amministrazione e Controlli e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Pagamento di dividendi o acconti su dividendi;
 - (ii) Approvazione del progetto di bilancio e delle situazioni patrimoniali infrannuali;
 - (iii) Revisione del bilancio, con riferimento ai dati contabili, e della nota integrativa;
 - (iv) Formazione e redazione del bilancio di esercizio, gestione tesoreria e contabilità;
 - (v) Determinazione dell'imponibile, calcolo e versamento delle imposte;

- (vi) Redazione dei report mensili inerenti la contabilità;
- (xii) Gestione e calcolo degli stanziamenti per la corretta previsione dei budget aziendali;
- (vii) Gestione e controllo dei flussi finanziari/pagamenti garanzie;
- (viii) Gestione delle operazioni di pricing e tassi sui finanziamenti e conti deposito;
- **La Direzione Information Technology & Processi (Servizio PMO) e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Gestione e calcolo degli stanziamenti per la corretta previsione dei budget aziendali;
- **La Direzione e Finanza e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Formazione e redazione del bilancio di esercizio, gestione tesoreria e contabilità;
 - (ii) Redazione dei report mensili inerenti la contabilità;
 - (iii) Gestione e calcolo degli stanziamenti per la corretta previsione dei budget aziendali;
 - (iv) Gestione e controllo dei flussi finanziari/pagamenti garanzie.

Al fine di presidiare le Aree ed Attività Sensibili alla potenziale commissione dei reati in esame, la Società dovrà conformarsi ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali dettati dal Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, rispetto delle deleghe, tracciabilità, trasparenza nonché separazione dei doveri;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto della legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- ove la Società dia mandato a soggetti terzi per assisterla nelle fasi di elaborazione delle retribuzioni, di calcolo delle imposte, di predisposizione del bilancio e delle comunicazioni sociali, richiedere che i soggetti terzi rispettino puntualmente i principi contenuti nel Codice Etico e di Condotta;
- non centralizzare le attività di predisposizione e di controllo del bilancio e delle

comunicazioni sociali e impedire che siano gestite da un unico soggetto per più fasi del processo;

- redigere i documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società identificando con chiarezza e completezza le funzioni interessate, i dati e le notizie che le stesse devono fornire; i criteri per le rilevazioni contabili dei fatti aziendali e per la valutazione delle singole poste e prevedendo la trasmissione di dati ed informazioni alla Struttura responsabile della raccolta attraverso un sistema che consenta la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- controllare la completezza e veridicità di tutti i documenti contabili che contengono comunicazioni ai soci e/o a terzi e che contribuiscono alla formazione del bilancio;
- mantenere la tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali incluso il processo decisionale, con riferimento alle attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

In ogni caso, è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e/o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- distribuire, promettere e omaggi e regali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine della Società o comunque non conformi alle specifiche procedure aziendali;

- effettuare promesse di assunzione o assunzioni in favore di soggetti segnalati dall'interlocutore/referente privato.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le eventuali ulteriori previsioni più specifiche contenute nelle procedure aziendali in essere anche ai fini dei processi Sarbanes Oxley (SOX).

d) Operazioni straordinarie ed interventi sul capitale sociale

Con riferimento all'Area in commento, si evidenzia che ogni decisione relativa ad operazioni straordinarie e/o interventi sul capitale è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e dall'assemblea dei soci con il coinvolgimento del Collegio Sindacale. Di conseguenza, la Società ritiene che la presenza del Collegio Sindacale, nella sua funzione di organo di controllo, sia sufficiente a garantire la correttezza e legalità delle operazioni stesse e pertanto l'area non necessita di una procedimentalizzazione a sé stante se non quella, a livello di principi generali, di un pieno e trasparente coinvolgimento di tale organo nel processo deliberativo.

Si individuano più specificatamente le seguenti funzioni aziendali e relative Attività Sensibili potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

- **il Consiglio di Amministrazione e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Gestione operazioni relative al capitale, operazioni straordinarie (fusioni e scissioni);
- **l'Amministratore Delegato e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Gestione operazioni relative al capitale, operazioni straordinarie (fusioni e scissioni);
 - (ii) Accesso a informazioni privilegiate e/o riservate;
- **La Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Gestione operazioni relative al capitale, operazioni straordinarie (fusioni e

scissioni);

- **La Direzione Amministrazione e Controlli e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**

- (i) Gestione operazioni relative al capitale, operazioni straordinarie (fusioni e scissioni).

Al fine di presidiare tale Area alla potenziale commissione dei reati in esame, la Società dovrà conformarsi ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali dettati dal Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, rispetto delle deleghe, tracciabilità, trasparenza nonché separazione dei doveri;
- fornire al Collegio Sindacale un’informativa completa ed esaustiva relativamente all’operazione straordinaria e/o all’intervento sul capitale sociale che si intende eseguire.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto. In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l’Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le eventuali ulteriori previsioni più specifiche contenute nelle procedure aziendali in essere.

- e) **Operazioni intercompany, operazioni con parti correlate e societarie in genere**

Con riferimento all’Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell’analisi delle condotte poste in essere dalla Società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative Attività Sensibili, nell’ambito dell’area indicata, potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

- **L’Amministratore Delegato e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**

- (i) Operazioni societarie in potenziale conflitto di interesse;
- (ii) Gestione delle operazioni inerenti alle attività di *cash pooling*;
- (iii) Gestione rapporti con parti correlate;

- **La Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Operazioni societarie in potenziale conflitto di interesse;
- **La Direzione Amministrazione e Controlli e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Gestione acquisti di beni e servizi;
 - (ii) Gestione delle operazioni inerenti le attività di cash pooling;
 - (iii) Gestione rapporti con parti correlate;
- **La Direzione Marketing e Vendite e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Operazioni societarie in potenziale conflitto di interesse;
 - (ii) Gestione rapporti con parti correlate;
- **La Direzione Tecnologia e Operazioni e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Gestione acquisti di beni e servizi;
- **La Direzione e Finanza e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Gestione delle operazioni inerenti le attività di cash pooling.

Al fine di presidiare le Aree ed Attività Sensibili alla potenziale commissione dei reati in esame, la Società dovrà conformarsi ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali di cui al Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi della trasparenza, tracciabilità e correttezza;
- redigere i contratti e gli accordi intercompany e con parti correlate in forma scritta al fine, tra l'altro, di garantire la definizione ed esplicitazione delle responsabilità, delle attività operative, di controllo e di supervisione, tra i contraenti nonché la definizione e condivisione delle modalità e procedure con

cui viene erogato il servizio;

- pattuire corrispettivi coerenti con le condizioni ed i prezzi di mercato, assicurando la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con le altre società del Gruppo per garantire la sana gestione della Società. In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le eventuali ulteriori previsioni più specifiche contenute nelle procedure aziendali in essere.

f) Rapporti con gli organi di controllo

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla Società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative Attività Sensibili, nell'ambito dell'area indicata, potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

- **il Consiglio di Amministrazione e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Gestione dei contratti di consulenza e della reportistica con il Collegio Sindacale e gli organi di controllo;
 - (ii) Rapporti con il Collegio Sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - (iii) Rapporti con la PA per la richiesta di concessioni amministrative;
 - (iv) Rapporti con la PA: visite ispettive, in particolare con riferimento a Banca d'Italia, IVASS, AGCM, Garante Privacy;
 - (v) Rapporti con la PA per le comunicazioni richieste in adempimento a normative di legge;
- **l'Amministratore Delegato e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Gestione dei contratti di consulenza e della reportistica con il Collegio Sindacale e gli organi di controllo;
 - (ii) Rapporti con il Collegio Sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale

- dei conti;
 - (iii) Rapporti con PA, in particolare Banca d'Italia, IVASS, AGCM, Garante Privacy;
 - (iv) Rapporti con la PA per la richiesta di concessioni amministrative;
 - (v) Rapporti con la PA per le comunicazioni richieste in adempimento a normative di legge;
 - (vi) Predisposizione, tenuta ed archiviazione e verifica della contabilità;
 - (vii) Invio delle periodiche segnalazioni agli Organi di Vigilanza;
- **La Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Rapporti con il Collegio Sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - (ii) Rapporti con la PA per la richiesta di concessioni amministrative;
 - (iii) Rapporti con la PA per le comunicazioni richieste in adempimento a normative di legge;
 - (iv) Rapporti con PA, in particolare Banca d'Italia, IVASS, AGCM, Garante Privacy;
 - (v) Predisposizione, tenuta ed archiviazione e verifica della contabilità;
 - (vi) Invio delle periodiche segnalazioni agli Organi di Vigilanza;
- **La Direzione Amministrazione e Controlli e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Gestione dei contratti di consulenza e della reportistica con il Collegio Sindacale e gli organi di controllo;
 - (ii) Rapporti con il Collegio Sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - (iii) Rapporti con PA, in particolare Banca d'Italia, IVASS, AGCM, Garante Privacy;
 - (iv) Predisposizione, tenuta ed archiviazione e verifica della contabilità;
- **La Direzione Marketing e Vendite e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Rapporti con PA, in particolare Banca d'Italia, IVASS, AGCM, Garante Privacy;
- **La Direzione Risorse Umane e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Rapporti con PA, in particolare Banca d'Italia, IVASS, AGCM, Garante Privacy;
- **La Direzione Rischio e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**

- (i) Rapporti con PA, in particolare Banca d'Italia, IVASS, AGCM, Garante Privacy;
- **La Direzione e Finanza e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Rapporti con PA, in particolare Banca d'Italia, IVASS, AGCM, Garante Privacy.
 - (ii) Predisposizione, tenuta ed archiviazione e verifica della contabilità.

Nell'ambito di tale attività, la Società si conformerà ai seguenti principi di comportamento:

- devono essere puntualmente trasmesse le comunicazioni periodiche agli organi di controllo e tempestivamente riscontrate le richieste/istanze pervenute dagli stessi;
- gli Amministratori e i dipendenti che, a qualunque titolo, siano coinvolti in una richiesta di produzione di documenti o di informazioni da parte degli organi di controllo pongono in essere comportamenti improntati alla massima correttezza e trasparenza e non ostacolano in alcun modo le attività di controllo e/o di revisione;
- i dati ed i documenti devono essere resi disponibili in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere;
- deve essere garantita la tracciabilità di tutto il processo di controllo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali mediante la sistematica formalizzazione e verbalizzazione delle attività di verifica e controllo del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e del Collegio Sindacale e la verifica e conservazione delle dichiarazioni di supporto inerenti ai contenuti dei documenti contabili rilasciati al soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ciascuna funzione aziendale è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione formalmente prodotta e/o consegnata agli organi di controllo, ivi inclusa quella trasmessa in via elettronica.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini

del Decreto e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli organi di controllo in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- promettere o versare somme di denaro ai membri del Collegio Sindacale e/o al soggetto incaricato della revisione legale dei conti con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società;
- evitare il conferimento o la semplice promessa del conferimento di incarichi alle società di revisione o ai suoi membri in potenziale conflitto di interessi con la funzione dalla stessa incaricata della revisione contabile o tale da influenzare illecitamente il giudizio o la condotta della società di revisione stessa.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le eventuali ulteriori previsioni più specifiche contenute nelle procedure aziendali in essere.

5. Reati tributari

Il D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 (recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*"), convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, e il D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*" hanno introdotto tra i reati presupposto rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 alcuni illeciti tributari previsti dal D. Lgs. 74/2000, accogliendo, pertanto, le istanze sollevate dalla giurisprudenza di colmare un vuoto di tutela relativamente agli interessi dell'erario.

Sulla scia di tale assunto e nel recepimento (e attuazione) della Direttiva UE n. 2017/1371, si è quindi ampliato il catalogo dei reati 231 con l'introduzione dell'art. 25-

quinqüesdecies all'interno del Decreto. Nello specifico, la norma prevede:

- al comma 1, la punibilità per illeciti che, *ratione personae*, possono essere commessi da chiunque sia tenuto al versamento di imposte sul reddito o sul valore aggiunto
- al comma 1-bis, per reati tributari concernenti l'evasione dell'IVA per importo complessivo non inferiore ai 10 milioni di Euro, ove il reato medesimo abbia i caratteri della transnazionalità.

Quale pena principale, obbligatoria e autonoma, oltre a quelle già previste in relazione alla commissione delle singole fattispecie di reato, viene altresì applicata all'ente o alla società condannata la confisca (diretta o per equivalente) del prezzo o del profitto della condotta illecita.

A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'art. 12-bis del D. Lgs. 74/2000 (che trova applicazione unitamente all'art. 19 del D. Lgs. 231/2001), in ipotesi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., può essere altresì applicata la confisca per "sproporzione", con ciò intendendo tutti quei beni di cui il condannato risulta essere titolare (anche in via indiretta) e di cui non sia in grado di giustificare la legittima provenienza, fatti salvi gli eventuali diritti esistenti in capo a persone estranee al reato.

5.1. Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-*quinqüesdecies* co. 1 del Decreto

Si riportano di seguito le condotte potenzialmente rilevanti ai sensi dell'art. 25-*quinqüesdecies*, comma 1 del Decreto.

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D. Lgs. 74/2000)

Il delitto in esame punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, in una delle dichiarazioni relative alle imposte menzionate indica elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Nonostante il reato in esame preveda la punibilità per "chiunque" attui una dichiarazione fraudolenta, l'illecito di cui art. 2 del D. Lgs. 74/2000 risulta essere un

“reato proprio”, in ragione del fatto che può concretamente essere commesso unicamente da soggetti tenuti ad obblighi dichiarativi e liquidativi ai fini fiscali.

Inoltre, si considera consumato nel momento in cui la dichiarazione relativa alle imposte sul reddito o sull’IVA viene concretamente presentata all’amministrazione finanziaria.

Il reato in esame ha necessariamente una struttura bifasica, delineandosi, a titolo esemplificativo:

- una prima fase in cui si verifica una condotta preparatoria alla commissione del reato, quale l’acquisizione o emissione di fatture per operazioni inesistenti;
- una seconda fase che in cui avviene la registrazione all’interno dei documenti contabili di una fattura per la prestazione medesima.

Sul tema, tuttavia, si evidenzia come l’utilizzo di fatture non risulta l’unica modalità commissione del reato, ma può altresì configurarsi il delitto in esame nell’ipotesi in cui la Società si avvalga di “altri documenti”, con ciò intendendo ulteriori documenti aventi valore probatorio analogo in base alle norme tributarie, potendo assumere pertanto rilievo – a titolo esemplificativo – anche ricevute fiscali, note di credito, documenti di trasporto.

Ulteriore elemento costitutivo risiede nell’elemento dell’inesistenza dell’operazione registrata, che può essere ravvisata nelle ipotesi di:

- inesistenza oggettiva, che si concretizza ove la fattura si riferisca a operazioni mai effettuate (inesistenza assoluta), ovvero realizzata solo parzialmente, con ciò intendo prestazioni che indichino un corrispettivo maggiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto;
- inesistenza soggettiva, integrata nel caso in cui le operazioni intercorrono tra soggetti diversi da quelli indicati nella fattura o in altro documento, con specifico riferimento all’interposizione fittizia.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti può configurarsi nell’ipotesi in cui vengano emesse fatture per forniture di beni e servizi non erogati o erogati solo parzialmente, permettendo alla

Società di annoverare nei registri contabili passività totalmente o parzialmente inesistenti.

In particolare, alla luce delle attività sociali, possibili modalità di commissione del delitto possono consistere in fatturazioni per operazioni di sponsorizzazione non concretamente attuate, ovvero per spese di consulenza o fornitura, anche nei confronti della Controllante, non sostenute o sostenute per entità quantitativamente minori.

Analogamente, ipotesi di dichiarazione fraudolenta possono altresì concretizzarsi nell'ipotesi in cui le operazioni si riferiscano a soggetti differenti da quelli indicati in fattura, ove tale condotta sia posta in essere al fine di evitare il versamento di imposte.

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e raggiri (art. 3 D. Lgs. 74/2000)

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e raggiri sanziona l'ente o la società che, compiendo operazioni oggettivamente o soggettivamente false, avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi di frodolenti che possano ostacolare gli accertamenti o indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica all'interno delle dichiarazioni sui redditi o relative al valore aggiunto:

- attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo;
- elementi passivi fittizi;
- crediti o ritenute fittizi.

Ad ogni modo, il delitto in esame si configura unicamente ove ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:

- l'imposta evasa, per taluna delle singole imposte, è superiore a € 30.000,00;
- l'ammontare complessivo degli attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli attivi indicati in dichiarazione o, in ogni caso, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta sia superiore al 5% percento dell'ammontare dell'imposta medesima o, comunque, entro € 300.000,00.

Il delitto dichiarativo in esame si pone a completamento delle condotte fraudolente di cui all'art. 2 del D. Lgs. 74/2000, sanzionando penalmente tutte quelle fattispecie

idonee a frodare gli interessi erariali che siano poste in essere mediante ulteriori e differenti modalità che non consistano nell'utilizzo di fatture o di altri documenti aventi una rilevanza ai fini fiscali.

Ai fini dell'applicazione del reato in esame, e delle conseguenti ipotesi sanzionatorie, il comma 3 dell'art. 3 del D. Lgs. 74/2000 chiarisce come non costituiscano mezzi fraudolenti *“la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli real”*, tracciando in tal senso una netta differenziazione tra il delitto in oggetto e l'illecito di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del D. Lgs. 74/2000.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato

Sulla base di quanto sopra riportato e delle previsioni di cui all'art. 3 del D. Lgs. 74/2000, integrano il reato in esame:

- il compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, con ciò intendendo, a titolo esemplificativo, la sottoscrizione di contratti per operazioni inesistenti sotto il profilo economico, ovvero riferite a soggetti diversi da quelli con cui il contratto è stipulato, ove tale condotta sia posta in essere con finalità fraudolente;
- l'utilizzo di documenti falsi, tra i quali possono essere annoverati perizie tecniche o attestati di varia natura acquisiti al fine di beneficiare di crediti d'imposta o di iperammortamenti previsti dalle disposizioni tributarie;
- il ricorso ad altri mezzi fraudolenti, quali, a titolo esemplificativo, un mendace e fraudolento utilizzo dei sistemi informatici della Società per la tenuta della contabilità, al fine di trarre in inganno l'amministrazione finanziaria.

Fermo il compimento di tali condotte, ai fini delle configurabilità del delitto di cui all'art. 3 D. Lgs. 74/2000, è necessaria la presentazione della dichiarazione all'amministrazione finanziaria, ovvero la tenuta e archiviazione di tali documenti ai fini di prova nei confronti della medesima, non potendosi configurare l'ipotesi di dichiarazione infedele mediante artifici e raggiri senza l'evasione dell'imposta e, in aggiunta, la frode deve superare le soglie dimensionali previste dall'art. 3, comma 1, D. Lgs. 74/2000.

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D. Lgs. 74/2000)

Il reato prevede la punibilità di chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per il periodo d'imposta, è inferiore ad euro centomila, la sanzione è applicata in misura ridotta.

A differenza dei delitti sopra elencati, che si considerano commessi nel momento di registrazione delle fatture all'interno dei documenti contabili, l'illecito in esame ha una natura istantanea – e di condotta –, a nulla rilevando, ai fini dell'integrazione della fattispecie, il successivo utilizzo della fattura da parte di un terzo.

Risultando il dolo specifico di consentire a terzi l'evasione un elemento costitutivo della fattispecie, il delitto non ricorre ove l'emissione di fatture o altri documenti sia preordinata all'ottenimento di vantaggi, anche fiscali, per la società emittente.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato

Poiché ai fini della configurabilità di una responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01 è necessario che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio della stessa, il delitto in esame potrebbe configurarsi ove dal riconoscimento di una remunerazione (anche indiretta) da parte di soggetti terzi, ai fini della emissione di fatture per operazioni inesistenti.

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D. Lgs. 74/2000)

Salvo che il fatto non costituisca un reato più grave, la norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato

Il reato in esame potrebbe essere integrato mediante la distruzione dei registri IT nei quali sono registrate le fatture e gli altri documenti con valore contabile, ovvero

mediante la tenuta di registri “occultati”, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D. Lgs. 74/2000)

Il reato prevede la punibilità di chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva (se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila, la pena è aumentata).

La norma punisce altresì chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi passivi fittizi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila (se tale ammontare è superiore ad euro duecentomila, la pena è aumentata).

Ai fini della commissione del reato in esame, non risulta necessaria la sussistenza di una procedura di riscossione in atto e, pertanto, il momento commissivo è individuato nel momento in cui viene posta in essere una qualsiasi disposizione del patrimonio aziendale tesa a mettere in pericolo l'adempimento di un obbligo tributario.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione dei reati

Il reato in esame potrebbe essere commesso mediante l'alienazione simulata o relativa di beni della Società, con ciò intendendo la cessione in tutto o in parte di beni appartenenti al complesso aziendale, ovvero mediante interposizione fittizia, che potrebbe verificarsi in ipotesi di trasferimento solo apparente di risorse aziendali a terze parti, al fine di sottrarre le medesime da eventuali procedure di riscossione coattiva.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 25-*quinquiesdecies* del Decreto, qualora, in seguito alla commissione dei reati tributari sopra elencati, fosse accertato il conseguimento da parte dell'ente di un profitto di rilevante entità, la sanzione

pecuniaria applicata risulterebbe aumentata di un terzo.

5.2. Le fattispecie di reato di cui all'art. 25-*quinqüesdecies*, comma 1-bis

Le ipotesi di reato di cui all'art. 25-*quinqüesdecies*, comma 1-bis del Decreto sanzionano l'ente o la società nell'ipotesi in cui i medesimi siano compiuti:

- nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri; nonché
- al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a € 10.000.000,00.

Si precisa, rispetto a quanto rappresentato, come la formulazione della norma lasci intendere come l'evasione IVA debba essere valutata non già in capo al singolo contribuente, bensì debba essere computata avendo riguardo all'effetto complessivo generatosi in capo ai singoli soggetti partecipanti al "*sistema fraudolento transfrontaliero*".

Alla luce di tali considerazioni, la probabilità di commissione dei reati di seguito riportati appare remota, in considerazione del limitato volume di operazioni transfrontaliere poste in essere dalla Società, riferibili, in aggiunta, a una pluralità di parti.

Ad ogni modo, la Società, con riferimento all'area in esame, richiede il rispetto delle previsioni e dei divieti dettati dal presente Modello e dalle procedure aziendali vigenti a quanti svolgano attività riferibili alle attività, direttamente o indirettamente, con rilevanza transfrontaliera.

- Dichiarazione infedele (art. 4 del D. Lgs. 75/2020)

Il delitto in esame si configura nell'ipotesi in cui, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto (ovvero sui redditi), vengano indicati nella relativa dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, ove congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a € 100.000,00;
- l'ammontare complessivo degli elementi sottratti a imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore a €

2.000.000,00.

Ai fini della configurazione del reato di dichiarazione infedele, non si tiene in considerazione l'eventuale non corretta classificazione della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri applicati risultano in ogni caso indicati nel bilancio, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza e della non deducibilità di elementi passivi reali.

Da ultimo, al di fuori delle ipotesi sopra riportate, l'art. 4 del D. Lgs. 74/2000 esclude la punibilità del contribuente nell'ipotesi in cui le valutazioni complessivamente considerate ai fini del computo degli elementi attivi e passivi differiscano in misura inferiore al 10% da quelle corrette.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato

In primo luogo, va evidenziato come il delitto in esame risulti un reato:

- proprio, potendo risultare integrata la fattispecie unicamente da quanti siano tenuti al versamento delle imposte sul valore aggiunto e sui redditi;
- istantaneo, risultando integrato nel momento di presentazione di una dichiarazione non veritiera.

Più specificatamente, al fine di costituire un presupposto ai fini della responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01, il delitto deve essere commesso *“al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto”*, essendo conseguentemente necessario il dolo specifico alla realizzazione dell'illecito.

In secondo luogo, come espressamente disposto dall'art. 25-*quinqüesdecies* comma 1-*bis* del Decreto, l'imposta evasa deve essere complessivamente superiore ai € 10 milioni, da computarsi con riferimento al sistema fraudolento transfrontaliero volto all'evasione dell'imposta medesima.

Infatti, la circostanza che il sistema fraudolento sia transfrontaliero, unitamente al superamento della soglia indicata, è preconditione ai fini della rilevanza del delitto ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 231/01.

Da ultimo, rispetto alle possibili modalità di configurazione di una responsabilità in capo alla Società ai sensi del Decreto, risulta altresì necessario che il delitto inerisca a *“sistemi fraudolenti transfrontalieri”*.

Sul tema, si evidenzia che l'art. 4 del D. Lgs. 74/2000 non fa in ogni caso riferimento a condotte fraudolente, in ragione del fatto che, al ricorrere delle stesse, sarebbero alternativamente integrati i reati di cui agli artt. 2 e 3 del menzionato decreto.

Sulla base delle considerazioni esposte, il delitto di dichiarazione infedele risulta ipotizzabile ove l'ingannevolezza attenga alla catena di operazioni in cui la condotta si inserisce, in quanto, nel caso si riferisca alla condotta stessa, sarebbero integrati i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ovvero di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici o raggiri.

- Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/200)

Il delitto in esame sanziona penalmente chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, pur essendovi obbligato, non presenta le relative dichiarazioni, ove l'imposta evasa, con riferimento alla singola imposta, sia superiore a € 50.000,00.

È sanzionato altresì il sostituto di imposta che ometta la presentazione della relativa dichiarazione nell'ipotesi in cui l'ammontare delle ritenute non versate sia superiore a € 50.000,00.

Da ultimo, la norma in esame esclude espressamente a punibilità del soggetto che presenti la dichiarazione (sui redditi) o sul valore aggiunto entro 90 giorni dalla scadenza del termine, ovvero presenti una dichiarazione non sottoscritta o non redatta su un modello non conforme.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato

Per quanto attiene alla rilevanza ai fini 231/01, si rinvia alle considerazioni svolte con riferimento al delitto di dichiarazione infedele.

In tal senso, si evidenzia come sia necessario che la condotta di omessa presentazione delle imposte sia connessa al territorio di due o più Stati dell'Unione Europea e si inserisca all'interno di sistemi transfrontalieri volti a ottenere indebiti vantaggi dal sistema comune dell'IVA, superando la soglia di materialità complessiva di € 10 milioni di imposta evasa.

Rientrano in tale ipotesi, a titolo esemplificativo, le ipotesi di esterovestizione di società – appositamente create al fine di evadere le imposte – riconducibili a un ente

o a una società tenuta al versamento dell'IVA sul territorio della Repubblica.

- Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. 74/2000)

È sanzionato ai sensi del delitto in esame il soggetto che non versi le somme dovute a titolo d'imposta, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti.

Rispetto alla definizione di credito "non spettante", rientrano all'interno della medesima unicamente quei crediti che non siano utilizzabili (o non più utilizzabili), per una qualsivoglia ragione di natura normativa all'interno del modello F24.

Diversamente, è considerato inesistente il credito artificialmente ricostruito o rappresentato, configurandosi una rappresentazione mendace della realtà (ad esempio, crediti derivanti da una condizione sospensiva non ancora verificatasi).

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione dei reati

Rispetto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia a quanto già esposto con riferimento ai delitti di omessa dichiarazione e di dichiarazione infedele.

5.3. Aree ed Attività sensibili al rischio che vengano commessi reati tributari

Con riferimento all'area in commento, la Società ribadisce l'importanza di osservare ogni previsione normativa rilevante in ambito tributario e di diffondere all'interno della realtà aziendale i principi della cultura della legalità.

Più in particolare, le Aree Sensibili risultano suddivisibili nelle categorie:

- a) Gestione della fiscalità, con ciò intendendo le attività aziendali di diretta rilevanza ai fini fiscali;
- b) I processi a rischio indiretto, che non includono attività di natura fiscale, ma che possono in ogni caso avere riflessi sul piano tributario.

Con riferimento all'Area **sub a)**, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle attività e processi propri della Banca, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative Attività Sensibili, nell'ambito dell'area indicata, potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

- **il Consiglio di Amministrazione e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**

- (i) Pagamento di dividendi o acconti su dividendi;
 - (ii) Approvazione del progetto di bilancio e delle situazioni patrimoniali infrannuali;
 - (iii) Gestione delle attività relative al capitale, quali operazioni straordinarie (fusioni e scissioni);
 - (iv) Elaborazione e approvazione delle politiche retributive della Società;
- **L'Amministratore Delegato e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Approvazione del progetto di bilancio e delle situazioni patrimoniali infrannuali;
 - (ii) Revisione del bilancio, con riferimento ai dati contabili, e della nota integrativa;
 - (iii) Formazione e redazione del bilancio di esercizio, gestione tesoreria e contabilità;
 - (iv) Gestione delle attività relative al capitale, quali operazioni straordinarie (fusioni e scissioni);
 - (v) Redazione dei report mensili inerenti alla contabilità;
 - (vi) Gestione delle attività di reporting verso autorità di vigilanza e altri enti pubblici per quanto attiene a profili di bilancio e fiscali;
 - (vii) Gestione degli adempimenti di carattere fiscale;
 - (viii) Gestione degli adempimenti di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale ed assistenziale per il personale;
- **La Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Pagamento di dividendi o acconti su dividendi;
 - (ii) Approvazione del progetto di bilancio e delle situazioni patrimoniali infrannuali;
 - (iii) Gestione delle attività relative al capitale, quali operazioni straordinarie (fusioni o scissioni);
- **La Direzione Amministrazione e Controlli e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Pagamento di dividendi o acconti su dividendi;
 - (ii) Approvazione del progetto di bilancio e delle situazioni patrimoniali infrannuali;
 - (iii) Revisione del bilancio, con riferimento ai dati contabili, e della nota

- integrativa;
- (iv) Formazione e redazione del bilancio di esercizio, gestione tesoreria e contabilità;
 - (v) Gestione delle attività relative al capitale, quali operazioni straordinarie (fusioni o scissioni);
 - (vi) Determinazione dell'imponibile, calcolo e versamento delle imposte;
 - (vii) Redazione dei report mensili inerenti alla contabilità;
- **La Direzione Information Technology & Processi (Servizio PMO) e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Gestione e calcolo degli stanziamenti per la corretta previsione dei budget aziendali;
 - (ii) Gestione degli applicativi informatici volti alla registrazione e conservazione dei documenti aventi valore sul piano fiscale;
 - **La Direzione e Finanza e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Formazione e redazione del bilancio di esercizio, gestione tesoreria e contabilità;
 - (ii) Redazione dei report mensili inerenti alla contabilità;
 - **la Direzione Risorse Umane e ogni altra funzione aziendale/Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Elaborazione delle politiche retributive della Società;
 - (ii) Gestione degli adempimenti di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale ed assistenziale per il personale;
 - (iii) Gestione degli adempimenti di carattere fiscale e previdenziale per quanto attiene ai dipendenti espatriati di cittadinanza italiana.

Nell'ambito di tale attività, la Società si conformerà ai seguenti principi di comportamento:

- improntare la propria condotta ai principi generali dettati dal Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, rispetto delle deleghe, tracciabilità, trasparenza nonché separazione dei ruoli e delle responsabilità;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto della legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione

veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- provvedere tempestivamente, secondo i termini di legge, al pagamento delle imposte dovute coerentemente con le risultanze delle dichiarazioni presentate;
- tenere un comportamento coerente con le procedure e istruzioni interne nell'ambito delle attività di determinazione delle imposte, nonché di successiva liquidazione delle medesime;
- definire e mantenere un processo di fatturazione attiva e passiva coerente con le previsioni normative applicabili e improntato ai principi di trasparenza, tracciabilità e correttezza;
- ove la Società dia mandato a soggetti terzi per assisterla nelle fasi di elaborazione delle retribuzioni, di calcolo delle imposte, di predisposizione del bilancio e delle comunicazioni sociali, richiedere che i soggetti terzi rispettino puntualmente i principi contenuti nel Codice Etico e di Condotta;
- non centralizzare le attività di predisposizione e di controllo del bilancio e delle comunicazioni sociali e impedire che siano gestite da un unico soggetto per più fasi del processo;
- redigere i documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società identificando con chiarezza e completezza le funzioni interessate, i dati e le notizie che le stesse devono fornire; i criteri per le rilevazioni contabili dei fatti aziendali e per la valutazione delle singole poste e prevedendo la trasmissione di dati ed informazioni alla Struttura responsabile della raccolta attraverso un sistema che consenta la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- controllare la completezza e veridicità di tutti i documenti contabili che contengono comunicazioni ai soci e/o a terzi e che contribuiscono alla formazione del bilancio;
- mantenere la tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali incluso il processo decisionale, con riferimento alle attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- definire per iscritto e nel pieno rispetto delle politiche e procedure tempo per tempo vigenti, nonché, ove applicabili, dei contratti collettivi nazionali di settore, le remunerazioni spettanti al personale della Società, tracciando ogni compenso, anche aggiuntivo e legato a risultati conseguiti, erogato al personale, al fine di assicurare la tracciabilità e correttezza del processo di liquidazione delle imposte dei soggetti per i

quali la Società risulti sostituto di imposta;

- nell'ambito delle operazioni relative al capitale, fornire al Collegio Sindacale un'informativa completa ed esaustiva relativamente all'operazione straordinaria e/o all'intervento sul capitale sociale che si intende eseguire.

Viene inoltre fatto esplicito divieto, nell'ambito dell'Area in esame, di:

- produrre dati e documenti con valore fiscale fittizi o comunque non rispondenti al vero, con particolare riferimento a documenti concernenti operazioni simulate sia sotto il profilo oggettivo, che soggettivo;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e/o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Con riferimento all'Area sub **b)** – concernente, più specificatamente, i processi a rischio indiretto, con ciò intendendo quelle attività che possono assumere una valenza prodromica alla commissione di reati tributari –, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle attività e processi propri della società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative Attività Sensibili, potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

- **L'Amministratore Delegato e ogni altra funzione aziendale/Direzione interessata per le attività ivi svolte:**
 - (i) Gestione dei rapporti con fornitori e/o Partner commerciali;
 - (ii) Gestione dei rapporti con l'agenzia che si occupa del marketing;
 - (iii) Gestione degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, dei dealers e dei procacciatori d'affari e del recupero crediti;
 - (iv) Gestione omaggi e delle spese promozionali;
 - (v) Gestione delle sponsorizzazioni;
- **La Direzione Amministrazione e Controlli e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Gestione e calcolo degli stanziamenti per la corretta previsione dei budget aziendali;
 - (ii) Gestione e controllo dei flussi finanziari/pagamenti garanzie;

- (iii) Gestione delle operazioni di pricing e tassi sui finanziamenti e conti deposito;
 - (iv) Attività di reporting verso Banca d'Italia e altri enti pubblici per quanto attiene a profili di bilancio e fiscali;
 - (v) Gestione dei rapporti con fornitori e/o Partner commerciali;
 - (vi) Gestione degli omaggi e delle spese promozionali;
 - (vii) Gestione delle sponsorizzazioni.
- **La Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Gestione omaggi e delle spese promozionali;
 - (ii) Gestione delle sponsorizzazioni;
 - (iii) Gestione dei consulenti e fornitori;
 - (iv) Gestione e corresponsione delle spese relative ai contenziosi;
 - **La Direzione Marketing e ogni altra funzione aziendale/Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) definizione del concept di prodotto e del relativo pricing;
 - (ii) gestione delle attività di definizione del business plan e dei budget aziendali, sia a consuntivo che previsionale;
 - (iii) gestione delle attività di remunerazione e incentivazione della rete commerciale interna ed esterna;
 - (iv) gestione delle attività di erogazione dei servizi di formazione alle reti commerciali esterne;
 - **La Direzione Vendite e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Gestione dei rapporti con fornitori e/o Partner commerciali;
 - (ii) Gestione degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, dei dealers e dei procacciatori d'affari e del recupero crediti;
 - (iii) gestione delle attività di remunerazione e incentivazione della rete commerciale interna ed esterna;
 - **Il Servizio Segreteria e affari Generali e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (iv) Nota spese e carte di credito aziendali;
 - (i) Gestione omaggi e delle spese promozionali;
 - (i) Gestione delle sponsorizzazioni;
 - **La Direzione Finanza e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per**

le seguenti attività ivi svolte:

- (i) Gestione e calcolo degli stanziamenti per la corretta previsione dei budget aziendali;
 - (ii) Gestione delle attività di fatturazione per i servizi resi, anche nei confronti di società facenti parte del Gruppo;
 - (iii) Gestione e controllo dei flussi finanziari/pagamenti garanzie;
 - (iv) Gestione delle attività di cartolarizzazione dei crediti della Società;
- **La Direzione Information Technology & Processi (Servizio PMO) e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) gestione dei fornitori e/o dei partner commerciali, con particolare riferimento alle attività di certificazione e anagrafica dei fornitori;
 - (ii) emissione degli ordini di acquisto di beni e servizi;
 - (iii) gestione delle autovetture aziendali.
 - **la Direzione Risorse Umane e ogni altra funzione aziendale/Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) gestione dei rapporti con i fornitori;
 - (ii) gestione dei rapporti con i consulenti.

Con riferimento all'Area in esame, la Società richiede il rispetto dei principi e delle previsioni di seguito riportate:

- improntare la propria condotta ai principi generali dettati dal Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, rispetto delle deleghe, tracciabilità, trasparenza nonché separazione dei ruoli e delle responsabilità;
- con riferimento alla gestione dei rapporti con i consulenti, rispettare, per quanto qui applicabili, i principi, le previsioni e i limiti riportati al precedente paragrafo 2.1.2.3. denominato "*Consulenze e mandati, sia in generale sia con particolare riferimento all'affidamento di incarichi a personale della Pubblica Amministrazione o consulenti esterni collegati alla Pubblica Amministrazione*";
- per quanto attiene alla gestione delle sponsorizzazioni e degli omaggi, la Società rispetta e richiede ai Destinatari di rispettare i principi e le previsioni già riportate al paragrafo 2.1.2.3. denominato "*Gestione di liberalità, sponsorizzazioni e omaggi*";
- verificare che i fornitori abbiano le capacità per effettuare o fornire i beni e i servizi richiesti, valutando nel continuo la conformità normativa e assicurando che gli stessi soddisfino i requisiti tecnici, legali e fiscali;

- deve essere altresì verificata l'effettività, la quantità e la qualità dei servizi resi, coerentemente con le condizioni poste dalla Società all'interno dei contratti di acquisto e fornitura dei servizi e degli eventuali *service level agreement (SLA)* definiti;
- conservare la documentazione volta ad attestare l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte della Società, dei clienti, dei fornitori, agenti, partner commerciali e/o dei consulenti;
- nella gestione degli incassi e dei pagamenti, verificare la coerenza tra il soggetto che ha erogato/ricevuto la prestazione ed il soggetto che effettua/riceve il pagamento;
- effettuare verifiche e controlli sulle note spese presentate dai Destinatari, coerentemente con le procedure e i presidi aziendali in essere;
- assicurare un processo di autorizzazione alle spese basato su una precisa definizione delle deleghe e che sia coerente con i principi di tracciabilità, trasparenza e segregazione dei compiti e delle responsabilità;
- deve essere garantita la tracciabilità dei flussi finanziari e del sistema di pagamenti, sia in termini documentali - mediante la sistematica formalizzazione e archiviazione delle risultanze dei pagamenti -, sia in termini di formalizzazione di processo decisionale relativo agli acquisiti di beni e dei servizi;
- controllare che tutte le spese effettuate abbiano un giustificativo sia sotto il profilo formale che sostanziale;
- nella definizione e approvazione di nuovi prodotti, analizzare e documentare adeguatamente i potenziali impatti degli stessi e del relativo pricing sul piano contabile, di bilancio e fiscale.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le eventuali ulteriori previsioni più specifiche contenute nelle procedure aziendali in essere.

6. Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

L'art. 25-septies è stato inserito nel D. Lgs. 231/2001 dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, per poi essere modificato dall'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Nell'attuale formulazione, l'art. 25-septies prevede quindi che i seguenti reati, ove posti in essere dai Destinatari del Modello Organizzativo nell'interesse o a vantaggio della Società, possano determinare una responsabilità per la Società.

- Omicidio colposo (art. 589 codice penale).

Commette il delitto in esame chiunque cagiona per colpa la morte di una persona con condotte poste in essere in violazione dell'art. 55, comma 2, del D. Lgs. 81/2008, attuativo della delega di cui alla Legge n. 123/2007, e comunque con condotte in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

- Lesioni personali colpose (art. 590 comma 3 codice penale)

Tale norma sanziona chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione dei reati in commento

Si configurano i reati in esame quando la morte o la lesione grave o gravissima siano state causate, colposamente, dalla violazione della normativa volta a prevenire gli infortuni sul lavoro. Non è quindi sufficiente che venga rilevata un'omissione in tal senso, ma deve essere accertato che tale infrazione ha direttamente reso possibile l'evento, che non si sarebbe verificato qualora la cautela richiesta dalla legge fosse stata posta in essere.

Si tratta di reati colposi nei quali l'elemento soggettivo della colpa è dato dall'inosservanza delle norme precauzionali specificamente individuate e previste dal legislatore nella normativa di riferimento. Il grado di diligenza richiesto è quello della prevenzione della situazione pericolosa prevedibile.

Soggetto attivo del reato è l'alta amministrazione nella sua qualità di datore di lavoro ovvero il soggetto delegato ai sensi di legge.

6.1. Aree ed Attività sensibili al rischio che vengano commessi reati in materia di salute sicurezza sui luoghi di lavoro

In merito alle ipotesi delittuose in esame, la Società sottolinea l'importanza che venga diffusa al proprio interno la cultura dell'assoluto perseguimento della legalità, della correttezza e del pieno rispetto delle norme antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Si elencano le principali Aree Sensibili identificate con riferimento ai reati in materia

di sicurezza sui luoghi di lavoro:

- a) Attività presso gli uffici della Società e gestione e prevenzione dei tipici rischi d'ufficio;
- b) Gestione della sicurezza sul luogo di lavoro in qualità di "datore di lavoro";
- c) Gestione degli immobili e dei beni aziendali;
- d) Gestione attività di formazione e sicurezza.

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla Società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative Attività Sensibili, nell'ambito dell'area indicata, potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

- **il Consiglio di Amministrazione e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**

- (i) Adempimenti di legge derivanti dalla qualifica di "datore di lavoro";

- **l'Amministratore Delegato e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**

- (i) Sviluppo immobiliare, gestione degli immobili della Banca, sviluppo commerciale (filiali);
- (ii) Gestione auto aziendali;
- (iii) Adempimenti di legge derivanti dalla qualifica di "datore di lavoro";
- (iv) Gestione della sicurezza presso la sede sociale;
- (v) Gestione dell'informazione e formazione del personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro rispetto ad ogni ufficio/reparto/dipartimento aziendale;
- (vi) Gestione delle emergenze;
- (vii) RSPP: per la parte di competenza, gestione della sicurezza presso la sede sociale e adempimento degli obblighi derivanti dalla sua funzione;
- (viii) Gestione interventi necessari per il rispetto della normativa sulla sicurezza;
- (ix) Gestione comunicazione agli organi preposti in materia di sicurezza sul lavoro;
- (x) Gestione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

- **La Direzione Information Technology & Processi e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**

- (i) Sviluppo immobiliare, gestione degli immobili della Banca, sviluppo commerciale (filiali);
- (ii) Adempimenti di legge derivanti dalla qualifica di "datore di lavoro";
- (iii) Gestione della sicurezza presso la sede sociale;
- (iv) Gestione dell'informazione e formazione del personale in materia di salute e

- sicurezza sul lavoro rispetto ad ogni ufficio/reparto/dipartimento aziendale;
- (v) Gestione delle emergenze;
 - (vi) RSPP: per la parte di competenza, gestione della sicurezza presso la sede sociale e adempimento degli obblighi derivanti dalla sua funzione;
 - (vii) Gestione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.

Nella predisposizione delle procedure in materia di prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro la Società ed i suoi consulenti hanno tenuto in debita considerazione le previsioni dettate dal D. Lgs. 81/2008.

In particolare, l'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, rubricato "*Modelli di organizzazione e gestione*", dispone che il modello organizzativo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità della Società, deve essere adottato ed efficacemente attuato in maniera tale da:

1. assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
 - a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
 - b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
 - c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
 - e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 - f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
 - g) all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
 - h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
2. prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività elencate al precedente punto 1;
3. prevedere, in relazione alla natura, alle dimensioni dell'ente e all'attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari

per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio; nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;

4. prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

La Società rispetta, in maniera dinamica e costante, tutti gli obblighi di legge in materia di normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, conformandosi, da ultimo, alle previsioni contenute nel D.Lgs. 81/2008.

In particolare la politica per la salute e sicurezza sul lavoro è stata definita da tempo e ben prima dell'introduzione del D.Lgs. 81/2008 ed è stata documentata dal vertice aziendale nell'ambito della politica generale della Società.

Essa ha determinato la direzione, i principi d'azione e i risultati a cui tendere, esprimendo l'impegno del vertice aziendale nel promuovere nel personale la conoscenza degli obiettivi, la consapevolezza dei risultati a cui tendere, l'accettazione delle responsabilità e le motivazioni.

La politica aziendale, in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha evidenziato:

- l'impegno dell'azienda ad adottare procedure e misure di igiene industriale attraverso l'effettiva e non solo formale consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
- l'orientamento verso le azioni preventive tramite il monitoraggio e l'esame periodico delle situazioni di potenziale rischio;
- l'obiettivo del miglioramento continuo tramite la partecipazione di tutti i dipendenti attraverso la diffusione delle informazioni pertinenti e la circolazione di comunicazioni in tutti i livelli.

Nell'ambito di tali Attività Sensibili, la Società seguirà, inoltre, i seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali dettati dal Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza e trasparenza e tracciabilità;
- monitorare costantemente la politica per la salute e la sicurezza sul lavoro e, di conseguenza, revisionare prontamente il relativo sistema di gestione al mutare delle

condizioni di rischio, predisponendo idonee misure di prevenzione e protezione e assicurando il costante aggiornamento dei presidi elaborati dalla Società alle vigenti disposizioni legislative;

- assicurare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoratore sui luoghi di lavoro, osservando le misure generali di tutela e valutando scrupolosamente il rispetto degli standard tecnico-strutturali relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- in caso di coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto e di impegno al suo rispetto;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli enti preposti al controllo in occasione di ispezioni;
- effettuare tutte le necessarie attività di natura organizzativa (quali la gestione delle emergenze, del primo soccorso, degli appalti, delle riunioni periodiche di sicurezza, delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), di sorveglianza sanitaria, di informazione e formazione dei lavoratori, e di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori. In aggiunta a quanto precede, andranno altresì acquisite tutte le documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- favorire e promuovere la formazione interna relativa ai rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, procedure primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
- curare il rispetto delle normative in tema di salute e sicurezza nei contratti di appalto ed in caso di associazioni temporanee di imprese e partecipazione a consorzi;
- verificare che il Personale osservi le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dai responsabili delle funzioni coinvolte e utilizzi correttamente i macchinari, le apparecchiature, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza e le altre attrezzature di lavoro;
- affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle policy e procedure aziendali.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le eventuali ulteriori previsioni più specifiche contenute nelle procedure aziendali in essere.

7. Reati contro l'industria, il commercio e delitti in materi di violazione del diritto di autore

7.1. L'art. 25-bis.1 del Decreto

Di seguito vengono indicati i reati che, in considerazione dell'attività svolta da Santander Consumer Bank, sono stati valutati come di possibile commissione e che, se ciò si verificasse, al ricorrere degli altri presupposti previsti dal D. Lgs. 231/2001, potrebbero generare una responsabilità in capo alla Banca.

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)

La norma punisce chiunque, con lo scopo di ostacolare o rendere difficoltoso l'esercizio di un'industria o di un commercio, pone in essere una condotta turbativa attraverso violenza sulle cose o uso di mezzi fraudolenti.

Qualora non costituiscano reato più grave, sono rilevanti ai fini di tale norma le condotte di violenza sulle cose, nel senso di danneggiamento o trasformazione, ovvero l'uso di mezzi fraudolenti tra i quali si ricomprendono condotte di concorrenza sleale quali gli espedienti volti a creare confusione nel consumatore, la pubblicità comparativa che si avvalga di affermazioni false, la diffusione di notizie false volte a gettare discredito sulla concorrenza.

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque eserciti un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva laddove compia atti di concorrenza attraverso l'uso della violenza (sulle persone o sulle cose) o della minaccia (prospettazione di un male ingiusto e futuro il cui verificarsi dipende dalla volontà del minacciante).

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato

L'interesse tutelato dalla disposizione in esame è il buon funzionamento del sistema economico, così da impedire che (i) tramite comportamenti violenti o intimidatori siano eliminati i presupposti della concorrenza e (ii) alcuni operatori del mercato acquisiscano illegittimamente posizioni di preminenza o di monopolio.

Soggetto attivo del reato può essere colui che esercita un'attività commerciale, industriale, agricola o comunque produttiva, anche di servizi e la condotta tipica consiste nel compimento di atti di concorrenza con violenza o minaccia nell'esercizio di una attività imprenditoriale nei confronti di altre aziende operanti nello stesso settore o zona, cioè in stato di potenziale conflitto. L'art. 25-bis.1 del Decreto prevede altresì le seguenti fattispecie di reato:

- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

In considerazione dell'operatività di Santander Consumer Bank S.p.A. e dell'oggetto sociale, in sede di *risk assessment* la Banca ha ritenuto di non includerli nel novero delle fattispecie a rischio di commissione, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e del presente Modello.

7.2. L'art. 25-novies del Decreto

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171, co. 1, lett. a-bis) della L. 633/1941
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione del l'autore (art. 171, co. 3 della L. 633/1941)
- Duplicazione e detenzione abusiva di software (art. 171-bis, comma 1 della L. 633/1941)

Ai sensi della norma in esame vengono punite le condotte di chi, senza averne il diritto, duplica programmi per elaboratore ovvero importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o concede in locazione programmi abusivamente duplicati.

Ai fini della punibilità non è necessaria una finalità direttamente patrimoniale, essendo sufficiente il fine di trarre profitto dalla detenzione e pertanto devono essere ritenute punibili anche le condotte di detenzione non finalizzata al commercio, come ad esempio l'utilizzo del software duplicato per la propria attività.

- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, comma 2 della L. n. 633/1941)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere del l'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (art. 171-ter L. 633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171- septies della L. 633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies della L. 633/1941)

7.3. Aree ed Attività sensibili al rischio che vengano commessi reati di cui all'art. 25-bis.1 e all'art. 25-novies del Decreto

In merito alle ipotesi delittuose in esame la Società sottolinea l'importanza che venga diffusa al proprio interno la cultura del perseguimento della legalità, della correttezza e del pieno rispetto delle norme qui descritte.

Sono di seguito elencate le principali Attività Sensibili identificate con riferimento ai reati in materia:

- a) Gestione delle non conformità, in particolare con riferimento ai reclami: gestione illecita del servizio consumatori - *call center* e gestione illegittima del ritiro dei prodotti difettosi servizio consumatori;

b) Utilizzo di *files* musicali o di immagini di terzi; alterazione mediante strumenti informatici di *files* o immagini. Rapporti con *la S.I.A.E.*

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla Società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative Attività Sensibili, nell'ambito dell'area indicata, potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

- **Il Consiglio di Amministrazione e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Rappresentanza legale della Società e delega dei poteri;
- **l'Amministratore Delegato e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Verifica corretta applicazione normativa su attività bancaria e finanziaria e predisposizione dei relativi contratti;
 - (ii) Gestione della rete commerciale con specifico riguardo alla formazione obbligatoria per legge ed alla formazione antiriciclaggio;
 - (iii) Rappresentanza legale della Società e delega dei poteri;
 - (iv) Gestione della scelta ed assunzione del personale;
- **La Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Verifica corretta applicazione normativa su attività bancaria e finanziaria e predisposizione dei relativi contratti;
 - (ii) Gestione della rete commerciale con specifico riguardo alla formazione obbligatoria per legge ed alla formazione antiriciclaggio;
- **Il Servizio Risorse Umane e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Gestione della scelta ed assunzione del personale;
- **La Direzione Marketing e Vendite e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Gestione della rete commerciale con specifico riguardo alla formazione obbligatoria per legge ed alla formazione antiriciclaggio;
- **La Direzione Recupero – CBU e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**

(i) Gestione delle non conformità, in particolare con riferimento ai reclami: gestione illecita del servizio consumatori - call center e gestione illegittima dei reclami dei consumatori;

- **Ufficio Direzione Information Technology & Processi e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**

(i) Utilizzo di infrastrutture informatiche (sistemi *hardware e/o software*) di proprietà della Società.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le eventuali ulteriori previsioni più specifiche contenute nelle procedure aziendali in essere.

8. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. del 21 novembre 2007, n. 231 (come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 90), nel D. Lgs. 231/01 è stato introdotto l'art. 25-*octies*, a termini del quale, l'ente è punibile per i reati "*ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio*", ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dal D. Lgs. 231/2001 stesso ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa dell'ente.

In un'ottica di completezza della ricostruzione normativa, si fa rilevare che per gli effetti della Legge 15 dicembre 2014, n. 186:

- è stato inserito nel Codice Penale il reato di autoriciclaggio, previsto e punito dall'art. 648-*ter.1* c.p. (art. 3, comma 3 della Legge 186/2014), che ha altresì assunto rilevanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e da ciò è conseguita anche la modifica della rubrica (art. 3, comma 5, lettera a della Legge 186/2014);

Sempre la Legge 186/2014, con l'art. 3, comma 5, lettera b), è intervenuto sulla rubrica dell'art. 25-*octies*, riformando l'art. 648-*ter* c.p. "*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*" e introducendo il richiamo all'art. 648 *ter.1* c.p. "*Autoriciclaggio*".

Da ultimo, si richiama il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, recante "*Attuazione della direttiva (UE) del Parlamento e del Consiglio del 23 ottobre 2018, sulla lotta al*

riciclaggio mediante il diritto penale” (di seguito “**D. Lgs. 195/2021**”), che ha apportato modifiche ai reati previsti e puniti agli artt. 648 c.p. (ricettazione), 648-*bis* c.p. (riciclaggio), 648-*ter* c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-*ter.1* c.p. (autoriciclaggio).

- Ricettazione (art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso, commette il reato di ricettazione chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Ferma restando l'ipotesi di cui sopra, il D. Lgs. 195/2021 ha introdotto la punibilità anche per l'ipotesi in cui il denaro o le cose provengano da contravvenzione, purché non superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi.

- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)

Si configura il reato di riciclaggio in caso di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto ovvero di compimento di altre operazioni in relazione ad essi, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Anche per il riciclaggio è stata introdotta la punibilità nei casi in cui il denaro o le cose provengano da contravvenzione, purché non superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)

Al di fuori dei casi di concorso nel reato di riciclaggio commette il reato in esame chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Anche per tale fattispecie, il D. Lgs. 195/2021 ha previsto la punibilità nei casi in cui il denaro o le cose provengano da contravvenzione, purché non superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi.

- Autoriciclaggio (art. 648-*ter.1* c.p.)

L'articolo 648-*ter.1* c.p. punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente

l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Ferma restando l'ipotesi di cui sopra, il D. Lgs. 195/2021 ha introdotto la punibilità anche per l'ipotesi in cui il denaro o le cose provengano da contravvenzione, purché non superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi.

Il comma 5 specifica come non siano punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La fattispecie prevede poi delle attenuanti e delle aggravanti a seconda di alcune caratteristiche specifiche della condotta.

Considerazioni sul reato di autoriciclaggio

L'introduzione di tale fattispecie di reato all'interno del codice penale italiano costituisce un'importante innovazione del nostro ordinamento volta a recepire le sollecitazioni di numerosi organismi internazionali per contrastare la criminalità organizzata, l'evasione fiscale e la corruzione anche a livello internazionale.

Tale innovazione supera il costante orientamento legislativo e giurisprudenziale indirizzato ad escludere la punibilità, sia a titolo di riciclaggio sia di reimpiego, dell'autore o del concorrente del reato base (c.d. "*privilegio di autoriciclaggio*"), fondato sul fatto che le attività volte a nascondere, trasferire, occultare i profitti del reato (che caratterizzano il reato in esame) costituissero la naturale evoluzione della commissione del reato base e, come tale, rappresentasse un *post-factum* non punibile.

L'innovazione normativa che ha introdotto il reato di autoriciclaggio si fonda sulla consapevolezza della portata offensiva della condotta, valorizzata come un fatto diverso e non consequenziale rispetto al reato-base, con cui disponibilità illecite vengono immesse nel mercato legale, alterandone il corretto funzionamento.

Ne è risultata una fattispecie che accorpa le condotte tipiche del riciclaggio e del reimpiego, a tutela dei beni giuridici del patrimonio, dell'amministrazione della giustizia e dell'ordine economico, in quanto la condotta si articola (i) nella realizzazione di una o più operazioni – spesso di natura finanziaria – tese a disunire i proventi illegali dalla loro fonte e (ii) nel reinserimento del provento dell'illecito nell'economia legale.

Scopo della norma è quello di impedire, da un lato, condotte atte ad ostacolare

l'individuazione della provenienza delittuosa dei proventi dei reati presupposto e, dall'altro lato, evitare che gli autori o i concorrenti del reato presupposto possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali "ripuliti".

La formulazione letterale della norma è connotata da una notevole ampiezza dei contenuti tanto che alcuni requisiti appaiono allo stato di dubbia interpretazione talché occorrerà attendere gli sviluppi giurisprudenziali per una disamina esaustiva della fattispecie.

Rispetto al riciclaggio, l'ipotesi di autoriciclaggio si caratterizza per i seguenti elementi:

- il soggetto che ricicla è il medesimo autore (o concorrente) del reato-base dal quale originano i proventi illeciti;
- tra le condotte rilevanti si annovera anche quella di impiego, in aggiunta a quelle comuni di sostituzione e di trasferimento dei proventi da illecito;
- viene specificata la proiezione necessaria delle condotte sopra menzionate verso l'immissione dei proventi in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative;
- l'ostacolo all'identificazione della provenienza illecita del denaro o di altra utilità (posto in essere tramite idonee modalità) viene qualificato in termini di concretezza con il relativo avverbio.

L'autoriciclaggio si presenta come reato proprio, considerando che soggetto attivo del medesimo può essere solo chi ha realizzato, o concorso a realizzare, il reato-base, anche quando lo stesso non fosse imputabile o punibile, o qualora dovesse mancare una condizione di procedibilità in relazione al delitto-base (art. 648-ter.1, co. 7, c.p.).

Considerazioni sulle fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 25-octies del Decreto

Poiché le fattispecie delittuose in esame possono essere compiute da chiunque (reati comuni), si deve ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio vada escluso ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività di impresa esercitata dall'ente.

A tal proposito, l'art. 648-ter.1 c.p. "Autoriciclaggio", al comma 5, specifica come, salvo quanto disposto ai commi I, II e III "non sono punibili le condotte per cui il denaro, i

beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale”.

Tale attinenza potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da delitto o in caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione, per esempio, di un appalto.

Viceversa non sarà ravvisabile l'interesse o il vantaggio dell'ente nell'ipotesi in cui personale dell'ente acquisti beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio di impresa in cui operano. Analoga osservazione può essere riferita anche all'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale, fermo restando che ciò non sembra però applicabile al delitto di autoriciclaggio, stante l'ampia formulazione dello stesso.

Peraltro, anche nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ovvero l'attività economica o finanziaria siano pertinenti rispetto alla specifica attività d'impresa, occorre pur sempre un accertamento in concreto da parte del giudice da condurre caso per caso circa la sussistenza dell'interesse o del vantaggio per la Società.

Le modifiche apportate alle fattispecie in esame dal D. Lgs. 195/2021 possono essere sintetizzate come segue:

- per i reati di riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.) viene estesa la punibilità anche alle ipotesi in cui denaro, beni o altre utilità provengano anche da un delitto colposo;
- per tutti i reati di cui all'art. 25-*octies* del Decreto la punibilità viene estesa anche a denaro o cose che sono proventi di contravvenzioni, purché esse siano punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi;
- estensione della giurisdizione italiana ai fatti di Ricettazione e Autoriciclaggio commessi dal cittadino all'estero, senza più alcuna limitazione (ai sensi della modifica apportata all'art. 9, comma 4 c.p.).

8.1. Aree ed Attività sensibili al rischio che vengano commessi reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

In considerazione delle specifiche attività svolte, le Attività ritenute sensibili alla commissione dei reati in esame sono principalmente le seguenti:

- a. Gestione attività di raccolta;
- b. Gestione attività di impiego;
- c. Gestione dei servizi bancari e di pagamento;
- d. Gestione tesoreria;
- e. Gestione delle operazioni infragruppo;
- f. Gestione dei rapporti con soggetti terzi;
- g. Gestione delle auto aziendali.

In ragione dell'eterogeneità delle Attività Sensibili e dell'ampio novero di soggetti coinvolti nello svolgimento delle stesse, le funzioni aziendali potenzialmente coinvolte nella commissione di reati sono molteplici, tra cui anche le seguenti:

- **l'Amministratore Delegato e ogni altra funzione aziendale/Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**

- (i) Gestione e controllo dei flussi finanziari/pagamenti garanzie;
- (ii) Gestione dei rapporti con fornitori e/o Partner commerciali;
- (iii) Gestione dei flussi finanziari in particolare in aree geografiche nelle quali il fenomeno terrorismo appare esteso;
- (iv) Gestione delle operazioni inerenti alle attività di cash pooling;
- (v) Rapporti con parti correlate;
- (vi) Gestione degli obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo;
- (vii) Gestione delle operazioni di pricing e tassi sui finanziamenti e conti deposito;
- (viii) Gestione dei rapporti con l'agenzia che si occupa del marketing;
- (ix) Auto aziendali;
- (x) Verifica corretta applicazione normativa su attività bancaria e finanziaria e predisposizione dei relativi contratti;
- (xi) Gestione della rete commerciale con specifico riguardo alla formazione obbligatoria per legge ed alla formazione antiriciclaggio;
- (xii) Supervisione e gestione della manutenzione degli immobili e della relativa impiantistica;

- **Il Servizio Segreteria e Affari Generali e ogni altra funzione aziendale/ Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**

- (i) Gestione delle auto aziendali;
- (ii) Gestione delle attività di selezione dei fornitori e gestione degli ordini di

pagamento nell'ambito delle attività di manutenzione della sede della Banca e delle filiali;

(iii) Gestione delle trasferte (pagamento trasporti e pernottamento);

(iv) Gestione degli eventi aziendali.

- **La Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**

(i) Gestione degli obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo;

(ii) Verifica corretta applicazione normativa su attività bancaria e finanziaria e predisposizione dei relativi contratti;

(iii) Gestione della rete commerciale con specifico riguardo alla formazione obbligatoria per legge ed alla formazione antiriciclaggio;

(iv) Gestione dei controlli in fase di *onboarding* e del monitoraggio su Clienti, Fornitori, Partner commerciali, Dealer e Dipendenti, nonché sulle transazioni effettuate.

- **La Direzione Amministrazione e Controlli e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**

(i) Gestione e controllo dei flussi finanziari/pagamenti garanzie;

(ii) Gestione dei rapporti con fornitori e/o Partner commerciali;

(iii) Gestione dei flussi finanziari in particolare in aree geografiche nelle quali il fenomeno terrorismo appare esteso;

(iv) Gestione delle operazioni inerenti alle attività di cash pooling;

(v) Rapporti con parti correlate;

(vi) Gestione delle operazioni di *pricing* e tassi sui finanziamenti e conti deposito;

- **La Direzione Commerciale e ogni altra funzione aziendale/Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**

(i) Gestione dei rapporti con fornitori e/o Partner commerciali;

(ii) Rapporti con parti correlate;

(iii) Controllo dei dati relativi ad agenti, broker e clienti;

(iv) Selezione di Partner commerciali per la stipulazione di mandati di agenzia finanziaria e di contratti di distribuzione (dealer e convenzionati);

(v) Gestione della rete commerciale con specifico riguardo alla formazione obbligatoria per legge ed alla formazione antiriciclaggio;

- **La Direzione e Finanza e ogni altra funzione aziendale/Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**

- (i) Gestione e controllo dei flussi finanziari/pagamenti garanzie;
- (ii) Gestione dei flussi finanziari in particolare in aree geografiche nelle quali il fenomeno terrorismo appare esteso;
- (iii) Gestione delle operazioni inerenti alle attività di cash pooling;
- (iv) Gestione delle operazioni di pricing e tassi sui finanziamenti e conti deposito;
- (v) Esecuzione dei pagamenti tramite piattaforma Swift;
- (vi) Gestione dei conti correnti di Santander Consumer Bank presso altri istituti bancari.

La Società, recependo quanto previsto sia dal D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 90, sia dalle disposizioni dettate in materia da Banca d'Italia, si è dotata di idonei presidi (vale a dire: di procedure e controlli interni) volti alla prevenzione dei reati in questione e, più in generale, a prevenire il rischio che la Società possa essere utilizzata a fini di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

Più in particolare, per la prevenzione di tali reati, la Società opera con la finalità di rendere identificabili e monitorabili non solo i propri clienti, ma altresì i rivenditori, i Partner commerciali, i fornitori e i consulenti dei quali si avvale, al fine di prevenire qualunque flusso finanziario che possa - direttamente o indirettamente - originare da un soggetto coinvolto in attività di riciclaggio di denaro di provenienza illecita, nonché controllare l'operato dei propri dipendenti e collaboratori.

In tale ottica è stato altresì previsto che i pagamenti in favore della Società avvengano principalmente per via elettronica, bancaria o cartolare (bonifici, assegni, ecc.).

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001.

È fatto divieto di intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti in modo illecito.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le eventuali ulteriori previsioni più specifiche contenute nelle procedure aziendali in essere.

8.2. Aree ed Attività sensibili al rischio di reati in materia di autoriciclaggio

In considerazione delle specifiche attività svolte, le Attività ritenute sensibili alla commissione dei reati in esame sono principalmente le seguenti:

- a) Rapporti contrattuali con società controllate e/o altre società del Gruppo;
- b) Rapporti con il Collegio Sindacale, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e gli altri organi di controllo;
- c) Formazione, redazione e approvazione del bilancio di esercizio, gestione tesoreria e contabilità;
- d) Determinazione dell'imponibile, calcolo e versamento delle imposte;
- e) Predisposizione, tenuta ed archiviazione e verifica della contabilità;
- f) Gestione e controllo dei flussi finanziari/pagamenti garanzie;
- g) Gestione delle operazioni inerenti alle attività di *cash pooling*;
- h) Rapporti con parti correlate;
- i) Gestione degli adempimenti di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale ed assistenziale per il personale.

In ragione dell'eterogeneità delle Attività Sensibili e dell'ampio novero di soggetti coinvolti nello svolgimento delle stesse, le funzioni aziendali potenzialmente coinvolte nella commissione di reati sono molteplici, tra cui anche le seguenti:

- **La Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Rapporti contrattuali con società controllate e/o altre società del Gruppo;
 - (ii) Rapporti con il Collegio Sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - (iii) Rapporti con PA, in particolare Banca d'Italia, IVASS, AGCM, Garante Privacy;
 - (iv) Predisposizione, tenuta ed archiviazione e verifica della contabilità;
 - (v) Gestione dei flussi finanziari in particolare in aree geografiche nelle quali il fenomeno terrorismo appare esteso;
 - (vi) Gestione delle operazioni inerenti le attività di *cash pooling*;
 - (vii) Rapporti con parti correlate;
 - (viii) Gestione della rete commerciale con specifico riguardo alla formazione obbligatoria per legge ed alla formazione antiriciclaggio;
- **La Direzione Amministrazione e Controlli e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Gestione dei contratti di consulenza e della reportistica con il Collegio

- Sindacale e gli organi di controllo;
- (ii) Rapporti con il Collegio Sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - (iii) Approvazione del progetto di bilancio e delle situazioni patrimoniali infrannuali;
 - (iv) Revisione del bilancio, con riferimento ai dati contabili, e della nota integrativa;
 - (v) Formazione e redazione del bilancio di esercizio, gestione tesoreria e contabilità;
 - (vi) Determinazione dell'imponibile, calcolo e versamento delle imposte;
 - (vii) Redazione dei report mensili inerenti alla contabilità;
 - (viii) Gestione e calcolo degli stanziamenti per la corretta previsione dei budget aziendali;
 - (ix) Rapporti con P.A., in particolare Banca d'Italia, IVASS, AGCM, Garante Privacy;
 - (x) Predisposizione, tenuta ed archiviazione e verifica della contabilità;
 - (xi) Gestione e controllo dei flussi finanziari/pagamenti garanzie.
 - (xii) Gestione delle operazioni inerenti le attività di cash pooling;
 - (xiii) Gestione delle operazioni di pricing e tassi sui finanziamenti e conti deposito;
 - (xiv) Gestione degli adempimenti di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale ed assistenziale per il personale;
- **La Direzione Information Technology & Processi e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Rapporti con il Collegio Sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - (ii) Controllo dei dati relativi ad agenti, *brokers* e clienti;
 - **La Direzione Risorse Umane e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Rapporti con il Collegio Sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - (ii) Gestione degli adempimenti di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale ed assistenziale per il personale;
 - (iii) Gestione rapporti operativi con gli Enti previdenziali e assistenziali;
 - **La Direzione Marketing e Vendite e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Rapporti con PA, in particolare Banca d'Italia, IVASS, AGCM, Garante Privacy;

- (ii) Predisposizione, tenuta ed archiviazione e verifica della contabilità;
 - (iii) Gestione delle operazioni di pricing e tassi sui finanziamenti e conti deposito;
 - (iv) Controllo dei dati relativi ad agenti, brokers e clienti;
- **La Direzione Finanza e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Gestione e controllo dei flussi finanziari/pagamenti garanzie
 - (ii) Gestione delle operazioni inerenti alle attività di cash pooling;
 - (iii) Gestione delle operazioni di *pricing* e tassi sui finanziamenti e conti deposito.

Per la prevenzione dei reati in questione, la Società:

- verifica la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- effettua controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali. Alla luce dell'introduzione del reato di autoriciclaggio e della già accennata ampiezza del suo campo di applicazione (nonché della – quantomeno al momento – apparente indeterminatezza di alcuni suoi requisiti), si ritiene più opportuno seguire un'ottica prudentiale, adottando sistemi di controllo e monitoraggio particolarmente attenti ed efficaci per tutti i flussi finanziari;
- monitora attentamente le attività di tesoreria (rispetto alle soglie per i pagamenti contanti in primis);
- si è dotata di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- ha attivato programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

In tale ottica, come richiamato al paragrafo precedente, è stato altresì previsto che i pagamenti in favore della Società avvengano principalmente per via elettronica, bancaria o cartolare (bonifici, assegni, ecc.). In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001. In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le eventuali ulteriori previsioni più specifiche contenute nelle procedure aziendali in essere.

8.3. **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**

La legge 14 gennaio 2003, n. 7, con cui l'Italia ha ratificato e dato esecuzione alla

Convenzione internazionale di New York per la repressione del finanziamento del terrorismo del 1999 (di seguito "**Convenzione di New York**"), ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-*quater*.

Pertanto, la Società potrebbe essere responsabile ai sensi del D. Lgs. 231/2001 nel caso in cui vengano commessi i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, nonché i delitti che siano stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione di New York.

Tra le fattispecie previste dal codice penale, tra le più rilevanti si richiamano:

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.).

In considerazione dell'attività e dell'operatività di Santander Consumer Bank, nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 e del contesto dei presidi definiti nel Modello, a proposito dei reati in esame occorre tenere in considerazione l'eventuale instaurazione di rapporti con clienti che perseguano (direttamente o indirettamente) finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale e democratico, avendo riguardo alla possibilità di avere a disposizione risorse finanziarie per il tramite della Banca.

9. **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

Il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/713

del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio sono state apportate modifiche:

- al Codice Penale, in cui è stato introdotto l'art. 493-*quater* e sono stati modificati l'art. 493-*ter* e l'art. 640-*ter* c.p.;
- al D. Lgs. 231/2001, in cui è stato introdotto l'art. 25-*octies*.1, che disciplina i “*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*”.

Ciò significa che, in caso di commissione dei reati indicati all'art. 25-*octies*.1 (descritti *infra*), al ricorrere di tutti i presupposti ulteriori previsti dal D. Lgs. 231/2001, la Società può rispondere nel caso di:

- commissione dei reati di cui all'art. 493-*ter* c.p., 493-*quater* c.p. e 640 c.p., quest'ultimo quando aggravato dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (comma 1);
 - salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (comma 2).
- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*ter* c.p.)

La norma punisce chiunque, al fine di trarre un profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.

Viene punito, in particolare chi, al fine di trarre profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di pagamento o che abilitino al prelievo di denaro/acquisti di beni ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al comma 2, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-*quater* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma prevede che venga punita la condotta di chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo (comma 1).

- Frode informatica (art. 640-*ter*, comma 2 c.p.)

Ai sensi dell'art. 25-*octies*.1 del D. Lgs. 231/2001 rileva l'ipotesi in cui dalle condotte di cui all'art. 640-*ter*, comma 1 c.p. si determinano trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

9.1. **Aree ed Attività sensibili alla commissione dei reati rilevanti ai sensi dell'art. 25-*octies*.1 del Decreto**

In considerazione delle specifiche attività svolte, le Attività ritenute sensibili alla commissione dei reati in esame sono principalmente le seguenti:

- **Direzione Risorse Umane**
 - (i) Elaborazione buste paghe;
 - (ii) Parziale gestione del pagamento del rimborso richiesto dal dipendente relativamente alla carta di credito aziendale;
- **Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance (con riferimento allo**

svolgimento del servizio AML):

- (i) Controllo *ex ante* sui flussi di pagamento;
- (ii) Controllo in fase di monitoraggio delle transazioni anomale;

Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance (con riferimento allo svolgimento delle attività relative alla gestione dei contenziosi e dei procedimenti regolamentari)

- (i) Gestione della fatturazione dei fornitori/enti esterni;

- **Direzione Rischio (con riferimento allo svolgimento delle attività relative alla gestione del rischio frodi):**

- (i) Gestione delle frodi sventate e delle frodi patite (alterazione documentazione, furto identità, estinzione anticipata, monitoraggio dei pagamenti);

- **Segreteria Societaria e Affari Generali:**

- (i) Manutenzione impiantistica della sede della Banca e delle Filiali, relativa selezione dei fornitori, e gestione degli ordini di pagamento;
- (ii) Gestione trasferte (pagamento trasporti e pernottamenti);
- (iii) Gestione eventi aziendali;

- **Direzione Finance (con riferimento alle attività di gestione finanziaria, tesoreria e conti deposito):**

- (i) Operazioni di finanza strutturata; gestione delle cartolarizzazioni (operazioni poste in essere con la società Veicolo);
- (ii) Pagamento e monitoraggio di fondi derivanti da attivo e passivo finanziario; pagamenti relativi alle cartolarizzazioni; pagamenti tramite piattaforma Swift (bonifici urgenti);
- (iii) Gestione dei conti correnti che SCB ha presso altre Banche;
- (iv) Gestione e sviluppo dei prodotti Conti deposito e Conti Correnti (rispettivamente per persone fisiche e persone giuridiche);

- **Direzione Operations (per lo svolgimento delle attività attinenti agli incassi e agli adempimenti post vendita):**

- (i) Gestione *income* da parte dei clienti verso la Banca, sia tramite SDD, sia tramite BP; Gestione richieste dei clienti;
- (ii) Direzione Marketing;

- **Direzione Marketing:**

- (i) Attività di marketing sulle carte di credito;
- (ii) selezione di provider per le sponsorizzazioni;

- **Direzione Information&Technology (per lo svolgimento delle attività di cyber**

security e IT Service):

- (i) Prevenzione a tutela dell'integrità dei dati da attacchi cyber;
 - (ii) intervento nel processo di valutazione delle terze parti su possibile rischio cyber;
 - (iii) Gestione dell'architettura e delle infrastrutture IT;
 - (iv) rapporto con sviluppatori terzi (Accessi a sistema, trattamento informazioni);
- **Direzione Vendite (con riferimento al canale distributivo di dealer e agenti):**
 - (i) Attività di provvigione nei confronti dei Dealer e degli Agenti
 - **Direzione CBU (collection business unit):**
 - (i) Attività di recupero del credito mediante strumenti di pagamento diversi dai contanti (pagamento diretto, bonifico, cambiali, bollettini postali, assegni, carte di credito, Kineox, vaglia postale);
 - **Direzione Amministrazione e Controlli:**
 - (i) Attività di pagamento delle imposte;
 - (ii) utilizzo delle marche da bollo (per modello F24);
 - (iii) pagamento di eventuali sanzioni o penali (ad es. cartelle);
 - (iv) supporto nella procedura di esecuzione di donazioni.

10. Reati associativi/di criminalità organizzata

Tra i reati annoverati dall'art. 24-ter del Decreto, in considerazione dell'operatività di Santander Consumer Bank, dall'attività di risk assessment è emerso che si pone un rischio più elevato di commissione del reato previsto e punito dall'art. 416 c.p.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

La norma punisce coloro che costituiscono, promuovono o organizzano, nonché coloro che partecipano ad un'associazione tra tre o più persone volta a commettere più delitti.

Ai fini della punibilità per il reato associativo è sufficiente che scopo dell'associazione sia la commissione di una pluralità di qualunque tipo di delitti, indipendentemente dall'effettiva commissione degli stessi e della partecipazione di tutti gli associati alla commissione di tutti o di alcuni di essi.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato

In ragione della natura stessa del reato, non è possibile identificare funzioni o attività potenzialmente a rischio della commissione di tale reato venendo a rilievo l'intera

attività sociale. In tal senso, ritenendo che le Aree ed Attività Sensibili mappate dalla società nel presente documento costituiscano un presidio idoneo alla generale prevenzione dei reati astrattamente commissibili nel corso dell'attività sociale, si ritiene di non identificare in via esaustiva aree specifiche, ma rimandare a quando specificamente ivi previsto, con particolare riguardo alla natura associativa anche di tali reati. In via esemplificativa, tuttavia, si rinvia a quanto meglio prescritto *infra*.

10.1. Aree ed Attività sensibili al rischio che vengano commessi reati associativi/di criminalità organizzata

La tematica dei reati associativi risulta particolarmente complessa. La mancanza di giurisprudenza specifica su tale argomento non ha agevolato l'implementazione pratica della previsione normativa all'interno dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

A tal riguardo, si sottolinea come le analisi dottrinali si attestino, allo stato dell'arte, principalmente su due tesi distinte:

- (i) l'estensione del reato associativo solo a quei reati specificamente analizzati dal Decreto ed individuati quali reati presupposto;
- (ii) l'inclusione nel novero dei reati presupposto di tutti i reati previsti dalla normativa penale che si possono commettere in forma associata.

La scelta di ricomprendere acriticamente tutti i reati che potrebbero essere commessi in forma associata non sembra tuttavia essere idonea a garantire un'effettiva tutela alla Società, che sarebbe costretta ad estendere le previsioni del Modello al punto da vanificare la puntuale identificazione ed analisi delle Attività Sensibili.

In ogni caso ed in via prudenziale, la Società ha ritenuto opportuno effettuare l'analisi, la mappatura e la predisposizione di idonei presidi anche con riferimento ad alcuni specifici reati non compresi nel Decreto che, alla luce dell'attività concretamente svolta, possano comportare una responsabilità dell'ente se commessi in forma associata.

All'esito di detta analisi, si reputa di analizzare specificamente i reati tributari commessi in forma associata, sebbene non direttamente ricompresi tra i reati presupposto.

Peraltro si osserva come la maggior parte dei reati presupposto, la cui analisi ed i cui presidi sono stati evidenziati precedentemente nel presente documento, possano essere commessi anche in forma associativa.

A questo riguardo si è scelto di non provvedere ad una analisi distinta ed ulteriore rispetto a quanto già evidenziato ritenendo che descrizioni e presidi posti in essere siano idonei alla descrizione e costituiscano idoneo presidio alla prevenzione dei relativi reati anche nella forma associativa.

Infine, si segnala che, ai sensi della L. 236/16, tra i reati rilevanti ai sensi dell'art. 416 c.p. per la costituzione della associazione a delinquere, è stato introdotto il reato previsto dall'art. 601-bis c.p. "*Traffico di organi prelevati da persona vivente*", rispetto al quale la società, in considerazione del perimetro e del tipo di attività sociale svolta, in sede di *risk assessment* e aggiornamento del Modello ha ritenuto che il rischio di commissione dello stesso sia estremamente improbabile.

In ragione dell'eterogeneità delle Attività Sensibili e dell'ampio novero di soggetti coinvolti nello svolgimento delle stesse, le funzioni aziendali potenzialmente coinvolte nella commissione di reati sono molteplici, tra cui si evidenziano in particolare le seguenti:

- **il Consiglio di Amministrazione e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, anche mediante il ricorso a consulenti;
 - (ii) Gestione dei contratti di consulenza e della reportistica con il Collegio Sindacale e gli organi di controllo;
 - (iii) Pagamento di dividendi o acconti su dividendi;
 - (iv) Approvazione del progetto di bilancio e delle situazioni patrimoniali infrannuali;
- **l'Amministratore Delegato e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, anche mediante il ricorso a consulenti;
 - (ii) Gestione dei contratti di consulenza e della reportistica con il Collegio Sindacale e gli organi di controllo;

- (iii) Pagamento di dividendi o acconti su dividendi;
 - (iv) Approvazione del progetto di bilancio e delle situazioni patrimoniali infrannuali;
 - (v) Revisione del bilancio, con riferimento ai dati contabili, e della nota integrativa;
 - (vi) Rapporti con PA, in particolare Banca d'Italia, IVASS, AGCM, Garante Privacy;
 - (vii) Gestione delle sponsorizzazioni;
 - (viii) Rapporti con esponenti politici, associazioni politiche e/o persone politicamente esposte;
 - (ix) Invio delle periodiche segnalazioni agli Organi di Vigilanza;
 - (x) Gestione dei rapporti con fornitori e/o Partner commerciali;
 - (xi) Rapporti con parti correlate;
 - (xii) Gestione degli obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo;
 - (xiii) Gestione dei rapporti con l'agenzia che si occupa del marketing;
 - (xiv) Gestione degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, dei dealers e dei procacciatori d'affari e del recupero crediti;
 - (xv) Verifica sulla corretta applicazione normativa su attività bancaria e finanziaria e predisposizione dei relativi contratti;
 - (xvi) Gestione della rete commerciale con specifico riguardo alla formazione obbligatoria per legge ed alla formazione antiriciclaggio;
 - (xvii) Relazioni con OO.SS., con ministeri e articolazione P.A.;
 - (xviii) Gestione della scelta ed assunzione del personale;
 - (xix) Gestione degli adempimenti di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale ed assistenziale per il personale;
- **Il Servizio Segreteria e affari Generali e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Gestione delle sponsorizzazioni;
 - (ii) Nota spese e carte di credito aziendali;
 - **La Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, anche mediante il ricorso a consulenti;

- (ii) Pagamento di dividendi o acconti su dividendi;
 - (iii) Approvazione del progetto di bilancio e delle situazioni patrimoniali infrannuali;
 - (iv) Gestione delle sponsorizzazioni;
 - (v) Rapporti con esponenti politici, associazioni politiche e/o persone politicamente esposte;
 - (vi) Invio delle periodiche segnalazioni agli Organi di Vigilanza;
 - (vii) Gestione degli obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo;
 - (viii) Verifica sulla corretta applicazione della normativa che regola l'attività bancaria e finanziaria e predisposizione dei relativi contratti;
 - (ix) Gestione della rete commerciale con specifico riguardo alla formazione obbligatoria per legge ed alla formazione antiriciclaggio;
 - (x) Relazioni con OO.SS., con ministeri e articolazione P.A.;
- **La Direzione Amministrazione e Controlli e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Gestione dei contratti di consulenza e della reportistica con il Collegio Sindacale e gli organi di controllo;
 - (ii) Pagamento di dividendi o acconti su dividendi;
 - (iii) Approvazione del progetto di bilancio e delle situazioni patrimoniali infrannuali;
 - (iv) Revisione del bilancio, con riferimento ai dati contabili, e della nota integrativa;
 - (v) Gestione delle sponsorizzazioni;
 - (vi) Gestione dei rapporti con fornitori e/o Partner commerciali;
 - (vii) Rapporti con parti correlate;
- **La Direzione Marketing e Vendite e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Rapporti con PA, in particolare Banca d'Italia, IVASS, AGCM, Garante Privacy;
 - (ii) Gestione dei rapporti con fornitori e/o Partner commerciali;
 - (iii) Rapporti con parti correlate;
 - (iv) Gestione degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, dei dealers e dei procacciatori d'affari e del recupero crediti;

- (v) Gestione della rete commerciale con specifico riguardo alla formazione obbligatoria per legge ed alla formazione antiriciclaggio;
- **Il Servizio Risorse Umane e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Rapporti con PA, in particolare Banca d'Italia, IVASS, AGCM, garante Privacy;
 - (ii) Rapporti con esponenti politici, associazioni politiche e/o persone politicamente esposte;
 - (iii) Relazioni con OO.SS., con ministeri e articolazione P.A.;
 - (iv) Gestione della scelta ed assunzione del personale;
- **La Direzione Rischio e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Rapporti con PA, in particolare Banca d'Italia, IVASS, AGCM, Garante Privacy;
 - (ii) Gestione degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, dei dealers e dei procacciatori d'affari e del recupero crediti.

11. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377- bis c.p.)

La norma punisce la condotta di chi, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni od a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. Il reato è punito con la reclusione da due a sei anni.

11.1. Aree ed Attività sensibili al rischio che vengano commessi reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La Società, consapevole che tale reato possa essere commesso da numerosi soggetti, anche in tale sede ribadisce il divieto per tutti i dipendenti e collaboratori di porre in essere la condotta sopra menzionata, ribadendo altresì la massima disponibilità per

una collaborazione proficua con l'autorità giudiziaria, qualora fosse da questa richiesta.

Con riferimento all'Area in commento si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative Attività Sensibili, nell'ambito dell'area indicata, potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

- **il Consiglio di Amministrazione e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Rappresentanza della Società in giudizio;
 - (ii) Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, anche mediante il ricorso a consulenti;

- **l'Amministratore Delegato e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Rappresentanza della Società in giudizio;
 - (ii) Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, anche mediante il ricorso a consulenti;

- **La Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Rappresentanza della Società in giudizio;
 - (ii) Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi, anche mediante il ricorso a consulenti.

Nell'ambito di tali Attività Sensibili, la Società si conformerà ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- i soggetti che hanno la responsabilità di firmare atti e/o documenti con rilevanza esterna devono essere appositamente incaricati dalla Società.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. Così in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- adottare comportamenti contrari alla normativa vigente, anche mediante l'affidamento di incarichi a professionisti esterni e soggetti terzi, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali, ivi compresi ausiliari e periti d'ufficio degli stessi, a favorire indebitamente la Società;

- adottare comportamenti contrari alla normativa vigente, anche mediante l'affidamento di incarichi a professionisti esterni e soggetti terzi, per favorire indebitamente la Società inducendo, con violenza o minaccia ovvero con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, al fine di far tacere o mentire la persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria;
- adottare comportamenti contrari alla normativa vigente, anche mediante l'affidamento di incarichi a professionisti esterni e soggetti terzi, per influenzare il giudizio/parere degli Organismi pubblici o nominati dall'Organo giudicante in sede di ispezioni/controlli/verifiche;
- adottare comportamenti contrari alla normativa vigente, anche mediante l'affidamento di incarichi a professionisti esterni e soggetti terzi, per influenzare indebitamente le decisioni dell'Organo giudicante o le posizioni della Pubblica Amministrazione in sede di contenzioso/arbitrato;
- chiedere od indurre la Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore e/o ad omettere informazioni dovute, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società.

In ogni caso è fatto esplicito divieto di porre in essere e/o di concorrere a porre in essere comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le eventuali ulteriori previsioni più specifiche contenute nelle procedure aziendali in essere.

12. Reati ambientali

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

Il reato punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)

La fattispecie analizzata punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. La stessa norma definisce come disastro ambientale:

1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, ovvero
2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali o
3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.)

La norma punisce chiunque commette i reati di inquinamento ambientale o disastro ambientale a titolo di colpa, pertanto senza la volontà di compiere i reati stessi. Ricorrendo tale presupposto, le pene previste saranno diminuite da un terzo a due terzi, salvo l'ulteriore diminuzione prevista per il caso in cui vi sia stato unicamente il rischio di inquinamento ambientale o disastro ambientale.

- Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.)

La norma illustra le circostanze aggravanti rispetto ai reati ambientali. In particolare, il Legislatore ha stabilito che quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

- Inquinamento idrico (art. 137 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

La norma in questione punisce la condotta di coloro che scaricano acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie non sottoposti alle norme tecniche ed in modo che non sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane.

- Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

La norma in questione punisce la condotta di coloro che effettuano attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione o delle necessarie iscrizioni o comunicazioni laddove e con le modalità richieste dalla legge.

- Inquinamento atmosferico (art. 279 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)

La norma punisce la violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa ovvero dall'autorità competente.

L'art. 25-undecies del Decreto prevede ulteriori fattispecie di reato che, al ricorrere dei presupposti previsti dal Decreto stesso, potrebbero determinare l'insorgere della responsabilità amministrativa dell'ente. Si tratta, nello specifico di:

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, comma 1, art. 2, commi 1 e 2, art. 3-*bis*, comma 1 e art. 6, comma 4);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257);
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area

movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-*bis*);

- Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 9).

In considerazione dell'operatività di Santander Consumer Bank S.p.A., in sede di *risk assessment*, la Banca ha ritenuto di non includerli nel novero delle fattispecie a rischio di commissione, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e de presente Modello.

In tale contesto, resta fermo l'obbligo che la Banca impone ai Destinatari del presente Modello il rispetto delle procedure e dei principi del Codice Etico al fine di impedire che si realizzi il rischio per la commissione di talune dei reati sopra indicati.

12.1. Aree ed Attività sensibili al rischio che vengano commessi reati in materia ambientale

In considerazione delle specifiche attività svolte, le Attività ritenute sensibili alla commissione dei reati in esame sono principalmente le seguenti:

- A. la gestione dei rifiuti generali secondo le procedure di legge e tramite soggetti autorizzati;
- B. la manutenzione delle caldaie e degli impianti di condizionamento ed il controllo delle emissioni;
- C. la selezione dei soggetti autorizzati al trattamento dei rifiuti generali e la loro successiva contrattualizzazione.

In merito alle ipotesi delittuose in esame, la Società sottolinea l'importanza che venga diffusa al proprio interno la cultura dell'assoluto perseguimento della legalità, della correttezza e del pieno rispetto delle norme qui descritte.

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative Attività Sensibili, nell'ambito dell'area indicata, potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:

- **l'Amministratore Delegato e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Sviluppo immobiliare, gestione degli immobili della Banca, sviluppo commerciale (filiali);

(ii) Gestione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;

- **La Direzione Information Technology & Processi e ogni altra funzione aziendale**

- **/ Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**

- (i) Sviluppo immobiliare, gestione degli immobili della Banca, sviluppo commerciale (filiali);
- (ii) Supervisione e gestione delle attività di pulizia degli immobili;
- (iii) Supervisione e gestione della manutenzione degli immobili e della relativa impiantistica;
- (iv) Gestione comunicazione agli organi preposti in materia di sicurezza sul lavoro o di sicurezza ambientale;
- (v) Gestione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- (vi) Selezione dei fornitori di servizi in materia ambientale.

Al fine di presidiare le Aree ed Attività Sensibili alla potenziale commissione dei reati in esame, la Società dovrà conformarsi ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali dettati dal Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
 - tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto della legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rifiuti.
 - perseguire la politica ambientale della Società, con particolare riferimento ai seguenti principi:
 - siano impiegate le migliori tecnologie disponibili;
 - sia formato, informato e responsabilizzato tutto il personale interno e tutti coloro che operano per conto dell'azienda sulle tematiche ambientali e di sicurezza;
 - siano comunicati a clienti, fornitori, cittadini ed istituzioni le modalità di gestione del proprio sistema ambientale;
 - affidare l'incarico della gestione del ciclo rifiuti a società con profilo e requisiti tali da garantire la conformità alla normativa ed ai principi sopra indicati;
 - prestare la massima collaborazione con le società che gestiranno il ciclo rifiuti per la circolazione delle informazioni in modo tempestivo e corretto;
 - vigilare e controllare l'operato delle società cui sia stata affidata la gestione del ciclo rifiuti.
- In ogni caso è fatto divieto di porre in essere / collaborare / dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001. In particolare, a titolo meramente

esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- adottare comportamenti contrari alla normativa vigente, anche mediante l'affidamento di incarichi a professionisti esterni e soggetti terzi, per favorire indebitamente la Società inducendo, con violenza o minaccia ovvero con offerta o promessa di denaro o di altre utilità;
- adottare comportamenti contrari alla normativa vigente, anche mediante l'affidamento di incarichi a professionisti esterni e soggetti terzi, per influenzare il giudizio/parere dei funzionari della Pubblica Amministrazione in sede di ispezioni/controlli/verifiche;
- adottare comportamenti contrari alla normativa vigente, anche mediante l'affidamento di incarichi a professionisti esterni e soggetti terzi, per influenzare indebitamente le decisioni le posizioni della Pubblica Amministrazione, circa lo svolgimento di attività che abbiano in riflesso sulla tutela dell'ambiente;
- chiedere od indurre la Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore e/o ad omettere informazioni dovute, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le eventuali ulteriori previsioni più specifiche contenute nelle procedure aziendali in essere.

13. Reati transnazionali

Nel ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (c.d. Convenzione di Palermo), la legge del 16 marzo 2006, n. 146 ha ampliato l'ambito di operatività del Decreto, definendo altresì la nozione di "reato transnazionale".

In particolare, trattasi del reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, che vede coinvolto un gruppo criminale organizzato e che:

- sia commesso in più di uno Stato ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero

- sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

In applicazione della legge del 16 marzo 2006, n. 146, la responsabilità dell'ente deriva dalla commissione di uno dei seguenti reati, che oltre a dover essere compiuti nel suo interesse o a suo vantaggio devono avere il carattere della transnazionalità (così come definito nel paragrafo che precede):

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni normative contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

13.1. Aree ed Attività sensibili al rischio che vengano commessi reati transnazionali

In merito alle ipotesi delittuose in esame la Società sottolinea l'importanza che venga diffusa al proprio interno la cultura dell'assoluto perseguimento della legalità, della correttezza e del pieno rispetto delle norme qui descritte.

Con riferimento all'Area in commento, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle condotte poste in essere dalla società, si individuano le seguenti funzioni aziendali e relative Attività Sensibili, nell'ambito dell'area indicata, potenzialmente coinvolte nella commissione del reato in esame:

- **l'Amministratore Delegato e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**
 - (i) Gestione dei flussi finanziari in particolare in aree geografiche nelle quali il fenomeno terrorismo appare esteso;
 - (ii) Rapporti con parti correlate;
 - (iii) Gestione degli obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo;
 - (iv) Gestione della scelta ed assunzione del personale;
- **La Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance e ogni altra funzione**

aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:

(i) Gestione degli obblighi anticiclaggio e antiterrorismo;

• **La Direzione Amministrazione e Controlli e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**

(i) Gestione dei flussi finanziari in particolare in aree geografiche nelle quali il fenomeno terrorismo appare esteso;

(ii) Rapporti con parti correlate.

• **La Direzione Marketing e Vendite e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**

(i) Rapporti con parti correlate;

• **La Direzione Risorse Umane e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**

(i) Gestione della scelta ed assunzione del personale;

• **La Direzione e Finanza e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**

(i) Gestione dei flussi finanziari in particolare in aree geografiche nelle quali il fenomeno terrorismo appare esteso.

Al fine di presidiare le Aree ed Attività Sensibili alla potenziale commissione dei reati in esame, la Società dovrà conformarsi ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali dettati dal Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto della legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rifiuti.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere / collaborare / dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le eventuali ulteriori previsioni più specifiche contenute nelle procedure aziendali in essere.

14. Altri reati rilevanti per l'attività di Santander Consumer Bank S.p.A.

- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)

Gli articoli richiamati dall'art. 25-bis del Decreto si inseriscono in un contesto di tutela della fede pubblica, ossia di affidamento sociale nella genuinità ed integrità di monete, valori di bollo e carta filigranata, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico.

Per valori si intendono le monete, i valori di bollo, le carte filigranate, le carte e le cedole al portatore emesse dai governi e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali nonché ogni altro strumento o segno di riconoscimento.

Le condotte al reato in esame possono essere distinte in:

- contraffazione: produzione di valori, da parte di chi non è autorizzato, in modo da ingannare il pubblico e quindi ledere gli interessi tutelati dalla norma;
- alterazione: modifica delle caratteristiche materiali o formali di valori genuini, volta a creare l'apparenza di un valore monetario diverso;
- introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di valori contraffatti o alterati;
- acquisto o ricezione di valori falsificati da parte di un contraffattore o di un intermediario al fine di metterli in circolazione.
- Reato di abuso di mercato (artt. 184,185,187-quinquies del TUF, indicati all'art. 25 - sexies del Decreto)
 - Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)

Commette il reato in esame chiunque, essendo entrato direttamente in possesso di informazioni privilegiate in relazione alla propria posizione di membro dell'organo amministrativo, di direzione o di controllo di una società emittente, oppure per essere socio di quest'ultima, ovvero per aver appreso tale informazione nel corso e a causa di un'attività lavorativa prestata:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte;

- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui si è preposti (a prescindere dalla circostanza che coloro i quali ricevono tali informazioni le utilizzino per compiere operazioni);
- raccomanda o induce altri, sulla base delle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Commette reato di abuso di informazioni privilegiate, inoltre, chi, entrando in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose, compia taluna delle azioni di cui sopra (è il caso ad esempio del "pirata informatico" che a seguito dell'accesso abusivo al sistema informatizzato di una società riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate *price sensitive*).

➤ Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)

Commette il reato in esame di manipolazione del mercato chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ferma restando l'ipotesi di non punibilità nel caso in cui il fatto venga compiuto da chi opera tramite ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

In merito ai reati di *market abuse*, i dipendenti che operano nelle aree di attività a rischio, hanno l'espresso obbligo di:

- osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando comportamenti che ne provochino una sensibile alterazione rispetto alla corrente situazione di mercato;
- divulgare le informazioni privilegiate alle Autorità di Vigilanza in modo completo, tempestivo, adeguato e non selettivo, nel rispetto delle norme e dei regolamenti in materia. Prima di tale comunicazione nessuna dichiarazione riguardante le informazioni privilegiate può essere rilasciata da parte dei dipendenti di SCB;
- tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione.

Inoltre è fatto divieto di comunicare le informazioni privilegiate a terzi, ovvero raccomandare o indurre terzi a compiere operazioni connesse alle informazioni privilegiate.

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

Il 25 luglio 2012, sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2012, è stato pubblicato il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 – che ha dato attuazione alla Direttiva Comunitaria 2009/52/CE – che è entrato in vigore il giorno 9 agosto 2012.

L'art. 2 del citato D. Lgs. 109/2012 prevede che, dopo l'articolo 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001, sia introdotto l'art. 25-*duodecies* "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare". L'art. 25-*duodecies* del D. Lgs. 231/2001 è stato, successivamente, modificato dalla Legge. 161/2017, che ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, ampliando il novero delle Condotte di riferimento.

Pertanto, nella sua attuale formulazione, ai sensi dell'art. 25-*duodecies* del Decreto assumono rilevanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 le seguenti fattispecie:

- l'impiego alle proprie dipendenze da parte di un datore di lavoro di cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero con permesso scaduto, revocato o annullato (art. 22, comma 12 del D. Lgs. 286/1998);
- ai sensi del comma 12-bis, che le pene sono aumentate (a) se i lavoratori occupati sono un numero superiore a tre, (b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa, (c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'art. 603-bis, comma 3 c.p.;
- la promozione, la direzione, l'organizzazione, il finanziamento e il trasporto di stranieri attraverso atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio italiano (art. 12, comma 3 del D. Lgs. 286/1998, cui fanno seguito i commi 3-bis e 3-ter recanti l'indicazione delle ipotesi di aumento di pena);
- il favoreggiamento della permanenza di stranieri privi di permessi di soggiorno nel territorio dello Stato al fine di trarne ingiusto profitto (art. 12, comma 5 del D. Lgs. 286/1998).

- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqüies* del Decreto)

Tra i reati previsti dall'art. 25-*quinqüies* del D. Lgs. 231/2001, rileva in particolare quello previsto e punito dall'articolo 603-*bis* c.p. "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", che punisce le condotte di :

- il reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso altri soggetti in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

- l'utilizzo, l'assunzione o l'impiego di manodopera, anche mediante il suo reclutamento, sottoponendola a condizioni di sfruttamento ed approfittando dello stato di bisogno della stessa.

Gli altri reati contemplati dall'art. 25-*quinquies* del Decreto sono i seguenti:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater)
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

In considerazione dell'operatività di Santander Consumer Bank S.p.A., in sede di *risk assessment*, la Banca ha ritenuto di non includerli nel novero delle fattispecie a rischio di commissione, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e de presente Modello.

In tale contesto, resta fermo l'obbligo che la Banca impone ai Destinatari del presente Modello il rispetto delle procedure e dei principi del Codice Etico al fine di impedire che si realizzi il rischio per la commissione di talune dei reati sopra indicati.

14.1. Aree ed Attività sensibili al rischio che vengano commessi altri reati rilevanti per l'attività di Santander Consumer Bank S.p.A.

In considerazione delle specifiche attività svolte dalla Società, si rileva che sussiste un marginale rischio in merito alla commissione dei reati dell'Area in esame. In ragione dell'eterogeneità dei reati in esame, le funzioni aziendali potenzialmente coinvolte sono numerose, tra cui si segnalano anche le seguenti:

- **il Consiglio di Amministrazione e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**

- (i) Invito di personale straniero presso la sede societaria, nell'ambito della formazione a soggetti provenienti da aree geografiche nelle quali il fenomeno del terrorismo appare esteso;

- **l'Amministratore Delegato e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**

- (i) Accesso a informazioni privilegiate e/o riservate;
- (ii) Gestione dei sistemi di pagamento elettronici;
- (iii) Gestione della scelta ed assunzione del personale;
- (iv) Invito di personale straniero presso la sede societaria, nell'ambito della formazione a soggetti provenienti da aree geografiche nelle quali il fenomeno del terrorismo appare esteso;

- **La Direzione Amministrazione e Controlli e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**

- (i) Gestione dei sistemi di pagamento elettronici;

- **La Direzione Risorse Umane e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**

- (i) Gestione della scelta ed assunzione del personale;
- (ii) Invito di personale straniero presso la sede societaria, nell'ambito della formazione a soggetti provenienti da aree geografiche nelle quali il fenomeno del terrorismo appare esteso;

- **La Direzione e Finanza e ogni altra funzione aziendale / Direzione interessata per le seguenti attività ivi svolte:**

- (i) Gestione dei sistemi di pagamento elettronici.

Al fine di presidiare le Aree ed Attività Sensibili alla potenziale commissione dei reati in esame, la Società dovrà conformarsi ai seguenti principi:

- improntare la propria condotta ai principi generali dettati dal Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto della legge e delle procedure aziendali interne;
- verificare che nei contratti di appalto, trasporto, servizi e outsourcing in generale, l'impiego di soggetti con regolare permesso di soggiorno e che vi sia violazione delle disposizioni normative in materia;
- nella gestione del rapporto contrattuale con ogni Dipendente, si dovrà assicurare il costante rispetto delle disposizioni del CCNL applicato dalla Società e di tutte le norme di legge (con particolare riferimento all'orario di lavoro massimo, ai periodi di riposo, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie)
- verificare al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto

lavorativo che eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;

- assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le eventuali ulteriori previsioni più specifiche contenute nelle procedure aziendali in essere.

15. Altri reati

Con riferimento alle attività concretamente svolte dalla Società e fermo restando quanto già rilevato in merito alle fattispecie di cui agli artt. 25-bis.1, 25-quinquies, 25-undecies che sono stati valutati come a basso rischio di commissione (ragione per cui non sono stati mappati in sede di *risk assessment*), dalle analisi effettuate è stato valutato come astrattamente ipotizzabile il rischio a fini 231 anche per i seguenti reati:

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 del Decreto);
- razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del Decreto);
- contrabbando (art 25-*sexiesdecies* del Decreto).
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies* del Decreto);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies* del Decreto).

Premesso che la Società condanna tutti i comportamenti che integrano le fattispecie di cui sopra, essa ha ritenuto di non predisporre procedure specifiche a prevenzione di detti reati, imponendo comunque il rispetto dei principi generali e delle regole

generali di cui al presente documento ed al Codice Etico e di Condotta.

Per quanto riguarda i delitti contro la personalità e l'incolumità individuale (tra cui la tratta delle persone, lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia), come evidente si tratta di fattispecie di difficile emergenza nell'ambito dell'attività della Società, ma non può escludersi che nei locali aziendali o su computer aziendali venga conservato ad opera di Dipendenti o

Collaboratori materiale pornografico minorile anche in forma di immagini virtuali. Al fine di prevenire anche queste ultime situazioni di rischio, la Società richiama i principi del Codice etico e di Condotta e le apposite policy sull'utilizzo dei beni aziendali di tipo informatico.

Sempre in ambito di delitti contro la personalità individuale, con specifico riferimento al reato che punisce le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, la Società ritiene che si tratti di un'ipotesi delittuosa del tutto estranea alla propria attività ed ai principi cui essa si ispira.

A tale proposito, si ribadisce che la Società ha come esclusivo interesse il perseguimento della sua attività istituzionale nel pieno rispetto della legalità.

In ogni caso, nell'ipotesi in cui tutti i suddetti reati dovessero venire per qualsiasi ragione a rilievo, le attività di analisi e prevenzione delle tipologie di reato da ultimo citate saranno eventualmente svolte in un momento successivo laddove, a seguito di specifiche valutazioni, queste dovessero essere ritenute pertinenti.

Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/01

Allegato A **Struttura e poteri della società**

Versione approvata dal Consiglio di
Amministrazione in data 26.10.2022

1. L'amministrazione e la gestione della società

Santander Consumer Bank S.p.A. è una società per azioni con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di Santander Consumer Finance S.A, avente sede legale in Torino, Corso Massimo D'Azeglio 33/E, iscritta al Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale e n. 05634190010, società partecipante al Gruppo IVA Santander Consumer Bank – P. IVA 12357110019 n. REA TO-727124.

Il capitale sociale è pari ad Euro 573.000.000,00 iv.; ed è interamente detenuto dal socio unico società SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A.

1.1. Il Consiglio di Amministrazione

Santander Consumer Bank S.p.A. è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 8 membri composto, alla data di approvazione del presente Modello, dai Signori:

1. Ettore Gotti Tedeschi, Presidente;
2. Alberto Merchiori, Amministratore Delegato e Direttore Generale;
3. Pedro De Elejabeitia Rodriguez;
4. Antonia Casamassima;
5. Pedro Miguel Agüero Cagigas;
6. Rafael Moral Salarich;
7. Ida Annalisa Lo Pomo;
8. Silvia Fidanza;
9. Ramon J.G. Billordo.

Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto Sociale, il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione e il raggiungimento dello scopo sociale esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

Ai sensi dell'articolo 17.3 dello Statuto Sociale, oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservati alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) la determinazione delle linee strategiche e degli indirizzi generali di gestione, l'approvazione dei piani industriali e finanziari della Società, delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario;
- b) la designazione degli Amministratori e Sindaci delle società partecipate e la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- c) l'eventuale nomina e la revoca del Direttore Generale, dei vice direttori generali e dei dirigenti con poteri di firma ed il conferimento dei relativi poteri;
- d) l'assunzione e la cessione di partecipazioni escluso in ogni caso quanto previsto dall'articolo 2361 comma secondo del Codice Civile; la cessione di aziende e/o di rami di azienda; la stipula di accordi relativi a *joint venture* o ad alleanze strategiche;
- e) l'acquisto e la vendita e gli atti di disposizione in genere su beni immobili o su diritti reali immobiliari, nonché ogni possibile obbligazione connessa;
- f) l'approvazione della struttura organizzativa e delle modifiche dei regolamenti interni e delle policy;
- g) l'eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni, istruttorie, consultive, propositive o di coordinamento, anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario alle raccomandazioni in termini di corporate governance pro tempore emanate dalle competenti autorità, determinandone all'atto della costituzione i componenti, la durata, le attribuzioni e le facoltà nonché valutandone periodicamente l'adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione;
- h) previo parere del Collegio Sindacale la nomina dei responsabili della funzione di revisione interna e della funzione di conformità;
- i) la nomina dei responsabili della funzione di gestione del rischio e della funzione antiriciclaggio nonché dei membri dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231;
- j) l'approvazione delle operazioni con parti correlate in conformità alle procedure pro tempore adottate in materia dalla Società.

Ai sensi dell'articolo 17.5 dello Statuto Sociale, al Consiglio di Amministrazione sono inoltre attribuite, in via esclusiva e nel rispetto dell'art. 2436 Codice Civile, le deliberazioni concernenti:

- a) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di socio;
- b) l'adeguamento dello statuto alle disposizioni normative;
- c) la fusione per incorporazione di una società interamente posseduta o partecipata in misura almeno pari al 90 per cento del suo capitale, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 2505 e 2505-bis Codice Civile.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono stati nominati fino all'Assemblea degli Azionisti chiamata a deliberare in merito all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2026 ed agli stessi sono stati attribuiti i poteri come risultanti pro tempore dalla visura camerale della Società.

1.2. Procuratori

Si richiama la Visura Camerale per l'elenco aggiornato dei Procuratori, relativa data di nomina e poteri attribuiti.

2. Le funzioni di controllo

2.1. Il Collegio Sindacale

Ai sensi dell'articolo 20.1 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Alla data di approvazione del presente Modello il Collegio Sindacale è composto dai Signori:

1. Walter Bruno, Presidente;
2. Maurizio Giorgi, Sindaco Effettivo;
3. Marta Montalbano, Sindaco Effettivo;
4. Elena Meinardi, Sindaco Supplente;
5. Tancredi Vincenzo Ceresa, Sindaco Supplente.

Ai sensi dell'articolo 20.2 dello Statuto Sociale, i Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

Ai sensi dell'articolo 20.4 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale svolge i compiti ad esso attribuiti dalle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti ed applicabili, ed in particolare vigila:

- a) sull'osservanza della legge, della regolamentazione e dello statuto;
- b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) sull'adeguatezza e la funzionalità della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza;
- d) sulla funzionalità ed efficacia del complessivo sistema dei controlli interni, di revisione interna e di gestione e controllo dei rischi;
- e) sul processo di informativa finanziaria;
- f) sull'adeguatezza e funzionalità dell'assetto amministrativo contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti aziendali;
- g) sul processo di revisione legale dei conti annuali e consolidati;
- h) sull'indipendenza della Società di Revisione;
- i) sull'adeguatezza e sulla rispondenza del processo di determinazione del capitale interno (ICAAP) ai requisiti previsti dalle normative pro tempore vigente;
- j) sul corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Società sulle società del Gruppo Bancario SANTANDER CONSUMER BANK.

I membri del Collegio Sindacale sono stati nominati fino all'Assemblea degli Azionisti chiamata a deliberare in merito all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2026.

2.2. La revisione legale dei conti

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto Sociale, la revisione legale dei conti è stata affidata alla Società *PricewaterhouseCoopers S.p.A.*, con sede in Milano, Via Monte Rosa n. 91, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita Iva n. 12979880155.

Il mandato conferito a *PricewaterhouseCoopers S.p.A.* scadrà alla data

dell'Assemblea degli Azionisti chiamata a deliberare in merito all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2024.

Modello di Organizzazione, gestione e
controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/01

Allegato B
Codice Etico e di Condotta

Versione approvata dal Consiglio di
Amministrazione in
data 27 ottobre 2023

1. Introduzione

1.1 Premessa

Santander Consumer Bank S.p.A. (d'ora in avanti anche "SCB" o "la Banca") è una banca di respiro nazionale nonché uno dei principali operatori nel settore del credito al consumo, nel quale opera con una vasta gamma di prodotti e servizi. Santander Consumer Bank nasce dell'esperienza di un grande gruppo bancario come Gruppo Santander, uno dei maggiori Gruppi Bancari internazionali.

Nel perseguire i propri obiettivi di crescita, Santander Consumer Bank si mantiene fedele a quei principi fondamentali che da sempre lo contraddistinguono e che caratterizzano la sua etica, quali trasparenza, correttezza e imparzialità.

Tali principi sono ribaditi nel presente "Codice Etico e di Condotta" (di seguito anche "Codice Etico" o "Codice") che definisce altresì i principi generali di comportamento, la cui osservanza da parte dei dipendenti dei consulenti di Santander Consumer Bank e delle società dalla stessa controllate è di importanza fondamentale per il soddisfacimento dei soggetti portatori di interessi (Stakeholders), quali i clienti, i dipendenti, gli azionisti, i fornitori, la pubblica amministrazione, le Authority di vigilanza.

Tutti gli atti posti in essere da coloro che operano in nome e/o per conto di Santander Consumer Bank devono essere conformi alle procedure aziendali e alle disposizioni normative e regolamentari applicabili. A tal fine vengono consegnati a tutti i dipendenti e ai collaboratori esterni (ad es. i convenzionati), manuali contenenti regole procedurali cui attenersi, che vengono portati a conoscenza, quando possibile, anche attraverso strumenti informatici. I destinatari del Codice Etico sono tenuti a conoscerlo, osservarlo e a cooperare per facilitare la sua attuazione al fine di tutelare, attraverso i propri comportamenti, la rispettabilità e l'immagine di Santander Consumer Bank e del Gruppo alla stessa facente capo nonché a preservare l'integrità del patrimonio aziendale.

Spetta all'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001 dal Consiglio di Amministrazione e regolato da apposito regolamento approvato dal Consiglio medesimo, anche con il supporto delle funzioni di controllo interno, facilitare e promuovere la conoscenza del Codice, predisporre adeguati strumenti di informazione, prevenzione e assicurare la trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere.

Il presente Codice, pertanto, si applica a tutti i membri degli organi di gestione e a tutti i dipendenti della Banca. Gli stessi hanno cura di osservare il Codice e di cooperare per la sua implementazione all'interno della Banca, informando il Servizio Compliance e Condotta – DPO e Antiriciclaggio di qualsiasi violazione, anche apparente, del Codice di cui si venga a conoscenza nell'espletamento della propria attività lavorativa. I dipendenti hanno l'obbligo di aggiornarsi costantemente in ordine alle modalità e alle abilità tecniche necessarie per lo svolgimento delle funzioni loro assegnate e prendono parte a tutte le attività di formazione in cui sono coinvolti al fine di familiarizzare appropriatamente con il Codice; a questo riguardo segnalano alla Direzione Risorse Umane, per il tramite del Responsabile, eventuali necessità formative specifiche.

Ogni comportamento contrario alla lettera e allo spirito del Codice viene sanzionato in conformità con quanto previsto dal Codice medesimo.

Si rammenta che gli obblighi previsti dal Codice permangono anche dopo la cessazione dei rapporti con la Banca.

1.2 Campo di applicazione del Codice etico e di condotta

Il presente Codice rappresenta i principi etici e le regole di condotta che tutti i dipendenti della Banca e del Gruppo Santander sono tenuti a rispettare.

L'osservanza dello stesso e dei regolamenti interni rappresenta uno dei meccanismi di prevenzione del rischio reputazionale per la Banca derivante, ad esempio, dall'inosservanza degli stessi.

1.3 Ambito di applicazione e attuazione presso le società controllate dal Gruppo

Il presente Codice è stato redatto da Santander Consumer Bank S.p.A. ed è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione.

1.4 Definizioni

Santander Consumer Bank o la Società o SCB:

Santander Consumer Bank S.p.A., società con socio unico, con sede legale in Torino, Corso Massimo D'Azeglio 33/E, iscritta nel Registro delle Imprese di Torino, Codice Fiscale 05634190010, società partecipante al Gruppo IVA Santander Consumer Bank – P. IVA 12357110019.

Gruppo Santander Consumer Bank:

La Società e le sue controllate.

Autorità di Vigilanza:

Autorità amministrative indipendenti dotate di sostanziale indipendenza dal Governo, caratterizzate da autonomia organizzativa, finanziaria e contabile ed aventi la funzione di vigilare sul corretto funzionamento e sul rispetto di specifiche regole in campi socialmente rilevanti. A titolo esemplificativo, nell'ordinamento italiano sono considerate autorità di vigilanza Banca d'Italia, CONSOB (Commissione Nazionale per le società e la Borsa), IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali.

Decreto:

D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Modello Organizzativo o Modello:

Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati, così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto.

Aree e Attività Sensibili:

Aree e Attività Sensibili al rischio della commissione dei reati della specie di quelli che il Modello Organizzativo si propone di prevenire, come rilevate in esito all'analisi dell'attività di mappatura svolta dalla Società e alla luce dei possibili deficit di prevenzione concretamente ricollegabili al contesto aziendale.

Management:

Con tale termine si designano i soggetti, con funzione dirigenziale o equivalente, che dirigono la Banca e che esercitano poteri di indirizzo sulla stessa o su singole aree di business. Con tale termine si vuole altresì comprendere i valori che tale organo rappresenta.

Consulenti:

Coloro che agiscono in nome e/o per conto della Banca in forza di mandato, incarico o altro rapporto di collaborazione e/o di outsourcing.

Delegato del Consiglio di Amministrazione:

È il membro del Consiglio di Amministrazione da esso delegato per le questioni inerenti il Modello Organizzativo. Esso costituisce l'interlocutore privilegiato dell'OdV per la gestione del Modello e delle attività relative, e ha funzioni specifiche di intervento sul testo del Modello o su parti di esso che non necessitino dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Destinatari:

Soggetti ai quali è rivolto il Modello Organizzativo, e più precisamente (i) i membri del Consiglio di Amministrazione, (ii) i membri del Management, (iii) i dipendenti di ogni grado, qualifica, livello, (iv) i consulenti, agenti, mandatari, partner commerciali, collaboratori in genere, (v) i membri del Collegio Sindacale della Società (vi) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (rispettivamente, gli "Amministratori", i "Dirigenti" i "Dipendenti", i "Collaboratori", i "Sindaci", il "Revisore" e, congiuntamente, i "Destinatari".

Informazioni privilegiate:

Le informazioni su titoli o strumenti finanziari ammesse alla negoziazione su un mercato o sistema organizzato di negoziazione o in corso di negoziazione, o agli emittenti di strumenti finanziari, che non sono stati resi pubblici e che, se lo fossero, potrebbero influenzare la loro quotazione.

Informazioni finanziarie:

Le informazioni finanziarie si riferiscono a tutte le informazioni contabili ed economiche che presentiamo all'azionista, ai nostri clienti, , revisori dei conti e che forniamo anche agli organi di vigilanza.

Organismo di Vigilanza e Controllo (OdV):

Organo previsto dall'articolo 6 del Decreto con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo.

Personale:

Tutti i Dirigenti e Dipendenti della Banca, i lavoratori interinali, gli stagisti, i collaboratori con contratto di collaborazione a progetto ed il personale dipendente del Gruppo distaccato presso la Società.

Piano delle attività di Vigilanza:

È il Piano predisposto annualmente dall'OdV in cui vengono definite le date ed i contenuti delle verifiche periodiche dell'OdV in merito alle tematiche di cui al Decreto.

Parte correlata:

Persona fisica o giuridica con cui i professionisti o gli amministratori del Gruppo Santander intrattengono un rapporto economico o familiare (ascendenti, discendenti e garanzie, come determinato dalla legislazione locale applicabile), con la capacità di influenzare in modo significativo la loro funzione o il processo decisionale nel Gruppo.

Partner:

Controparti contrattuali della Società, quali fornitori, collaboratori esterni, consulenti, soci di minoranza di società del Gruppo, partecipanti a vario titolo a iniziative commerciali della Società o del Gruppo.

Pubblica Amministrazione o PA:

Ai fini del Modello Organizzativo con l'espressione "Pubblica Amministrazione" si intende quel complesso di autorità, organi e agenti cui l'ordinamento giuridico affida la cura degli interessi pubblici. Essi si identificano con:

le istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali, intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire con strumenti giuridici il soddisfacimento degli interessi della collettività; tale funzione pubblica qualifica l'attività svolta anche dai membri della Commissione della Comunità Europea, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti della Comunità Europea;

i pubblici ufficiali, ossia coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa (produzione di norme di diritto), giudiziaria (esercizio del potere giurisdizionale), amministrativa (caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione ovvero dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi) (art. 357 cod. pen.);

gli incaricati di pubblico servizio, ossia coloro che prestano un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa (art. 358 cod. pen.).

Rapporto di amicizia:

Qualsiasi tipo di amicizia tra il dipendente e un membro del Top Management che potrebbe comportare un trattamento favorevole.

Reati:

Le fattispecie di reato (i delitti) di cui al Decreto, nel testo vigente tempo per tempo (con le integrazioni e le modifiche stabilite dal legislatore).

Relativo:

Parente è il coniuge o persona con una relazione simile, i genitori, i figli, i fratelli, gli zii, i nipoti o cognati. Si considerano inclusi anche i coniugi o persone imparentate in modo simile ai soggetti di cui sopra

Responsabile dell'Area Sensibile:

Soggetto al quale è affidata la responsabilità di un'Area Sensibile, ove sono state individuate attività potenzialmente esposte al rischio di commissione di reati e che, come tale, è soggetta al controllo dell'OdV.

1.5 Principi generali

La cultura aziendale è il cardine dell'attività della Banca e del Gruppo e funge da linea guida per le relazioni con dipendenti, clienti, azionisti e società. La missione di tutte le persone soggette al Codice è di aiutare le famiglie e le imprese a prosperare con un approccio semplice, personale e giusto.

I principi etici dell'organizzazione, il buon governo societario e l'etica professionale delle persone soggette al Codice devono guidare tutte le loro azioni, in congiunzione con il modello di comportamento aziendale:

"Think customer, Embrace change, Act now, Move together and Speakup" (penso al Cliente, promuovo il cambiamento, agisco rapidamente, lavoro in squadra, parlo apertamente).

Tutte le attività di SCB, in osservanza dei principi etici di cui al presente Codice, ovunque svolte, sia in Italia che all'estero, devono essere condotte, nell'osservanza della legge di volta in volta applicabile, in un quadro di onestà, integrità, trasparenza, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi legittimi di Stakeholder, Clienti, Collaboratori, Dipendenti, Azionisti, partner commerciali e finanziari e della collettività in cui SCB opera.

La Banca, mediante il presente Codice, esplicita i suoi valori e mira ad orientare a essi i comportamenti individuali, anche nella consapevolezza che la considerazione delle istanze sociali e ambientali contribuisce a minimizzare l'esposizione a rischi di credito e di compliance e a rafforzare la reputazione aziendale.

Pertanto, anche in linea con i principi del Global Compact promosso dall'Onu, cui aderisce: si impegna a sostenere la protezione e la tutela dei diritti umani secondo i principi affermati nella Dichiarazione Universale del 1948;

riconosce i principi stabiliti dalle Convenzioni fondamentali dell'ILO (International Labour Organization) e in particolare il diritto di associazione e di negoziazione collettiva, il divieto di lavoro forzato e minorile, la non discriminazione nell'occupazione;

contribuisce alla lotta contro la corruzione, sostenendo le linee guida dell'OECD (*the Organization for Economic Cooperation and Development*) e i principi anti-corruzione statuiti dalle Nazioni Unite nel 2003, anche mediante l'atteggiamento di "tolleranza zero" rispetto a eventuali episodi di corruzione.

Inoltre, richiede la massima trasparenza dei comportamenti aziendali e favorisce l'emersione di tutti gli elementi che possano determinare situazioni di conflitto di interesse anche solo potenziale.

Santander Consumer Bank si impegna a promuovere in tutte le società del Gruppo e in tutti i Paesi in cui opera comportamenti coerenti con tali principi nei confronti di tutti i suoi Stakeholder.

Tutti coloro che lavorano ed operano con Santander Consumer Bank, senza distinzioni o eccezioni, sono chiamati ad impegnarsi nell'osservare e a fare osservare tali principi nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità.

Tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni compiute e, in genere, i comportamenti posti in essere dai Destinatari (come meglio definiti al successivo paragrafo 1.6) nello svolgimento dell'attività lavorativa devono essere ispirati alle norme vigenti ed alle procedure interne.

1.6 Destinatari ed ambito di applicazione del Codice

Il Codice deve essere osservato da tutti gli Amministratori, i Sindaci, i revisori, il Management, i Dipendenti, i Collaboratori (da intendersi quali consulenti, mandatarî, outsourcer, gestori, partner, collaboratori in genere), di seguito collettivamente i Destinatari.

Ciascun Destinatario è obbligato a conoscere il Codice, a contribuire attivamente alla sua attuazione, promozione e a segnalare eventuali carenze e/o violazioni al Servizio Compliance e Condotta – DPO e Antiriciclaggio. SCB, con il supporto della Direzione Risorse Umane, si impegna a promuovere la conoscenza del Codice e la partecipazione a tutte le attività di formazione a cui i dipendenti dovranno essere convocati al fine di familiarizzare con il Codice per mezzo di adeguate procedure di informazione e formazione.

SCB condanna qualsiasi comportamento contrastante i valori, i principi e le disposizioni dettate dal Codice anche laddove tale comportamento sia sorretto dalla presunta convinzione di agire a vantaggio o nell'interesse della Società.

Il Codice è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali la Società intrattiene relazioni d'affari. L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei Destinatari.

La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento alle obbligazioni del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza prevista dalla legge, e potrà comportare, altresì, il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

I principi e i contenuti del Codice esplicitano, in via esemplificativa, gli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa ed i comportamenti e la condotta che i Destinatari devono tenere nei confronti della Società.

Per la piena osservanza del Codice, ciascun Destinatario potrà rivolgersi all'Organismo di Vigilanza istituito da SCB ai sensi del Decreto, agli indirizzi e con le modalità di cui al successivo paragrafo 11.

1.7 Gli impegni e gli obblighi previsti dal Codice: SCB

SCB rispetta e pratica il rispetto dei contenuti del Codice osservando quanto prescritto al suo interno nella fase di proposta e di realizzazione dei progetti, delle operazioni e degli investimenti utili ad accrescere nel lungo periodo i valori patrimoniali, gestionali e tecnologici dell'impresa, il benessere di lungo termine per gli Amministratori, il Management, i Dipendenti, gli Stakeholders nonché per la collettività.

Per realizzare efficacemente tali obiettivi, la Società adotterà ogni opportuna iniziativa volta ad assicurare:

- la diffusione del Codice presso i Destinatari ed i soggetti terzi con cui SCB;
- intrattiene rapporti di affari;
- la messa a disposizione di ogni possibile strumento conoscitivo e di chiarimento circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel Codice;
- lo svolgimento di regolari verifiche periodiche o di verifiche specifiche anche derivanti dalla notizia di una violazione delle norme del Codice;
- l'aggiornamento del Codice al fine di adeguarlo all'evoluzione dei valori e delle normative di riferimento e, se necessario, la sua modifica in caso di significative violazioni dello stesso o in caso di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività di SCB;
- la valutazione dei fatti e, in caso di accertata violazione, la conseguente attuazione di adeguate misure sanzionatorie;
- l'immunità da ritorsioni di qualunque genere per chi abbia fornito in buona fede notizie di possibili violazioni del Codice o delle norme di riferimento o abbia assistito in buona fede SCB nella verifica di tali violazioni.

1.8 Gli impegni e gli obblighi previsti dal Codice: gli Amministratori ed il Management

Gli Amministratori, nel fissare gli obiettivi di impresa, si ispirano ai principi ed ai valori indicati nel Codice.

E', in primo luogo, compito degli Amministratori e del Management applicare i valori ed i

principi del Codice, assumendosi le relative responsabilità sia all'interno sia all'esterno della Società:

- rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri colleghi in azienda ed in genere per i Dipendenti e Collaboratori;
- operare affinché i Dipendenti e Collaboratori comprendano che il rispetto delle norme del Codice costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro;
- selezionare accuratamente, per quanto di propria competenza, Dipendenti, Collaboratori e tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi di SCB, vigilando affinché vengano affidati incarichi a persone che diano pieno affidamento sul proprio impegno a osservare il Codice;
- indirizzare i Dipendenti e Collaboratori all'osservanza del Codice e sollecitare gli stessi a sollevare questioni in merito all'applicazione delle sue norme;
- riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e/o all'OdV propri rilievi, notizie acquisite direttamente o indirettamente o provenienti dall'esterno circa possibili casi di violazione del Codice;
- adottare immediatamente misure correttive quando richiesto dalla situazione;
- impedire ritorsioni di qualunque genere per chi abbia fornito in buona fede notizie di possibili violazioni del Codice o delle norme di riferimento o abbia assistito in buona fede SCB nella verifica di tali violazioni.

1.9 Gli impegni e gli obblighi previsti dal Codice: i Dipendenti ed i Collaboratori

I Dipendenti ed i Collaboratori, nell'espletamento delle loro mansioni ed incarichi sono tenuti a conformarsi ai principi ed alle regole del Codice. In particolare, i Dipendenti hanno l'obbligo di:

- astenersi da comportamenti contrari al Codice;
- mostrare la propria collaborazione al fine di verificare le possibili violazioni del Codice;
- rivolgersi al superiore gerarchico e/o direttamente all'OdV agli indirizzi e con le modalità di cui al successivo paragrafo 11 per chiarimenti sulle modalità di applicazione del Codice;
- riferire tempestivamente all'OdV e/o al superiore gerarchico con le modalità di cui al successivo paragrafo 11:
 - (i) qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili violazioni del Codice;
 - (ii) qualsiasi richiesta sia stata loro rivolta di violare il Codice.
- astenersi dall'utilizzare il nome, l'immagine o i marchi del Gruppo Santander

nell'ambito di social network, blog o forum.

In particolare, i Collaboratori hanno l'obbligo di:

- astenersi da comportamenti contrari al Codice;
- mostrare la propria collaborazione al fine di verificare le possibili violazioni del Codice;
- segnalare tempestivamente all'OdV della Banca con le modalità di cui al successivo paragrafo 11.

1.10 Obblighi nei confronti di terzi

Gli Amministratori, il Management ed i Dipendenti, nell'ambito delle loro competenze, nei contatti con i terzi che intrattengano rapporti commerciali con SCB devono:

- informarli adeguatamente circa gli impegni e gli obblighi imposti dal Codice;
- esigere il rispetto delle disposizioni che riguardano direttamente l'attività dei terzi medesimi;
- adottare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato o inesatto adempimento da parte di terzi dell'obbligo di conformarsi al Codice.

2. Relazioni con il personale

2.1 Le risorse umane

Le risorse umane rappresentano un patrimonio distintivo di valori, capacità e conoscenze: SCB ha assunto l'impegno di tutelare e sviluppare in un contesto meritocratico e di accrescimento continuo delle competenze sia a vantaggio della Società sia dell'intero sistema economico e sociale in cui SCB opera.

La Società si impegna a garantire condizioni e ambienti di lavoro sicuri, salubri e soddisfacenti, in cui i dipendenti sono trattati in modo equo e con rispetto, supportati nello sviluppo professionale e premiati per le buone prestazioni ottenute.

La ricerca e la selezione del personale è effettuata sulla base di criteri di oggettività, competenza e professionalità, garantendo a tutti pari opportunità d'inserimento e di carriera in base al merito.

Non è tollerata alcuna forma di discriminazione e vessazione.

SCB pone in essere le necessarie misure per permettere ai dipendenti una corretta osservanza e applicazione del Codice.

SCB evita e previene qualsiasi forma di lavoro irregolare e utilizza le forme di lavoro temporaneo in modo conforme alle caratteristiche e alle finalità di questi istituti, agevola l'accoglienza e la migliore integrazione e abilitazione al ruolo delle nuove risorse.

La Società tutela l'integrità psico-fisica del lavoratore, il rispetto della sua personalità, evitando che questa subisca illeciti condizionamenti o indebiti disagi.

SCB si attende che il Management, i Dipendenti ed i Collaboratori cooperino reciprocamente per mantenere in azienda in uno spirito di rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno ed intervengano per impedire atteggiamenti ingiuriosi o diffamatori.

Nella gestione dei cambiamenti, con particolare riferimento a operazioni straordinarie come ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali e alla mobilità infragruppo, SCB adotta tutte le misure possibili per seguire i lavoratori interessati e favorirne il ricollocamento, tenendo conto anche delle loro esigenze personali e prospettive di valorizzazione professionale.

2.2 Pari opportunità, diversità, non discriminazione

Le persone soggette al Codice sono selezionate, remunerate e promosse in base alle loro capacità, formazione, conoscenza, esperienza, leadership, diversità di pensiero, aspirazioni personali e potenziale futuro. "Meritocrazia" è il principio di base per sviluppare, reclutare e far crescere i talenti. Questo impegno è fondamentale per garantire che la Banca abbia dipendenti competenti e motivati a portare avanti la propria strategia e per raggiungere gli obiettivi aziendali stabiliti dalla Banca. Proprio questo sistema, basato sulla meritocrazia, fa sì che il Gruppo Santander sia una delle migliori aziende per cui lavorare in tutti i Paesi in cui opera.

I Destinatari devono astenersi dall'influenzare qualsiasi processo di selezione, assunzione o promozione di una persona con la quale intrattengono un rapporto familiare o personale³, nonché nei casi in cui si stiano approvando nuove condizioni di impiego, comprese quelle salariali, e valutazioni annuali per tali persone. Allo stesso modo, i Soggetti del Codice devono comunicare alle funzioni Compliance e Risorse Umane, e al proprio responsabile, eventuali rapporti di parentela con altri Soggetti del Codice in qualsiasi unità del Gruppo e, in particolare, durante i processi di selezione, assunzione o promozione, o nei casi in cui vengano approvate nuove condizioni di impiego, comprese le condizioni salariali e la valutazione annuale.

Nel rispetto di quanto indicato nel Codice, SCB si impegna a far sì che non vengano offerti a

³ Secondo la classificazione del Gruppo Santander, il concetto di familiare include i partner, nonché i genitori, i figli, i fratelli, gli zii, le zie, i nipoti, i cognati e le cognate e i rispettivi partner, dei dirigenti del Gruppo che hanno un'influenza significativa sul processo decisionale delle rispettive unità. Per relazioni personali si intendono, invece, tutti i legami di stretta amicizia con i suddetti dirigenti che possano essere interpretati da un osservatore imparziale come un possibile motivo per concedere un trattamento di favore.

persone che ricoprono cariche pubbliche o ad autorità, che sono o che sono state coinvolte in questioni che riguardano direttamente gli interessi della Banca, lavori o contratti al fine di alterarne il comportamento. Inoltre, i parenti diretti dei dipendenti non possono essere nominati per lavori che includano rapporti gerarchici o funzionali con gli stessi. Difatti, se con riferimento all'ambito del proprio lavoro un dipendente ha un legame familiare diretto con una persona gerarchicamente superiore (ad es. Matrimonio con il proprio Responsabile di Servizio), all'interno della stessa Direzione, una delle due parti dovrà essere trasferita in un'altra Direzione, entro e non oltre il periodo di tempo di un anno. Il Servizio Compliance e Condotta – DPO e Antiriciclaggio e il Direzione Risorse Umane devono essere preventivamente informati di eventuali violazioni alle presenti regole.

Ogni membro del Management, Dipendente, Collaboratore ha il diritto di lavorare in un ambiente libero da ogni tipo di discriminazione fondata sulla razza origine etnica o nazionale, invalidità, lingua, religione, ceto, età, sesso, orientamento sessuale, sindacale o politico, o di altra natura.

SCB riconosce in particolar modo che le diversità costituiscono un valore per la Società stessa. La Società esige che le relazioni di lavoro interne ed esterne siano improntate alla massima correttezza e non venga dato luogo a molestie, intendendo come tali:

la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;

l'ostacolo a prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale o ragioni discriminatorie. La Società non ammette e non tollera le molestie sessuali, intendendo come tali:

la subordinazione di attività e comportamenti di rilevanza per la vita lavorativa del Destinatario all'accettazione di favori sessuali;

ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazioni nei suoi confronti;

le proposte di relazioni interpersonali private, nonostante un espresso o ragionevolmente evidente non gradimento, che abbiano la capacità, in relazione alla specificità della situazione, di turbare la serenità del Destinatario con obiettive implicazioni sulla sua espressione lavorativa.

2.3 Abuso di sostanze stupefacenti, divieto di fumo

La Società promuove e mantiene un clima di reciproco rispetto nell'ambiente di lavoro ed in tal senso particolare attenzione è riservata alle condizioni di rispetto delle sensibilità delle persone.

Sarà considerata colpevole assunzione del rischio di pregiudicare tali caratteristiche ambientali l'essere o il trovarsi sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o sostanze di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa o nei luoghi di lavoro.

E' fatto specifico divieto di:

ottenere, consumare, offrire o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti o di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro;

fumare nei luoghi di lavoro. SCB favorisce iniziative volte all'individuazione di zone riservate ai fumatori preservando i Dipendenti dall'esposizione al fumo passivo.

2.4 Compatibilità del lavoro con la vita personale

SCB si impegna a rispettare le condizioni di vita dei suoi dipendenti e delle loro famiglie. A tutti i dipendenti deve essere garantito un ambiente di lavoro compatibile con lo sviluppo personale e capace di creare equilibrio tra le esigenze di lavoro e le loro esigenze personali e familiari.

2.5 Diritti collettivi

A tutti i dipendenti devono essere riconosciuti i diritti sindacali, di associazione e di contrattazione collettiva nonché tutte le attività intraprese dalle organizzazioni di rappresentanza dei dipendenti, con le quali i rapporti devono essere mantenuti sulla base del rispetto e del dialogo aperto, trasparente e costruttivo al fine di consolidare gli obiettivi sociali e della stabilità occupazionale.

2.6 Rispetto delle persone

Tutti i dipendenti soggetti al Codice etico e di Condotta si impegnano a non avallare e ad evitare qualsiasi condotta che possa costituire una forma di abuso, intimidazione o molestia sessuale, sia di natura professionale che personale, e si impegnano inoltre, nel caso in cui vengano a conoscenza di una qualsiasi di queste condotte durante lo svolgimento della loro attività professionale, ad informare il Servizio Compliance e Condotta – DPO e Antiriciclaggio e la Direzione Risorse umane. Al fine di garantire un'informazione capillare e costante mettono inoltre al corrente tutto il personale della presenza e dell'importanza dell'utilizzo del canale di segnalazione whistleblowing.

2.7 Attività politica o associativa

1. Eventuali legami, adesioni o collaborazioni con partiti politici o altri tipi di enti, istituzioni o associazioni di natura pubblica o estranei al Gruppo stesso, o eventuali contributi o servizi a tali organismi, devono essere svolti in modo da chiarire la natura personale di tale attività, evitando qualsiasi coinvolgimento del Gruppo.
2. Prima di accettare qualsiasi nomina a cariche pubbliche, i Soggetti del Codice devono informare il proprio superiore e le funzioni Risorse Umane e Compliance al fine di determinare eventuali incompatibilità o restrizioni all'esercizio di tali cariche.

3. ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ

3.1 Servizio Compliance e Condotta – DPO e Antiriciclaggio

Il Servizio Compliance e Condotta – DPO e Antiriciclaggio è responsabile dello sviluppo, dell'attuazione e della realizzazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. In relazione al presente Codice, il Servizio Compliance e Condotta – DPO e Antiriciclaggio è responsabile dello svolgimento delle seguenti funzioni:

1. Applicazione e diffusione del Codice;
2. Definisce e supervisiona l'attività di formazione svolta dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione;
3. Raccoglie informazioni su possibili violazioni del Codice e può richiedere l'assistenza del Servizio Internal Audit, formulando proposte all'OdV per eventuali sanzioni applicabili;
4. Collabora con l'ODV nelle revisioni periodiche del Codice Etico e di Condotta e dei regolamenti interni;
5. Fornisce consulenza in merito alla risoluzione di qualsiasi dubbio relativo all'applicazione del Codice Etico e di Condotta e dei regolamenti interni volti alla prevenzione di eventuali rischi reputazionale;
6. Elabora, almeno annualmente, una relazione riguardante l'applicazione del Modello e del Codice Etico e di condotta da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
7. Esegue una valutazione annuale delle eventuali modifiche che si rendono opportune da apportare al Modello, al Codice e, in particolare, in caso di rilevamento di aree di rischio non regolamentate.

3.2 Comitato Compliance e Condotta

Il Comitato Compliance e Condotta, presieduto dal Responsabile del Servizio Compliance e Condotta – DPO e Antiriciclaggio è composto da rappresentanti delle aree di business, del Servizio Affari Legali e Societari, del Servizio Tutela Clienti, della Direzione Risorse Umane, della Direzione Rischio, della Direzione IT&OPs.

Il Comitato Compliance e Condotta raccomanda di attuare e adottare regole volte a garantire il rispetto del Codice Etico e di Condotta e dei relativi regolamenti di attuazione. Inoltre, informa degli aggiornamenti intervenuti sul Codice Etico e di condotta e ne convalida gli adattamenti locali.

Il Comitato Compliance e Condotta – DPO & Antiriciclaggio prende decisioni riguardanti aspetti legati al rispetto della normativa, volte ad evitare situazioni che possano comportare un rischio potenziale per la Banca e il Gruppo.

3.3 Servizio Internal Audit

Nell'ambito delle sue attività di indagine e controllo interno, l'Internal Audit esegue le verifiche e le revisioni necessarie per garantire il rispetto delle norme e delle procedure stabilite all'interno della Banca;

E' compito dell'Internal Audit supervisionare in modo indipendente l'adeguatezza e l'efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico e di Condotta.

3.4 Comitato Rischi Endoconsiliare

Il Comitato Rischi endoconsiliare vigila sul rispetto del Codice etico e di condotta e regola, in generale, l'applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo proponendo proposte di miglioramento da riferire al Consiglio di Amministrazione.

3.5 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione approva il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e il presente Codice etico e di condotta. Il Consiglio è regolarmente informato sullo stato di applicazione degli stessi.

3.6 Direzione Risorse umane e Organizzazione

La Direzione Risorse Umane è responsabile della messa a disposizione del Codice a tutti i dipendenti, organizzando corsi di formazione per la corretta conoscenza del Codice e, in collaborazione con il Servizio Compliance e Condotta – DPO e Antiriciclaggio, fornendo

risposta a qualsiasi domanda presentata dai dipendenti oltre che per l'attuazione dei poteri disciplinari e sanzionatori.

Inoltre, la Direzione, all'interno del Comitato Compliance e Condotta, valuterà condotte non conformi a regolamenti interni, o eventuali irregolarità.

3.7 Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha funzione di controllo interno e di consulenza legale; è inoltre l'organismo responsabile per l'imposizione di sanzioni disciplinari in caso di violazioni del codice etico e di condotta.

L'OdV si esprime in merito al rischio di non conformità alle normative interne ed esterne e alle irregolarità delle persone soggette al codice a condizione che le segnalazioni siano veritiere e riguardino aspetti previsti nel Codice etico e di condotta.

4. Comportamento negli affari

4.1 Principi generali

SCB, nella gestione del business e dei rapporti di affari, si ispira ai principi di legalità, lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza ed apertura al mercato.

Ogni operazione e transazione commerciale deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

I Destinatari le cui azioni possano essere in qualche modo riferibili a SCB, dovranno seguire comportamenti corretti negli affari di interesse della Società e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, indipendentemente dalla competitività del mercato e dalla importanza dell'affare trattato. È vietato offrire denaro o doni ai dirigenti, funzionari o dipendenti della pubblica amministrazione o a loro parenti, sia italiani sia stranieri, salvo che si tratti di doni di modico valore, inviti che non eccedano le soglie considerate ragionevoli, cortesie occasionali per specifici ed eccezionali eventi (ad esempio matrimonio, Natale). Come specificato al paragrafo 4.4 e all'interno delle Linee Guida per l'accettazione dei regali, prima di procedere all'eventuale accettazione, i dipendenti dovranno consultare il proprio Responsabile e il Servizio Compliance e Condotta – DPO e Antiriciclaggio per l'opportuna valutazione.

Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di somme di denaro non dovute o altri vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono severamente proibiti e potranno costituire inadempimento alle obbligazioni del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza prevista dalla legge e dal contratto collettivo, ove applicabile, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro

e potranno comportare, altresì, il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

Le risorse economiche, come anche i beni della Banca, non devono essere utilizzati per finalità illecite, scorrette o anche solo di dubbia trasparenza. Nessun vantaggio potrà derivare a SCB da pratiche illegali, illegittimi favori finanziari o di qualunque altro tipo.

I dipendenti possono intrattenere rapporti di affari con la Banca, limitatamente ai prodotti e servizi da questa ordinariamente distribuiti alla clientela e nel rispetto delle condizioni di mercato tempo per tempo esistenti. La Banca può promuovere l'applicazione di condizioni agevolate riservate al personale dipendente.

4.2 Conflitto di interessi

I Destinatari devono perseguire, ciascuno nello svolgimento della propria attività, gli obiettivi e gli interessi generali della Banca.

Di conseguenza, essi si astengono da svolgere attività rispetto alle quali essi (o i prossimi congiunti) sono o potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli di SCB o che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse di SCB e nel pieno rispetto delle norme del presente Codice.

La diversità degli affari e delle attività della Società fanno sì che sia possibile che, nell'adempimento delle funzioni dei suoi dipendenti, si manifestino situazioni in cui gli interessi personali di costoro, o quelli di persone strettamente a loro vincolate (in particolare quelle del loro ambito familiare più prossimo a quelle che condividono interessi economici), possano apparire in conflitto con quelli di SCB o con quelli di terzi con i quali SCB ha relazioni, il che potrebbe rendere dubbia sia la loro obiettività professionale che l'integrità dell'istituzione.

I dipendenti dovranno identificare, nello svolgimento delle loro funzioni, qualsiasi situazione che potrebbe arrivare ad influenzare la loro obiettività professionale.

Tutte quelle situazioni a cui fa riferimento il paragrafo anteriore, dovranno essere messe a conoscenza del superiore gerarchico del dipendente non appena se ne avrà la percezione, e previamente all'esecuzione di qualsiasi attuazione che potrebbe essere influenzata da esse.

Nel caso in cui non sia possibile evitare il conflitto di interessi, gli Amministratori, il Management ed i Dipendenti portatori di un interesse in conflitto sono tenuti ad informare senza ritardo gli organi competenti.

In particolare, gli Amministratori devono dare notizia agli altri Amministratori di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione; laddove si tratti di Amministratori Delegati, questi devono astenersi dal compiere l'operazione.

Gli Amministratori, il Management e i Dipendenti rispettano le decisioni che in proposito sono assunte dalla Società.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, danno luogo a conflitti di interesse le seguenti

situazioni:

- interessi economici e finanziari del Destinatario e/o di terzi cui sia legato da rapporti di parentela, amicizia o cortesia in attività di fornitori, clienti o concorrenti, salvo espressa autorizzazione della Società;
- svolgimento di attività lavorative, di qualsiasi tipo, presso clienti, fornitori o concorrenti;
- utilizzo della propria posizione di Amministratore / membro del Management / Dipendente / Collaboratore in azienda o delle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie competenze e attribuzioni per perseguire interessi propri e/o di terzi cui sia legato da rapporti di parentela, amicizia o cortesia in conflitto con gli interessi di SCB;
- accettazione di denaro, favori o utilità da persone, aziende o enti che sono o intendono entrare in rapporti di affari con SCB.

Non è possibile acquisire o affittare (direttamente o tramite persone a collegate) beni o beni di SCB o viceversa (non possiamo acquisire o affittare beni o beni appartenenti a noi o persone a noi collegate). Ci sono due eccezioni:

- se acquistati o affittati mediante una procedura di gara pubblica
- quando autorizzato da Compliance e Risorse Umane.

In questi casi, Compliance and Risorse Umane garantirà che le operazioni siano svolte con trasparenza e uguaglianza per le altre persone interessate, siano effettuate in conformità con le condizioni di mercato e non costituiscano un conflitto di interessi o insider trading.

4.3 Rispetto delle leggi e dei regolamenti interni

Santander Consumer Bank si impegna ad adottare ogni misura di prevenzione e controllo ritenuta opportuna al fine di garantire, nell'ambito della propria operatività, il pieno rispetto delle vigenti leggi e regolamenti, normative di vigilanza, norme di autoregolamentazione di settore, normative e regolamenti interni, in ogni contesto geografico e a tutti i livelli decisionali ed esecutivi. Qualora ulteriori regolamenti stabilissero obblighi più stringenti, rispetto agli stessi determinati dalla normativa suddetta, ne consegue che i Destinatari del Codice Etico dovranno attenersi a tali obblighi.

Ogni Destinatario del Codice indagato o accusato in qualsiasi procedimento amministrativo o giudiziario (in qualità di responsabile, testimone o di qualsiasi caso in corso con le Autorità) deve comunicarlo al più presto possibile al Servizio Risorse Umane e Organizzazione, al Servizio Compliance e Condotta – DPO e Antiriciclaggio e all'Organismo di Vigilanza.

Infine, i Destinatari devono seguire una condotta professionale retta, imparziale e onesta, coerente con i principi di responsabilità sociale del Gruppo. Devono astenersi dal partecipare ad attività illegali o immorali (come, ad esempio, frequenti attività di gioco o scommesse) o dal coinvolgere la Banca in tali attività.

4.4 Regali od altre utilità

È vietato accettare qualsiasi tipo di remunerazione, retribuzione o commissione per operazioni compiute per conto del Gruppo, così come è vietato approfittare della propria posizione per un proprio vantaggio. Nessun Destinatario del Codice può accettare regali, inviti, favori o qualunque altro tipo di vantaggio, in relazione alla propria attività professionale da parte di clienti, fornitori, intermediari, controparti o qualunque altro terzo. Non sono oggetto di tali limitazioni i seguenti casi:

- Gadgets di modico valore;
- Inviti ad attività rientranti nella normalità e ragionevolezza delle relazioni sociali;
- Regali occasionali per particolari ed eccezionali ragioni (come il Natale o le nozze) purché non siano in denaro e abbiano un valore ragionevole.

Qualsiasi invito, regalo o agevolazione che, in relazione alla sua frequenza, caratteristica e circostanza possa essere oggettivamente interpretato come finalizzato ad alterare l'imparzialità di giudizio, dovrà essere rifiutato e di tale circostanza dovrà essere informato il Responsabile del destinatario, che dovrà tempestivamente darne notizia al Servizio Compliance e Condotta – DPO e Antiriciclaggio. Anche in assenza delle suddette circostanze, ogni regalo, invito o favore che ecceda euro 150, deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile del destinatario, che dovrà tempestivamente darne notizia al Servizio Compliance e Condotta – DPO e Antiriciclaggio.

Nessun Destinatario del Codice, direttamente o attraverso interposta persona, può ricevere denaro in prestito o qualunque altro tipo di agevolazione finanziaria da clienti, fornitori, intermediari, controparti o qualsiasi altro terzo, ad eccezione di mutui o prestiti stipulati con altre banche o istituzioni finanziarie alle normali condizioni di mercato e di quanto ricevuto dai propri parenti.

Santander Consumer Bank proibisce di offrire, direttamente o attraverso intermediari, somme di denaro o altre utilità a pubblici funzionari o a incaricati di un pubblico servizio. Non rientrano nell'ambito di applicazione di tale divieto quelle fattispecie che per caratteristiche, frequenza e circostanze, non possono essere considerate tali da influenzare i suddetti soggetti nell'espletamento dei loro doveri, quali ad esempio:

- Gadgets di modico valore;
- Inviti ad attività rientranti nella normalità e ragionevolezza delle relazioni sociali;
- Regali occasionali per particolari ed eccezionali ragioni (come il Natale o le nozze) purché non siano in denaro e abbiano un valore ragionevole;
- Inviti ad eventi sportivi e culturali sponsorizzati dal Gruppo Santander.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura delle Linee guida per l'accettazione dei regali.

4.5 Rapporti con le Autorità e le Istituzioni Pubbliche

Nei rapporti con le Autorità e le Istituzioni Pubbliche italiane o estere, con i loro funzionari ed addetti, con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, con cui la Società entra in contatto nell'ambito della propria attività, i Destinatari le cui azioni possano essere in qualche modo riferibili a SCB, dovranno agire nel pieno rispetto dei principi del presente Codice, della normativa applicabile e comunque con correttezza e trasparenza.

Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé, per SCB o per altri, sono severamente vietati e verranno sanzionati in conformità sia a quanto previsto dal Codice stesso, sia dalle disposizioni legislative che dal contratto collettivo applicabile.

Nell'ambito della propria attività, SCB collabora in modo pieno, trasparente e fattivo con le Autorità e le Istituzioni Pubbliche italiane o estere, i relativi funzionari ed addetti, con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

4.6 Rapporti con istituzioni politiche e sindacali

SCB non eroga contributi, diretti o indiretti e sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, se non nell'ambito consentito dalle normative vigenti e nel rispetto del principio della trasparenza. In ogni caso questo tipo di spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione e documentato in modo adeguato.

4.7 Rapporti con mass media, società di ricerca, associazioni di categoria ed altri enti assimilabili

Le informazioni trasmesse all'esterno riferibili direttamente o indirettamente a SCB devono essere complete, veritiere e trasparenti.

I rapporti con mass media, società di ricerca, associazioni di categoria e altri enti ad essi

assimilabili sono riservati esclusivamente alle funzioni e alle responsabilità aziendali a ciò delegate e nei limiti delle specifiche deleghe.

In nessun modo o forma i Destinatari, le cui azioni possano essere in qualche modo riferibili a SCB, possono offrire pagamenti, regali o altri vantaggi finalizzati ad influenzare l'attività professionale di funzioni di enti, società o associazioni di cui al presente paragrafo o che possano ragionevolmente essere interpretati come tali.

Gli altri Dipendenti, ad eccezione di quelli specificamente a ciò delegati, non possono fornire informazioni a rappresentanti dei mass media, società di ricerca, associazioni di categoria e altri enti ad essi assimilabili, né impegnarsi a fornirle, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministratore Delegato.

4.8 Finanziamenti o contributi pubblici richiesti dalla Società

Nel caso in cui SCB richieda l'erogazione di finanziamenti pubblici, trattamenti fiscali o contributivi agevolati o altre forme di benefici che richiedano requisiti specifici, è fatto esplicito obbligo di procedere con verità, correttezza, trasparenza e nel pieno rispetto delle leggi in vigore.

Uguualmente, in caso di assegnazione del beneficio, è fatto esplicito obbligo di destinare erogazioni allo specifico scopo autorizzato, con immediata e formale comunicazione all'ente erogante nel caso in cui una qualsiasi condizione essenziale per l'erogazione del finanziamento/contributo venga meno.

4.9 Rapporti con i clienti

La Società si impegna a creare e sviluppare rapporti di fiducia e di reciproca e duratura soddisfazione con i clienti.

L'obiettivo è essere al servizio dei clienti per rispondere ai loro bisogni e preferenze, con comportamenti sempre corretti e trasparenti, con preparazione, capacità d'innovazione e credibilità.

I clienti sono informati in modo chiaro e completo sulle condizioni e prestazioni di prodotti e servizi, facilitandone la comprensione e le scelte più consapevoli. In questo si vuole aiutare i clienti a chiarire le effettive necessità, supportandoli in una gestione dei risparmi informata e consapevole.

I Destinatari del Codice dovranno avere particolare attenzione nell'offrire ai clienti solo quei prodotti e servizi adatti alle loro situazioni e bisogni, in modo che il cliente acquisti i prodotti o servizi di cui sia informato e dei quali ne comprenda il contenuto, i vantaggi, i rischi e i costi.

Viene inoltre assicurata attenzione ai bisogni delle componenti sociali più deboli, favorendone

l'accesso ai servizi bancari, l'uso consapevole del credito e la prevenzione del sovraindebitamento.

SCB applica e mantiene un'efficace politica di gestione per prevenire i conflitti di interesse nei rapporti con i clienti, assicurando in ogni caso la trasparenza e completezza di informazioni sulla natura, la fonte e l'estensione dei medesimi.

I dati personali dei clienti sono trattati con riservatezza. Azioni di marketing ed informazioni pubblicitarie sono indirizzate solo ai clienti che ne hanno dato il consenso.

I Dipendenti, che per motivi dovuti alla loro carica o alla loro attività professionale, dispongano o abbiano accesso a informazioni di clienti, sono responsabili della loro custodia e del loro uso appropriato.

I Destinatari non sono autorizzati a modificare unilateralmente i dati forniti dai clienti e i clienti stessi devono impartire le istruzioni per la loro modifica (salvi i casi di errore palese).

Salvo previa autorizzazione scritta da parte del Servizio Compliance e Condotta – DPO e Antiriciclaggio e della Direzione Risorse Umane, nessun dipendente può personalmente accettare impegni fiduciari, mandati o procure da parte dei clienti per svolgere loro transazioni con la Banca.

I rapporti di esclusività devono essere evitati, laddove diano origine a un eccessivo legame personale o limitino l'accesso di tali clienti ad altri dipendenti o canali della Banca.

In nessun caso l'esecuzione di una transazione da parte di un cliente può essere incoraggiata al fine di beneficiarne di un'altra, a meno che entrambi i clienti siano consapevoli delle loro diverse posizioni e accettino espressamente di intraprendere la transazione in questione.

I reclami sono gestiti con sensibilità e costituiscono opportunità di miglioramento, per superare conflittualità e recuperare fiducia e soddisfazione dei clienti, anche nell'ambito degli accordi in essere con le Associazioni dei Consumatori.

4.10 Offerta e vendita di prodotti e servizi

Tutti i dipendenti osserveranno scrupolosamente le norme stabilite nei regolamenti interni che disciplinano la vendita di prodotti e servizi e la tutela dei consumatori.

A tale riguardo, le Persone soggette al Codice devono prestare particolare attenzione ad offrire ai clienti solo quei prodotti o servizi che sono adatti alle loro caratteristiche e necessità. Devono, inoltre, garantire prima della fase di contrattazione che i clienti siano consapevoli e comprendano i contenuti, benefici, rischi e costi associati al prodotto offerto. In particolare:

1. L'azione intrapresa deve essere condotta in maniera onesta, imparziale e professionale e il cliente deve essere trattato equamente durante tutte le fasi del processo di vendita;
2. I prodotti e i servizi offerti devono presentare adeguato equilibrio tra rischio e costo, utilità e l'aspettativa di rendimento che il cliente si aspetta dal prodotto, il che implica che i prezzi

applicati debbano essere competitivi, ragionevoli e trasparenti;

3. I documenti e le spiegazioni fornite ai clienti devono essere chiare e non fuorvianti, nonché appropriate per ogni prodotto / servizio, in termini di trasparenza contrattuale e costi;

4. Il corretto trattamento deve essere applicato a ciascun prodotto / servizio in base alle sue caratteristiche, tenendo conto del grado di protezione applicabile a ciascun tipo di cliente;

5. La mitigazione e la gestione efficiente dei conflitti di interesse potenziali generati durante il processo di marketing;

6. Eventuali iniziative di formazione fornite dal Gruppo devono essere indirizzate e utilizzate verso e da tutti i dipendenti, al fine di ampliare la competenza richiesta per il corretto esercizio delle loro funzioni, in conformità ai regolamenti e alle leggi locali e le buone prassi;

7. I clienti devono essere debitamente informati, in modo trasparente, dei canali e dei mezzi messi a loro disposizione per inoltrare segnalazioni o reclami. Questi processi devono essere idonei a fornire risposte celeri e le parti coinvolte nella gestione dei reclami devono rispondere ai clienti in modo imparziale e rispettoso.

4.11 Rapporti con i partner commerciali e con il mercato

SCB persegue i propri obiettivi offrendo servizi innovativi, di elevata qualità e competitivi, nel pieno rispetto di tutte le norme poste a tutela del mercato.

A tal fine, è quindi fatto obbligo ai Dipendenti, nell'ambito della piena osservanza dei principi del Codice di:

- collaborare, nel rispetto delle previsioni contrattuali, con i partners commerciali;
- fornire accurate ed esaurienti informazioni circa i servizi offerti osservando il principio della trasparenza, ed anche quello della riservatezza aziendale;
- attenersi a verità, chiarezza e completezza nelle comunicazioni commerciali al mercato.

4.12 Agenti, intermediari e consulenti

L'uso di agenti, intermediari o consulenti coinvolti nello svolgimento di operazioni o nella stipula di contratti che coinvolgono la Banca richiede l'adozione delle seguenti misure:

1. Ove possibile, devono essere utilizzati come agenti, intermediari o consulenti le società che dimostrano una gestione d'impresa orientata a obiettivi di lungo periodo, a principi etici e a un'economia sostenibile.

2. Implementazione di meccanismi di due diligence per verificarne i requisiti e per scegliere il partner più affidabile al fine di evitare qualsiasi attività che potrebbe comportare rischi o

pregiudizi economici o potrebbe compromettere la reputazione e la buona immagine della Banca e del Gruppo;

3. L'agente, l'intermediario o il consulente selezionato devono essere informati rispetto ai divieti stabiliti da questo Codice. Gli accordi firmati con agenti, intermediari o consulenti includeranno clausole che specificano espressamente tali divieti.

4.13 Rapporti con i fornitori

SCB riconosce l'importanza di relazioni con i fornitori improntate a reciproca indipendenza, fiducia, correttezza, trasparenza e affidabilità per garantire l'acquisizione dei beni e servizi necessari ad assicurare l'efficienza e la continuità dei processi produttivi aziendali.

A tal fine SCB adotta processi di acquisto orientati alla ricerca del miglior rapporto qualità/prezzo in funzione delle esigenze espresse dagli utenti dei beni e servizi oggetto di fornitura, sulla base di requisiti di economicità, qualità e affidabilità tecnica, commerciale e finanziaria e della periodica valutazione dei livelli di servizio. A parità di requisiti, SCB concede preferenza a quei fornitori che dimostrano l'attuazione di buone prassi di responsabilità sociale e/o il possesso di certificazioni sociali o ambientali, in linea con le politiche tempo per tempo vigenti.

A tutti i fornitori SCB assicura:

- procedure di selezione chiare e trasparenti, che garantiscano parità di informazioni e pari possibilità di accesso all'offerta;
- condizioni di corretta e leale concorrenza nello svolgimento delle trattative, anche attraverso la prevenzione e il contrasto di qualsiasi forma di conflitto di interessi e del perseguimento di interessi diversi da quello di SCB;
- l'adozione di tutte le misure necessarie a garantire la liceità e la correttezza dei pagamenti, con particolare riferimento a quelli in favore di soggetti diversi da quelli che hanno ceduto i beni o prestato i servizi o di soggetti esteri o da disporre su conti correnti accesi presso istituti di credito esteri;
- un confronto costante e costruttivo per l'individuazione delle aree di miglioramento della relazione, con particolare riferimento alla trasparenza e al rispetto delle condizioni contrattuali, e per la promozione di una maggiore responsabilità sociale e ambientale lungo la catena di fornitura.

A garanzia dell'indipendenza dei fornitori, SCB cerca di evitare l'instaurazione di rapporti in esclusiva o caratterizzati da eccessiva dipendenza economica dal Gruppo. Nel caso di rapporti di lunga durata, che comportano investimenti di natura specifica di reciproco vantaggio, SCB

opera per garantire in modo equo il rispetto degli impegni e delle aspettative su cui si fonda la relazione contrattuale.

Tutti i fornitori sono tenuti ad accettare il presente Codice nell'ambito dei relativi rapporti contrattuali. Tutti i fornitori sono tenuti a:

- rispettare tutte le norme di legge e regolamentari, nonché gli eventuali codici di autodisciplina adottati, con particolare riferimento agli aspetti ambientali e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- fornire informazioni chiare, complete, veritiere e corrette in sede di trattativa e di instaurazione dei rapporti contrattuali e astenersi dall'effettuare offerte che non siano coerenti con le proprie capacità tecniche, commerciali e finanziarie o che siano incoerenti con le normali condizioni di mercato;
- non divulgare le informazioni riservate relative alla Società e/o a sue controparti e partner commerciali di cui venissero a conoscenza nell'ambito del rapporto e astenersi da qualsiasi condotta che possa creare pregiudizio alla reputazione di SCB o pregiudicare il normale svolgimento della sua attività;
- acconsentire, ove richiesto, all'effettuazione di ispezioni e sopralluoghi presso le proprie sedi e unità operative, per la verifica dei requisiti richiesti nell'ambito dei processi di selezione e di aggiudicazione delle forniture;
- astenersi dal dare, promettere, offrire, accettare o ricevere denaro, regali, omaggi, ospitalità o qualsiasi altra utilità o beneficio nei rapporti con il personale di SCB al fine di conseguire indebiti vantaggi nell'assegnazione delle forniture;
- segnalare a SCB, nelle modalità previste, qualsiasi violazione o sospetta violazione del Codice, da chiunque commessa, di cui venissero a conoscenza.

Nel caso in cui un fornitore ponga in essere comportamenti contrari al presente Codice, SCB è legittimata ad assumere provvedimenti che possono arrivare alla risoluzione del contratto e alla preclusione di ulteriori rapporti in via temporanea o definitiva, oltre al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi, è fatto obbligo ai Destinatari, per quanto di competenza, di:

- osservare scrupolosamente tutte le norme e le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori;
- effettuare la scelta dei fornitori sulla base delle necessità aziendali, con l'obiettivo di ottenere le migliori condizioni possibili in termini di qualità di sicurezza e di costi dei servizi offerti;

- non precludere ad alcun fornitore, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura a SCB, adottando nella selezione criteri oggettivi di equità e trasparenza;
- mantenere un dialogo franco e aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali;
- ottenere la massima collaborazione dei fornitori nell'assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze di SCB e dei suoi clienti in termini di qualità, sicurezza, costo e tempi di consegna, in misura almeno pari alle loro aspettative;
- portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico e/o dell'OdV ai recapiti e con le modalità di cui al successivo paragrafo 11, i comportamenti dei fornitori in contrasto con le norme del Codice.

4.14 Rapporti con i Competitors

1. Tutti i dipendenti si impegnano, in modo leale, nello svolgimento delle loro attività di business e nei rapporti con il Gruppo Santander, promuovendo una concorrenza leale e corretta ad effettivo vantaggio del mercato, dei clienti e di tutti coloro con cui intrattengono rapporti d'affari e/o professionali.
2. Tutti i dipendenti, nello svolgimento della loro attività professionale nella Banca e nei rapporti con il Gruppo Santander, assicurano il rispetto delle leggi applicabili e dei regolamenti interni che disciplinano la concorrenza.
3. Tutti i dipendenti sono tenuti a segnalare eventuali pratiche scorrette rilevate nei rapporti con i competitors e, in caso di dubbio, ad informare il Servizio Affari Legali e Societari o il Servizio Compliance e Condotta – DPO e Antiriciclaggio.

4.15 Obbligo di non concorrenza

1. Le persone soggette al Codice devono dare priorità all'esercizio delle loro funzioni all'interno della Banca e non possono fornire servizi professionali - remunerati o meno - ad altre istituzioni o società concorrenti, indipendentemente dal rapporto su cui tali servizi si basano, a meno che espressamente autorizzato dalla Direzione Risorse Umane, dal Servizio Compliance e Condotta – DPO e Antiriciclaggio e dai loro superiori gerarchici.
2. Le persone soggette al Codice impegnate in qualsiasi altra attività professionale, incluso il lavoro autonomo e / o per organizzazioni o società non concorrenti, devono notificare questa circostanza alla Direzione Risorse umane e al Servizio Compliance e Condotta – DPO e Antiriciclaggio.

4.16 Partecipazione o tenuta di corsi e seminari

La partecipazione dei dipendenti soggetti al Codice, in qualità di relatori di seminari o corsi esterni richiede l'autorizzazione preventiva da parte del Servizio Compliance e Condotta – DPO e Antiriciclaggio e della Direzione Risorse umane.

4.17 Responsabilità

Tutti i dipendenti devono utilizzare le proprie capacità tecniche e professionali e adottare le opportune cautele e attenzioni nello svolgimento delle proprie attività all'interno della Banca. In particolare:

1. Essi sono responsabili per il raggiungimento degli obiettivi necessari per svolgere al meglio le loro attività;
2. Osservano i regolamenti applicabili a seconda del tipo di attività interessata e, se del caso, delle regole stabilite dal Gruppo al fine di determinare i prezzi e le condizioni delle operazioni in cui sono coinvolti.
3. Aderiscono alle procedure stabilite internamente, in particolare quelle relative all'esercizio dei poteri e all'applicazione delle soglie di rischio.
4. Devono tenere registri contabili accurati e comprensivi di tutte le transazioni contrattate, conservando i file e i registri utilizzati nello svolgimento della loro attività con la medesima cura.
5. Devono osservare le norme in materia di sicurezza e igiene sul posto di lavoro, al fine di prevenire e ridurre al minimo i rischi professionali.

4.18 Norme applicabili in materia di antiriciclaggio

La Banca, nel rispetto della società e delle Autorità, riconosce l'importanza della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, poiché influenza aspetti essenziali della vita sociale. Allo stesso modo, la Banca manifesta la sua assoluta solidarietà e la piena cooperazione con le Autorità di settore competenti.

Difatti, grazie all'impegno della Banca, si può ridurre il rischio che i prodotti venduti e i servizi forniti possano essere utilizzati per riciclare denaro o finanziare il terrorismo.

A tal fine, le persone soggette al Codice osserveranno scrupolosamente le norme interne per la prevenzione del riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

4.19 Segnalazione alla funzione Compliance e Condotta – DPO e Antiriciclaggio

1. Qualora la Banca intenda intraprendere qualsiasi transazione che coinvolga autorità governative italiane o straniere, enti pubblici o società pubbliche devono segnalare tale circostanza al Servizio Compliance e Condotta – DPO e Antiriciclaggio e informarla di eventuali agenti o intermediari partecipanti alle operazioni.
2. Sono esclusi dall'obbligo di segnalazione le operazioni che fanno parte di un programma di cooperazione con un organismo governativo debitamente approvato da Santander Consumer Finance S.A., le operazioni bancarie ordinarie e quelle che riguardano importi minimi che pertanto non rappresentano alcun rischio significativo di attività illecita.
3. Dopo aver ricevuto la notifica, il Servizio Compliance e Condotta – DPO e Antiriciclaggio adotta le necessarie misure di due diligence per prevenire comportamenti illeciti.

5. Correttezza e trasparenza negli affari

5.1 Concorrenza leale

La Società considera la concorrenza corretta e leale quale condizione necessaria per sviluppare e mantenere l'azienda nei mercati, nel rispetto formale e sostanziale della relativa disciplina normativa.

SCB si confronta nei mercati sulla base della qualità e sicurezza dei propri prodotti e servizi, evitando accordi ed altri comportamenti limitativi della concorrenza quali la formazione di “cartelli” e la divisione dei mercati.

5.2 Integrità

Nello svolgimento delle proprie funzioni, i Destinatari del Codice devono comportarsi con diligenza, professionalità e onestà. È vietato promettere e ottenere vantaggi impropri che possano pregiudicare la correttezza e l'imparzialità delle decisioni, danneggiando la reputazione aziendale.

Non è consentito svolgere incarichi e attività incompatibili con il ruolo aziendale o in contrasto con gli interessi morali ed economici del Gruppo.

5.3 Conflitto di interessi

I Destinatari del Codice operano nell'interesse e per il raggiungimento degli obiettivi della Società, nel pieno rispetto della normativa.

In coerenza con tale principio devono essere evitate situazioni in cui l'attività della Società

possa essere influenzata dagli interessi personali, di familiari o terzi collegati.

5.4 Gestione delle informazioni e obbligo di segretezza

Le informazioni riguardanti il Gruppo, i clienti ed altri soggetti, quali dipendenti, fornitori, amministratori, azionisti, sono trattate con riservatezza, nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy.

In particolare, le informazioni al mercato, specie quelle che possono influenzare i prezzi di strumenti finanziari, devono essere sempre orientate alla massima accuratezza e onestà e fornite con tempestività e regolarità.

Informazioni riservate o privilegiate non possono essere usate per ottenere vantaggi personali. Le informazioni sull'andamento economico del Gruppo e su attività non economiche, sensibili sotto il profilo reputazionale, sono elaborate in conformità a principi contabili di legge e con riferimento ai migliori standard vigenti. Sono quindi rese pubbliche in modo chiaro e completo, per consentire agli investitori e ad altri Stakeholders di tenerne conto nei propri giudizi e scelte d'investimento.

In linea generale, le persone soggette al Codice devono mantenere il segreto professionale rispetto a qualsiasi dato o informazione non pubblica di cui vengano a conoscenza in seguito all'esercizio delle proprie funzioni professionali, nei confronti di clienti, altri dipendenti o dirigenti o qualsiasi altra terza parte. Pertanto, e nonostante la regola generale di cui sopra:

- a) Devono utilizzare tali dati o informazioni esclusivamente per l'esercizio delle loro funzioni professionali all'interno della Banca e non possono rivelarli a persone diverse che hanno necessità di conoscere tali fatti per lo stesso scopo e si astengono dall'utilizzare tali informazioni per il loro vantaggio.
- b) I dati e le informazioni relative a conti, posizioni finanziarie, bilanci, attività commerciali e clienti in generale devono essere trattati come riservati e possono essere trasferiti a terzi al di fuori di SCB con espressa autorizzazione del cliente e attraverso procedure legalmente regolate.
- c) Le informazioni riguardanti altri dipendenti, dirigenti e direttori, inclusi, se del caso, la retribuzione, le visite mediche e le valutazioni, devono essere protette secondo gli stessi standard applicabili all'informazione del cliente.

2. Questo obbligo di segretezza continua anche dopo che i rapporti con la Banca sono cessati. Quanto riportato si intende a prescindere dalle risposte alle richieste delle autorità autorizzate in conformità alla normativa vigente. In caso di dubbio, è necessario consultare la funzione Compliance.

5.5 Rapporti con il Gruppo

1. Le persone soggette al Codice possono mantenere relazioni con la clientela della Banca, a condizione che siano attività rientranti nello scopo sociale di SCB e rispettino le condizioni di mercato (o condizioni stabilite in generale per i dipendenti). Tuttavia, salvo autorizzazione espressa da parte della Direzione Umane e del Servizio Compliance e Condotta – DPO e Antiriciclaggio, i dipendenti non possono acquistare o concedere in leasing, direttamente o tramite parti correlate, beni appartenente alla Banca. Le stesse restrizioni e autorizzazioni devono essere applicate in caso di trasferimento o leasing alla Banca di beni o beni appartenenti a Soggetti sottoposti al Codice o persone collegate a quest'ultimo.

A tale riguardo, la Direzione Risorse Umane e il Servizio Compliance e Condotta – DPO e Antiriciclaggio garantiscono la trasparenza dell'operazione e anche l'uguaglianza di accesso per le altre parti interessate e assicurano inoltre che siano effettuate a condizioni di mercato e non costituiscano un conflitto di interessi o un possibile accesso o uso di informazioni privilegiate.

2. Le persone soggette al Codice si astengono dal partecipare (sia che prendano decisioni o agiscano in rappresentanza di SCB) a transazioni di qualsiasi tipo effettuate dalla Banca in cui esse o qualsivoglia persona ad esse collegata abbiano un interesse personale. Pertanto, e nonostante questa regola generale:

a) Non devono partecipare o influenzare le procedure per l'iscrizione di prodotti o servizi a società o persone con le quali la persona soggetta al codice ha una relazione economica o familiare.

b) Non devono concedere trattamenti o condizioni di lavoro particolari sulla base di relazioni personali o familiari.

5.6 Operazioni bancarie. Approvazione e condizioni delle transazioni

1. Le persone soggette al Codice la cui sfera di responsabilità include l'autorizzazione di transazioni o procure per la stipulazione di tali operazioni devono astenersi dall'approvare, stabilire le condizioni, elaborare proposte, preparare relazioni, intervenire o influenzare le modalità relative a quelle operazioni nelle quali esse stesse appaiono come beneficiari o garanti.

2. L'obbligo di astensione di cui al punto 1 si applica alle transazioni di clienti che sono collegati o condividono interessi economici con i dipendenti in questione e le operazioni che coinvolgono entità giuridiche alle quali quest'ultima può essere collegata detenendo una partecipazione significativa nel capitale di tali entità, fornendo un qualche tipo di servizio

(finanziario, fiscale, relativo al lavoro, ecc.).

3. Ogniqualevolta una qualsiasi delle situazioni descritte nei punti precedenti è applicabile a un dipendente, quest'ultimo deve immediatamente informare il suo diretto superiore. In tutti i casi, la persona soggetta al codice in questione deve astenersi dall'agire o influenzare la transazione in questione. Il suo diretto superiore o un'altra persona con autorità designata da quest'ultimo è responsabile dell'elaborazione della proposta e della relativa decisione sulla transazione proposta.

5.7 Investimenti in imprese in cui il Gruppo detiene una partecipazione

Se la persona soggetta al Codice desidera partecipare a qualsiasi attività in cui il Gruppo SCF detenga una partecipazione o un interesse diretto ("coinvestimento") o anche in qualsiasi attività in cui il Gruppo SCF abbia rinunciato alla propria quota, deve ottenere l'autorizzazione preventiva dal suo superiore e dal Servizio Compliance e Condotta – DPO e Antiriciclaggio, una volta verificato che non vi è alcun pregiudizio per gli interessi del Gruppo e che non si è verificato o si verificherà alcun conflitto di interessi sotto qualsiasi aspetto nel futuro.

Fino a quando entrambe le autorizzazioni non sono pervenute per iscritto, l'investimento o la quota detenuta del dipendente non possono aver luogo.

5.8 Obblighi contabili

1. Nella stesura delle informazioni finanziarie della Banca e del Gruppo deve essere garantita affidabilità e rigore, assicurando che:

- i) Le transazioni, i fatti e gli altri eventi contenuti nelle informazioni finanziarie esistono effettivamente e sono stati registrati al momento opportuno.
- ii) Le informazioni riflettono tutte le transazioni, i fatti e altri eventi in cui la Banca è una parte interessata.
- iii) Transazioni, fatti e altri eventi sono registrati e valutati in base alle normative applicabili.
- iv) Le operazioni, i fatti e gli altri eventi sono classificati, presentati e divulgati nelle informazioni finanziarie in conformità alla normativa applicabile.
- v) Le informazioni finanziarie riflettono, alla rispettiva data, i diritti e gli obblighi attraverso le rispettive attività e passività, in conformità con le normative applicabili.

2. Le informazioni finanziarie comprendono tutti i dati contabili ed economici che il Gruppo può presentare ai mercati mobiliari e archiviare presso gli organismi di vigilanza, indipendentemente dalla frequenza o dalla finalità.

5.8.1 Controlli interni

1. Devono essere osservate tutte le procedure di controllo interno stabilite dalla Banca e dal Gruppo per garantire l'ingresso corretto delle transazioni e la loro adeguata riflessione nelle informazioni finanziarie pubblicate.
2. Nella preparazione delle informazioni finanziarie, le funzioni della Banca sono responsabili di ogni attività, processo e sottoprocesso e devono certificare di aver osservato i controlli stabiliti e che le informazioni fornite sono corrette.
3. Il Comitato Audit supervisionerà il processo di presentazione delle informazioni finanziarie con riferimento alle verifiche di audit effettuate annualmente sul processo, oltre all'efficacia dei controlli interni e l'audit interno.
4. Il Comitato Esecutivo Controllo Rischi svolge un'attività di monitoraggio con una visione integrale dei rischi cui la banca è esposta.

5.9 Sistema di Whistleblowing

1. Qualsiasi dipendente del Gruppo che venga a conoscenza di un presunto atto illecito o una violazione del presente Codice o in generale di codici, regolamenti di Condotta interna applicabili alla Banca, può comunicarlo direttamente attraverso l'apposito canale Whistleblowing, rispettivamente al Responsabile del Servizio Compliance e Condotta – DPO e Antiriciclaggio, in caso di conflitto d'interessi, al canale alternativo rappresentato dall'Organismo di Vigilanza.
2. Al fine di incoraggiarne l'utilizzo da parte di tutti i dipendenti, e in linea con i principi del Responsible Banking, il canale di segnalazione whistleblowing si avvale del favore dell'alta dirigenza del Gruppo. Per tutelare i dipendenti da eventuali ritorsioni le segnalazioni effettuate attraverso questo canale potranno essere inviate su base confidenziale ed anonima. La formazione all'utilizzo del canale sarà garantita a tutti i dipendenti, attraverso idonee procedure e per mezzo di campagne di comunicazione delle misure adottate nell'organizzazione per la gestione delle comunicazioni ricevute.
3. Al fine di garantire la massima efficacia delle segnalazioni e la diffusione delle informazioni, sono stati predisposti appropriati meccanismi di controllo per garantire che eventuali conflitti di interesse siano prevenuti durante le indagini sulle comunicazioni ricevute.
4. Tutti i dipendenti che vengano a conoscenza di un presunto atto illegale o di una violazione del presente Codice o delle normative che disciplinano le attività bancarie (incluse le violazioni della normativa antiriciclaggio, pratiche improprie relative alla contabilità o alla revisione contabile, all'influenza impropria sui revisori esterni (SOX) e qualsiasi atto o condotta che si

presume non in linea con i comportamenti aziendali), possono notificarli direttamente al Responsabile del Servizio Compliance e Condotta – DPO e Antiriciclaggio, tramite l'apposito canale.

5. Canale Aperto è il nostro sistema informativo integrato, progettato per aiutare le persone a esprimersi e parlare chiaramente, rafforzando la cultura dell'informazione e della conformità nel Gruppo SCF. La Banca si riserva di applicare misure disciplinari nei confronti di un dipendente che, dolosamente e in maniera premeditata, abbia inviato una segnalazione non veritiera.

6. Il divieto di rappresaglie nei confronti dei dipendenti, non impedisce l'adozione delle misure disciplinari appropriate ogniqualvolta l'indagine interna determini che la comunicazione di segnalazione è falsa e sia stata fatta in malafede.

5.10 Conservazione delle segnalazioni whistleblowing

1. Servizio Compliance e Condotta – DPO e Antiriciclaggio ha contezza delle segnalazioni di denuncia ricevute, rispettando i requisiti necessari per la protezione dei dati.

2. Dopo aver ricevuto una segnalazione, il soggetto preposto alla ricezione avvia un'inchiesta interna, a meno che la segnalazione non sia manifestamente infondata. Tale decisione non impedirà l'avvio successivo di un'indagine qualora vengano ricevute informazioni aggiuntive.

3. Nell'inchiesta interna è possibile raccogliere, da parte dei soggetti destinatari delle segnalazioni, tutte le informazioni e la documentazione che ritiene appropriate da qualsiasi area, divisione o società del Gruppo. Nel caso di segnalazioni che implicino il mancato rispetto dei principi etici relativi alle pari opportunità, al rispetto delle persone, all'equilibrio vita / lavoro, alla prevenzione dei rischi professionali e/o ai diritti collettivi, dovrà informarsi la Direzione Risorse Umane.

4. Il Servizio Compliance e Condotta – DPO e Antiriciclaggio deve immediatamente riferire agli Organi aziendali preposti per qualsiasi comunicazione relativa a pratiche o atti inerenti la contabilità o la revisione contabile.

5.11. Riservatezza delle comunicazioni di Canal Abierto e divieto di rappresaglie

1. Il Comitato Rischi (presso SCF) e il Servizio Compliance e Condotta – DPO e Antiriciclaggio garantiscono la riservatezza delle segnalazioni ricevute;

2. È severamente vietato adottare qualsiasi misura nei confronti di un dipendente del consistente in una rappresaglia o in qualsiasi altro tipo di azione negativa nei confronti di quest'ultimo per aver inviato una segnalazione;

3. Il divieto di ritorsione sopra menzionato non preclude l'adozione degli opportuni

provvedimenti disciplinari qualora dall'istruttoria interna venga determinato che la segnalazione è falsa ed è stata effettuata in malafede.

6. Rapporti con il Mercato

SCB si assume l'impegno di promuovere l'integrità e la trasparenza dei mercati in cui opera. Allo scopo di garantire lo scrupoloso adempimento delle disposizioni di legge e delle altre norme che, genericamente o singolarmente, risultino applicabili alle sue attuazioni nei differenti mercati, SCB ha adottato differenti politiche e procedure, ispirate alle migliori pratiche imprenditoriali al riguardo, che contemplano i criteri e le guide di attuazione contenuti nel Codice.

I dipendenti sono obbligati ad osservare, in ogni momento, tali politiche e procedure e, specialmente, quelle relative alla prevenzione di attuazioni che potrebbero arrivare ad essere considerate come manipolazione di prezzi, aggrottaggio o concorrenza sleale e quelle altre che abbiano la finalità di garantire l'adempimento dei requisiti di informazione al mercato che siano pretese da SCB.

6.1 Manipolazioni dei mercati

Quantunque i presupposti che possono arrivare ad essere qualificati come manipolazione dei mercati differiscano in ciascuna giurisdizione, i dipendenti devono tenere presente che può arrivare ad essere considerata in tal modo qualsiasi tipo di attuazione, incluso di carattere omissivo, che avesse l'obiettivo di influire, direttamente o indirettamente e in modo ingannevole, sull'atteggiamento di terzi verso determinati attivi o prodotti negoziati o commercializzati in detti mercati e, in particolare:

- L'alterazione artificiale del prezzo di detti attivi o prodotti.
- La diffusione volontaria e maliziosa di informazioni false o ingannevoli, incluso di dicerie, con l'obiettivo di indurre terzi all'acquisto, alla vendita o al mantenimento degli attivi o dei prodotti in questione.
- La partecipazione ad operazioni che cerchino di alterare, in modo fittizio, il valore attribuito dal mercato agli attivi ed ai passivi di determinata entità, la sua situazione di liquidità o la sua capacità di generazione di risorse e risultati.

6.2 Informazioni privilegiate

Ogni informazione ed altro materiale ottenuto da un Destinatario in relazione alla propria

attività lavorativa è strettamente di proprietà di SCB.

Tali informazioni riguardano attività presenti e future, incluse notizie non ancora diffuse, informazioni ed annunci anche se di prossima divulgazione.

Ai sensi della normativa vigente, Insider è la persona che, in ragione dell'esercizio di una funzione, di una professione o di un ufficio ha accesso alle informazioni privilegiate riguardanti SCB o altre entità del Gruppo Santander, come può risultare, in particolare, dalla partecipazione a decisioni, incontri, presentazioni e discussioni informali.

Per tale ragione è fatto divieto, quando in relazione alle funzioni svolte si è a conoscenza di informazioni rilevanti e/o price sensitive non di pubblico dominio, di utilizzare o divulgare dette informazioni a proprio vantaggio e di quello di famigliari, conoscenti e, in generale, di terzi, anche al fine di acquisto o vendita di titoli emessi da società esterne.

È richiesto l'attento rispetto di tutte le normative aziendali in tema di informazioni privilegiate e titoli quotati.

Le notifiche al mercato e la divulgazione di informazioni confidenziali e sensibili relative al Gruppo sono soggette alle seguenti regole:

1. La notifica deve sempre essere anteriore o simultanea alla comunicazione di informazioni sostanziali al mercato o ai media e deve avvenire non appena le decisioni in questione sono state prese, sottoscritte o eseguite.
2. La diffusione di informazioni materiali deve essere veritiera, chiara, completa, corretta, espressa in termini utili e, ove possibile, quantificata.
3. Il Servizio Compliance e Condotta – DPO e Antiriciclaggio ha il compito di conservare un registro delle informazioni rilevanti comunicati al mercato.

6.3 Libera concorrenza

SCB s'impegna a competere lealmente nei mercati in cui è presente, promuovendo la libera concorrenza e adempiendo le vigenti disposizioni di legge, cosa da cui deriva beneficio per i consumatori e efficienza e competitività per le imprese.

I dipendenti si asterranno dal realizzare o promuovere qualsiasi attuazione che possa risultare contraria alla regolamentazione in questa materia. Qualsiasi attuazione che sollevi qualche genere di dubbio a tale proposito, dovrà essere esaminata con la Direzione Relazioni Istituzionali, Legale e Compliance prima di essere attuata.

6.4 Condotta nei mercati Regolamentati

1. Tutti i dipendenti soggetti al presente codice effettuano le operazioni sui mercati finanziari (compresi quelli che implicano titoli e altri strumenti finanziari) in conformità ai seguenti

principi, oltre che alle regole speciali stabilite dal Codice di condotta nei mercati regolamentati:

- i) Non possono intraprendere alcuna operazione, anche ricorrente o ripetitiva, al fine di ottenere un rendimento immediato (negoziazione speculativa) o che, a causa del loro rischio, volatilità o altre circostanze, potrebbero richiedere un follow-up continuo del mercato che potrebbe interferire con la normale attività professionale svolta per conto della Banca;
- ii) In caso di dubbi sulla natura speculativa o delle transazioni personali, laddove siano coinvolte informazioni privilegiate o rilevanti, Il Servizio Compliance e Condotta – DPO e Antiriciclaggio deve essere consultato prima di effettuare l'attività.
- iii) I dipendenti si impegnano a evitare l'indebitamento eccessivo nel finanziamento delle loro operazioni e non possono in alcun caso negoziare nel breve periodo o senza fondi sufficienti.
- iv) Essi non effettuano alcuna transazione basata su informazioni riservate su clienti o fornitori, o informazioni riguardanti la Banca, ottenute nel corso del loro lavoro o per l'esercizio delle loro funzioni. In particolare, tutti i dipendenti soggetti al Codice in possesso di informazioni privilegiate non possono negoziare i titoli o gli strumenti finanziari interessati da tali informazioni, o consigliare a terzi di farlo, trasmettere il contenuto di tali informazioni, salvo nel rigoroso esercizio delle loro mansioni.
- v) Si considera privilegiata qualsiasi informazione che faccia riferimento specifico, diretto o indiretto, a uno o più titoli o strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema di negoziazione o di mercato organizzato o che è in procinto di diventarlo, o agli emittenti di tali titoli o strumenti finanziari, che non sono stati resi pubblici e che, se resi pubblici, potrebbero avere un'influenza notevole sul rispettivo prezzo di mercato.
- vi) Se le persone soggette al Codice ottengono l'accesso alle informazioni privilegiate con qualsiasi mezzo, devono immediatamente informare Il Servizio Compliance e Condotta - DPO&AML di questa circostanza e anche indicare la fonte delle informazioni privilegiate così ottenute. Questo obbligo di segnalazione sarà applicabile anche nei casi in cui le informazioni privilegiate siano ottenute per caso, attraverso commenti casuali o dovuti a negligenza o indiscrezione da parte di persone con l'obbligo di mantenere segrete tali informazioni. Tutti i soggetti che ottengono l'accesso alle informazioni privilegiate in questo modo devono astenersi dal fare qualsiasi uso di tali informazioni e divulgarle a terzi, ad eccezione del Servizio Compliance e Condotta - DPO&AML, come precedentemente indicato.

6.5 Regolamento del Codice di condotta nei mercati regolamentati

I soggetti obbligati ai sensi del Codice di condotta nei mercati regolamentati devono attenersi scrupolosamente alle regole stabilite nel presente codice e osservare la speciale diligenza

nell'osservanza dei seguenti aspetti:

1. La negoziazione in conto proprio deve essere effettuata attraverso il Gruppo e comunicata alla Servizio Compliance e Condotta – DPO e Antiriciclaggio su base mensile, con le modalità e con le eccezioni stabilite nel Codice di condotta nei mercati regolamentati. Tale negoziazione in conto proprio deve essere ordinata per iscritto o con mezzi registrabili, non deve essere elaborata in caso di insufficiente fornitura di fondi e non può essere di natura speculativa.

2. La negoziazione in conto proprio di titoli del Gruppo Santander deve essere notificata in anticipo. Tali transazioni non possono essere eseguite un mese prima della data dell'annuncio dei rispettivi risultati trimestrali, semestrali o annuali fino alla data successiva a quella in cui tali risultati sono pubblicati. Allo stesso modo, le operazioni di negoziazione in senso inverso che coinvolgono titoli del Gruppo Santander non possono essere eseguite durante i 30 giorni successivi a ciascuna acquisizione o cessione dei titoli stessi.

3. I conflitti di interesse devono essere evitati e il Servizio Compliance e Condotta – DPO e Antiriciclaggio deve essere informato di qualsiasi situazione in cui possa verificarsi un conflitto di interessi, secondo l'opinione di un osservatore imparziale.

4. Soggetti sottoposti al Codice devono osservare scrupolosamente i principi cautelativi stabiliti nel Codice di condotta nei mercati regolamentati in relazione a informazioni sensibili, e in particolare quanto segue:

i) Esse limitano la conoscenza delle informazioni sensibili alle persone che ne hanno necessariamente bisogno per lo svolgimento delle proprie attività e devono evitare di fare commenti che possano rivelare direttamente o indirettamente il contenuto di qualsiasi informazione sensibile.

ii) Non devono scambiare né consigliare alcun trading basato su informazioni privilegiate.

iii) Devono rispettare rigorosamente le soglie stabilite dal Servizio Compliance e Condotta – DPO e Antiriciclaggio e, laddove le soglie siano superate, osservano scrupolosamente le misure di controllo stabilite dal Codice di condotta nei mercati dei regolamentati e dai relativi regolamenti di attuazione.

5. Si astengono dal preparare o dall'effettuare pratiche che falsino la libera formazione dei prezzi o che causano, a proprio vantaggio o beneficio di terzi, qualsiasi prestazione artificiale dei prezzi delle azioni.

6. Le persone soggette al Codice prestano particolare attenzione a qualsiasi possibile indicazione di transazioni sospette che implicino abusi di mercato e, nel caso in cui rilevino tali situazioni, devono informare immediatamente Il Servizio Compliance e Condotta – DPO e Antiriciclaggio.

6.6 OBBLIGHI FISCALI

6.6.1 Obblighi fiscali del gruppo SCF

1. Il Gruppo stabilisce le linee guida e gli standard di gestione fiscale comuni, che si applicano a tutte le entità del Gruppo, non tollera l'evasione fiscale ed è determinata nel suo impegno al rispetto degli obblighi fiscali delle sue controllate, che deve essere allineato con i principi generali che costituiscono la strategia fiscale del Banco Santander, SA.
2. Le persone soggette al Codice devono evitare tutte le pratiche che comportano l'evasione illegale di pagamenti fiscali.
3. Le persone soggette al Codice osservano i principi della strategia fiscale approvata dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, devono evitare l'uso di falsificazioni ai fini fiscali, intese come quelle progettate, attraverso l'uso di società holding in paradisi fiscali o territori che non cooperano con le autorità fiscali, al fine di impedire alle autorità di accertare la parte responsabile delle attività o il detentore finale dei beni o dei diritti coinvolti.
4. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo competente per l'approvazione di tutte le operazioni aventi elevati rischi fiscali, e deve essere informato sulle politiche fiscali operate dalla Banca. Prima di redigere il bilancio il Responsabile della Direzione Amministrazione e Controlli riferisce al Consiglio di Amministrazione, direttamente o tramite l'Amministratore Delegato, sulle politiche fiscali applicate durante l'esercizio.
5. Nel caso di transazioni o questioni che devono essere sottoposte al Consiglio di Amministrazione per approvazione, deve essere redatta una relazione sulle conseguenze fiscali ogniquale volta costituiscono un fattore significativo.
6. Le disposizioni di questa sezione saranno regolate dai regolamenti interni.

6.6.2 Obblighi fiscali dei clienti

1. Nella commercializzazione e vendita dei prodotti e servizi finanziari, non può essere fornita ai clienti nessun tipo di consulenza o pianificazione fiscale al di là delle informazioni sulle possibili implicazioni fiscali del prodotto oggetto di contratto, attraverso informazioni

contrattuali e non di consulenza fiscale. Le presentazioni di prodotti, servizi e contratti devono includere avvertenze o dichiarazioni di non responsabilità esplicite per chiarire questo punto.

2. Per quanto riguarda i prodotti e i servizi registrati, le informazioni fiscali fornite ai clienti per soddisfare i loro obblighi fiscali prima dell'inizio del periodo d'imposta in questione devono essere veritiere e fornite il prima possibile, al fine di evitare qualsiasi incidente o discrepanze con le autorità fiscali.

7. La protezione e l'uso dei beni aziendali

Il patrimonio aziendale di SCB è costituito dai beni materiali, quali ad esempio immobili ed arredi, infrastrutture, attrezzature, autovetture, macchinari, computer e beni immateriali, quali ad esempio informazioni riservate, conoscenze tecniche, sviluppate e diffuse ai e dai membri del Management e dai Dipendenti, eventuali diritti di licenza, marchi e brevetti propri o di terzi. La sicurezza, ovvero la protezione e conservazione di questi beni, costituisce un valore fondamentale per la salvaguardia degli interessi societari.

Ogni membro del Management ed ogni Dipendente è personalmente responsabile del mantenimento di tale sicurezza, mediante il rispetto e la divulgazione delle direttive aziendali in merito ed impedendo l'uso improprio del patrimonio aziendale.

L'utilizzo dei beni di tale patrimonio da parte del Management e dei Dipendenti deve essere funzionale ed esclusivo allo svolgimento delle attività aziendali o agli scopi autorizzati dalle funzioni aziendali interessate.

7.1 I Sistemi informatici aziendali, internet e posta elettronica

Mantenere un buon livello di sicurezza informatica è essenziale per proteggere le informazioni che SCB utilizza tutti i giorni ed è vitale per un efficace sviluppo delle politiche e delle strategie di business aziendali.

Premesso che l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche aziendali deve sempre ispirarsi ai principi di legalità, diligenza e correttezza, i Destinatari che fanno uso dei sistemi informatici aziendali devono adottare le ulteriori regole interne, dirette ad evitare comportamenti inconsapevoli e/o scorretti, che possano provocare danni a SCB, ad altri Destinatari o a partners commerciali, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla funzione aziendale competente.

7.1.1 I Sistemi informatici aziendali

I personal computers, i sistemi di comunicazione (fissi o mobili), i computers palmari ed i

relativi programmi e/o applicazioni affidati da SCB ai Destinatari sono strumenti di lavoro.

Pertanto:

- essi vanno custoditi in modo appropriato;
- essi possono essere utilizzati solo per fini professionali (in relazione ovviamente alle mansioni assegnate) e non anche per scopi personali, salva diversa ed espressa autorizzazione, tantomeno per scopi illeciti;
- ne debbono essere prontamente denunciati il furto o lo smarrimento alle autorità competenti e successivamente segnalati alla funzione aziendale competente;
- ne debbono essere prontamente segnalati il danneggiamento o il non funzionamento alla funzione aziendale competente.

7.1.2 Utilizzo di supporti mobili di archiviazione

Al Management, ai Dipendenti e Collaboratori non è consentito scaricare files, anche contenuti in supporti magnetici/ottici, in violazione della normativa in materia di copyright e di privative industriali e/o il cui contenuto sia contrario all'ordine pubblico o al buon costume e/o alla normativa applicabile vigente.

Tutti i file e le applicazioni di provenienza esterna o incerta, ancorché attinenti all'attività lavorativa, che possano interferire con i sistemi informatici aziendali devono essere sottoposti al controllo e relativa autorizzazione all'utilizzo da parte della funzione aziendale preposta.

Non è consentito utilizzare strumenti software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici. In ogni caso, ogni installazione di applicazioni deve essere condotta con l'ausilio delle funzioni competenti. Le persone soggette al Codice devono attenersi rigorosamente ai regolamenti interni in materia di archiviazione e conservazione dei documenti.

In ogni caso, i documenti facenti capi alle aeree preposte devono essere adeguatamente archiviati e conservati per il tempo stabilito nelle procedure di archiviazione, su supporto cartaceo o elettronico:

1. I documenti giustificativi delle note contabili che riflettono le transazioni effettuate dalla Banca.
2. Rapporti depositati presso le autorità su attività sospette di un cliente relative a un possibile caso di riciclaggio di denaro e / o finanziamento del terrorismo o un possibile caso di abuso di mercato, unitamente ai documenti giustificativi.
3. Registri di tutti i corsi impartiti in materia di riciclaggio di denaro e prevenzione del finanziamento del terrorismo.
4. Registri di tutti i corsi tenuti in relazione agli aggiornamenti normativi ai fini di conformità

aziendale.

5. Documenti concernenti la segnalazione di irregolarità.

7.1.3 Utilizzo della rete aziendale

Le unità di rete sono aree di condivisione di informazioni strettamente professionali e non possono in alcun modo essere utilizzate per scopi diversi.

SCB si riserva la facoltà di procedere alla rimozione di ogni file o applicazione che riterrà essere pericolosi per la sicurezza del sistema ovvero acquisiti o installati in violazione del presente Codice.

7.1.4 Utilizzo della rete internet e dei relativi servizi di navigazione

Ai Destinatari che fanno uso dei sistemi informatici aziendali:

1. non è consentito navigare in siti il cui contenuto potrebbe configurare in capo a SCB l'insorgere di uno dei reati della specie di quelli previsti dal Decreto, nonché in quelli che possono rivelare le opinioni politiche, religiose, sindacali o le inclinazioni sessuali del Dipendente;
2. non sono permessi la partecipazione, per motivi non professionali, a forum, l'utilizzo di chat line, di bacheche elettroniche e le registrazioni in guest book anche utilizzando pseudonimi (o nicknames), il cui contenuto sia contrario all'ordine pubblico ed al buon costume;
3. non è consentita la memorizzazione neanche temporanea di documenti informatici di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, età, lingua, religione, razza, origine etnica o nazionale, invalidità, ceto, opinione e appartenenza sindacale e/o politica, orientamento sessuale o comunque tali da configurare la commissione di reati della specie di quelli previsti dal Decreto.
4. La creazione, l'affiliazione o la cooperazione da parte dei dipendenti di profili nei social network, forum o blog su Internet e le opinioni o dichiarazioni espresse nello stesso devono essere formulate per chiarire che tali opinioni o dichiarazioni sono personali e non riferibili alla Banca. In ogni caso, i dipendenti devono astenersi dall'utilizzare l'immagine, il nome o i marchi della Banca e del Gruppo per aprire account o registrarsi in tali forum o reti.

7.1.5 Posta elettronica

Nel precisare che anche la posta elettronica è uno strumento di lavoro, si ritiene utile segnalare a tutti i Destinatari che fanno uso dei sistemi informativi aziendali che:

non è consentito l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica aziendale per la partecipazione a dibattiti o forum, il cui contenuto sia contrario all'ordine pubblico o al buon costume;

non è consentito inviare o memorizzare messaggi (interni ed esterni) di natura oltraggiosa del comune senso morale e/o discriminatoria per ragioni di sesso, età, lingua, religione, razza, origine etnica o nazionale, invalidità, ceti, opinione e appartenenza sindacale e/o politica, o orientamento sessuale.

7.1.6 Gestione dei beni pignorati

1. I dipendenti soggetti al Codice che, a causa del ruolo che ricoprono, hanno responsabilità, gestiscono informazioni o hanno poteri all'interno del Gruppo per la gestione e la commercializzazione dei propri beni o di quelli aggiudicati, acquisiti o di qualsiasi altra proprietà ad essi affidata, si comporterà come stabilito nei regolamenti interni applicabili a tale riguardo.

2. È vietato ai dipendenti di intraprendere lavori di costruzione, demolizione, ristrutturazione o restauro per conto della Banca senza aver ottenuto i rispettivi permessi e autorizzazioni

7.1.7 Monitoraggio e controlli

Poiché, in caso di violazioni contrattuali e giuridiche, sia SCB, sia il singolo Destinatario che faccia uso dei sistemi informativi della Società sono potenzialmente perseguibili con sanzioni, anche di natura penale, SCB verificherà, nei limiti consentiti dalle norme legali e contrattuali, il rispetto delle regole e l'integrità del proprio sistema informatico.

7.2 Telefonia

Gli apparecchi di comunicazione telefonica di SCB, siano essi fissi o mobili, devono essere utilizzati a fini esclusivamente professionali, salvo specifici diversi accordi o direttive aziendali tra i Destinatari e SCB.

8. Riservatezza e discrezione

Le attività di SCB richiedono costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di notizie, informazioni, documenti ed altri dati attinenti a negoziazioni, operazioni finanziarie e commerciali, know how (contratti, atti, relazioni, appunti,

studi, disegni, fotografie, software), etc.

SCB si impegna ad assicurare la corretta applicazione ed il corretto trattamento di tutte le informazioni utilizzate nello svolgimento della propria attività d'impresa.

8.1 Trattamento di informazioni aziendali

Ogni notizia, informazione ed altro materiale attinente all'organizzazione di impresa, a negoziazioni, operazioni finanziarie e commerciali, know how (contratti, atti, relazioni, appunti, corsi, video, studi, disegni, fotografie, software), ottenuto da un Destinatario in relazione alla propria attività lavorativa a favore di SCB è strettamente di proprietà di SCB medesima.

Tali informazioni riguardano attività passate, presenti e future, incluse notizie non ancora diffuse, informazioni ed annunci anche se di prossima divulgazione.

E' fatto divieto, ai Destinatari di utilizzare dette informazioni a vantaggio proprio o di terzi nonché di divulgare tali informazioni a terzi o di farne un qualsiasi uso suscettibile di poter recare a SCB, ad altri Destinatari o ai partners commerciali un pregiudizio.

Analogamente la Società ribadisce di non perseguire il proprio successo di impresa attraverso l'utilizzo di informazioni riservate di concorrenti e soggetti terzi in genere in violazione della normativa vigente.

8.2 Diritti dei terzi

Le persone soggette al Codice devono inoltre rispettare i diritti di proprietà intellettuale e industriale detenuti da terzi non appartenenti alla Banca. In particolare, i dipendenti soggetti al seguente Codice non possono includere, utilizzare o impiegare all'interno della Banca alcun tipo di informazione fisica o elettronica appartenente ad un'altra società che sia stata ottenuta nel corso della precedente attività lavorativa o ottenuta senza il dovuto consenso.

8.3 Banche dati e privacy

SCB si impegna a proteggere le informazioni relative ai Destinatari, fornitori, partners commerciali e terzi, generate o acquisite all'interno e nelle relazioni d'affari e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni.

La Società intende garantire che il trattamento dei dati personali⁴ svolto all'interno delle proprie strutture avvenga nel rispetto delle normative vigenti. Tale trattamento deve avvenire in modo lecito e secondo correttezza. La conservazione dei dati avverrà per un periodo di

⁴ Tali dati si riferiscono a tutti i dati personali, medici ed economici e a quelli di qualsiasi altro tipo che possano in qualche modo incidere sulla sfera privata e personale del titolare.

tempo non superiore a quello necessario agli scopi della raccolta e nel rispetto delle normative applicabili.

Le banche dati di SCB possono contenere, tra l'altro, dati personali protetti dalla normativa a tutela della privacy, dati che per accordi negoziali non possono essere resi noti all'esterno e/o dati la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni agli interessi aziendali.

È obbligo di ogni membro del Management, Dipendente e Collaboratore assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna informazione appresa in ragione della propria funzione lavorativa.

Le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati dal Management, dai Dipendenti e Collaboratori durante il proprio lavoro o attraverso le proprie mansioni appartengono a SCB e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza specifica autorizzazione del relativo responsabile, sia durante il rapporto di lavoro che al termine del medesimo.

Fermo restando il divieto di divulgare informazioni attinenti all'organizzazione dell'impresa o di farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio, ogni membro del Management, Dipendente e Collaboratore deve:

- acquisire e trattare solo i dati necessari ed opportuni per le finalità e in diretta connessione con le sue funzioni;
- acquisire e trattare i dati stessi solo in ottemperanza alle leggi e provvedimenti applicabili nonché in applicazione delle specifiche procedure della Società, attenendosi in particolare, alle istruzioni circolarizzate dall'azienda a tutti gli incaricati e responsabili del trattamento e/o della sicurezza dei dati personali;
- conservare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza;
- comunicare i dati stessi nell'ambito di procedure prefissate e/o su esplicita autorizzazione dei superiori e comunque, in ogni caso, dopo essersi assicurato circa la divulgabilità nel caso specifico dei dati. In particolare, il Management, i Dipendenti e Collaboratori saranno tenuti al massimo riserbo rispetto ad informazioni appartenenti a SCB per le quali nell'ambito specifico del proprio lavoro siano stati ammessi al trattamento;
- assicurarsi che non sussistano vincoli assoluti o relativi alla divulgabilità delle informazioni riguardanti terzi collegati a SCB da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso, ottenere il loro consenso;
- associare i dati stessi con modalità tali che qualsiasi soggetto autorizzato ad avervi accesso possa agevolmente trarne un quadro il più possibile preciso, esauriente e veritiero.

- Assicurarsi di fornire i dati strettamente richiesti dagli enti autorizzati (quali Tribunali, Uffici governativi, ed ogni altro ente pubblico autorizzato)

Al fine di garantire la corretta implementazione delle strategie aziendali a tutti i membri del Management, Dipendenti e Collaboratori è inoltre richiesto di astenersi in qualsiasi sede da qualsiasi commento circa le attività intraprese e/o i risultati raggiunti o prefissati da SCB.

9. Salute, sicurezza e ambiente

Le attività di SCB sono gestite nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e malattie professionali.

La gestione operativa è improntata a criteri di salvaguardia ambientale e di efficienza perseguendo il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro al fine di prevenire infortuni o malattie professionali.

L'innovazione tecnologia perseguita da SCB è diretta alla ricerca e promozione di servizi sempre più compatibili con la tutela ambientale ed improntati da una costante e continua attenzione alla sicurezza e salute degli operatori.

9.1 Salute e sicurezza

La Società mira a garantire un ambiente libero da rischi per la salute in tutte le sue installazioni: per tale fine SCB favorisce mediante l'adozione di norme e procedure, ispirate alle migliori pratiche internazionali in materia di salute del lavoro e prevenzione dei rischi del lavoro, conformi ai requisiti di legge che, in ciascun caso, risultino applicabili.

Tuttavia, l'efficacia di dette norme e procedure esige da parte di tutti i Dipendenti un atteggiamento positivo e fattivo orientato a:

- Vegliare sulla propria sicurezza contro i rischi che potrebbero derivare alla loro salute come conseguenza delle loro attività lavorative, osservando le corrispondenti norme e raccomandazioni.
- Vegliare sulla sicurezza di tutte quelle persone la cui salute potrebbe arrivare ad essere compromessa come conseguenza dei loro atti o delle loro omissioni.
- Obiettivo di SCB è quello di proteggere le risorse umane, ricercando costantemente le sinergie necessarie sia al proprio interno, che all'esterno, con fornitori, subfornitori, partners commerciali ed imprese coinvolte nelle attività della Società nell'ottica del miglioramento costante dello SGSL (Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro).

A tale fine, una struttura interna, attenta all'evoluzione della normativa applicabile e al

mutamento dell'organizzazione aziendale, propone interventi in conseguenza:

- di una continua analisi del rischio e della criticità dei processi e delle risorse da proteggere;
- della segnalazione di incidenti e quasi incidenti;
- dell'adozione delle migliori tecnologie;
- del controllo e dell'aggiornamento delle metodologie di lavoro;
- dello svolgimento di interventi formativi e di comunicazione.

In particolare, in applicazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, SCB:

- implementa lo SGSL con l'obiettivo di ridurre sistematicamente i rischi per il personale in materia di infortuni e malattie professionali. Questo obiettivo è considerato strategico per l'organizzazione, che intende perseguirlo nell'ottica del miglioramento continuo della propria gestione operativa al fine di ottimizzare l'attività, ridurre sprechi e diseconomie, migliorare la redditività;
- gestisce le misure previste dallo SGSL a tutela della salute e sicurezza sul lavoro come modalità intrinseche all'organizzazione stessa e alla pianificazione del lavoro, con l'obiettivo di creare valore aggiunto alla propria attività attraverso la qualificazione del personale e la formazione permanente;
- utilizza lo SGSL come strumento di riferimento per la propria attività di prevenzione, elaborando le procedure di sicurezza, le istruzioni operative, i programmi di addestramento e formazione del personale sulla base di quanto viene stabilito dal sistema. SCB assicura il puntuale aggiornamento e mantenimento dello SGSL con l'assistenza ed il supporto di risorse qualificate ed adeguate per competenza, esperienza e capacità;
- assicura allo SGSL risorse economiche, finanziarie e di personale adeguate e mantenute nel tempo, ricorrendo a risorse esterne in tutti i casi in cui all'interno di SCB non vi siano competenze adeguate.

9.2 Obblighi dei Destinatari in materia di salute e sicurezza

Ciascun Destinatario, in ragione della propria funzione e modalità di collaborazione con SCB, nell'ambito dello SGSL, è tenuto a:

- rispettare e far rispettare le disposizioni e le istruzioni impartite da SCB ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature

di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza in modo appropriato;

- segnalare le deficienze dei mezzi, dispositivi e apparecchiature nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi alle visite mediche ed ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalla normativa vigente.

Ciascun Destinatario deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sui luoghi di lavoro di SCB, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni.

9.3 Tutela ambientale e politiche di responsabilità sociale e ambientale

SCB riconosce la tutela dell'ambiente come un valore primario nell'esercizio dell'impresa a partire dalla gestione delle attività quotidiane sino alle scelte strategiche. Il "risparmio energetico", la "gestione dei rifiuti", il corretto riutilizzo dei materiali riciclabili, l'attenzione agli scarichi ed alle emissioni formano argomento di informazione e formazione anche al fine del proficuo utilizzo delle risorse messe a disposizione da SCB a questi fini.

In relazione alle proprie attività, i Destinatari devono impegnarsi attivamente e responsabilmente a rispettare e osservare le normative sociali e ambientali vigenti, nonché i principi operativi generali del Gruppo Santander in materia di sostenibilità, come stabilito nelle politiche appropriate.

Ai Destinatari ed a coloro che entrano in contatto con la Società è chiesta attiva collaborazione per la gestione ambientale ed il miglioramento continuo della tutela dell'ambiente, in linea con la politica di SCB.

Ciascun Destinatario e chiunque collabori con la Società, in ragione della propria funzione e modalità di collaborazione con SCB, nell'ambito della tutela ambientale, è tenuto a:

- rispettare e far rispettare le disposizioni e le istruzioni impartite da SCB ai fini del rispetto delle normative vigenti in tema ambientale;
- utilizzare gli appositi spazi per la raccolta e la gestione dei rifiuti e del materiale da

smaltire; seguire e rispettare le direttive impartite dalla Società nell'utilizzo e nella manutenzione delle attrezzature di lavoro;

- segnalare eventuali le deficienze che possano compromettere il rispetto delle disposizioni impartite dalla Società in materia ambientale;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o tenere comportamenti che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza ambientale.

Infine, nello svolgimento delle attività che coinvolgono settori sensibili, si applicheranno le politiche settoriali in materia di difesa, energia, industria mineraria-metallurgica e *soft commodities*, oltre alla politica di finanziamento dei settori sensibili.

10. Procedimento e sanzioni disciplinari

La violazione delle norme del Codice, intendendosi come tale la proposizione di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice ovvero l'omissione di azioni o comportamenti ivi prescritti, potrà costituire inadempimento alle obbligazioni del rapporto di lavoro, con ogni conseguenza prevista dalle normative vigenti e dai contratti collettivi, ove presenti, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e potrà comportare, altresì, il risarcimento dei danni derivanti a SCB.

Le tipologie sanzionatorie sono previste dalle normative o dalle contrattazioni collettive vigenti e meglio sviluppate nell'allegato Sistema sanzionatorio quale allegato al Modello. Esse saranno proporzionate alla gravità della violazione e mai tali da ledere la dignità della persona umana.

La sanzione è irrogata dalla funzione aziendale competente.

Quanto all'inosservanza alle disposizioni di cui al presente Codice Etico e di Condotta da parte di consulenti, mandatarî, gestori, partners, collaboratori in genere, fornitori di beni o servizi, le relative previsioni sanzionatorie saranno contenute nei rispettivi accordi contrattuali che determinano le condizioni del rapporto.

11. Segnalazioni di violazioni relative al Codice Etico e di Condotta o richiesta di informazioni

Ogni informazione in merito alla possibile violazione dei principi previsti dal presente Codice o dallo spirito dello stesso dovranno essere immediatamente segnalati all'Organismo di

Vigilanza ai seguenti recapiti:

- casella di posta: odv@santanderconsumer.it
- indirizzo di posta: Organismo di Vigilanza: c/o Santander Consumer Bank S.p.A, Corso Massimo D'Azeglio 33/E, Torino.

SCB impedisce ritorsioni di qualunque genere per chi abbia fornito in buona fede notizie di possibili violazioni del Codice ed in ogni caso ne sarà assicurata la riservatezza dell'identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede. E' in ogni caso cura di SCB assicurare la riservatezza del soggetto segnalante e dell'eventuale soggetto segnalato.

Ogni Destinatario è incoraggiato a richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti in merito ai principi del presente Codice.

Modello di Organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/01

Allegato C **Sistema sanzionatorio**

Versione approvata dal Consiglio di
Amministrazione in data 26.10.2022

1. La funzione ed i principi del sistema sanzionatorio

Ai fini dell'efficacia del Modello e in aderenza al dato normativo, il sistema sanzionatorio ha la funzione di presidiare l'osservanza del Modello, delle procedure e dei principi di condotta.

In altri termini, la previsione di un adeguato sistema che risulti idoneo a sanzionare le violazioni delle disposizioni e delle procedure organizzative richiamate nel modello rappresenta un elemento qualificante dello stesso e condizione imprescindibile per la sua concreta operatività, applicazione e rispetto da parte di tutti i Destinatari.

Al riguardo è opportuno sottolineare come l'applicazione delle sanzioni previste, prescindendo dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale: la finalità delle sanzioni qui previste è infatti quella di reprimere qualsiasi violazione di disposizioni del Modello e dei suoi elementi dettate ai fini della prevenzione di illeciti penali, promuovendo nel personale della banca e in tutti coloro che collaborano con la banca medesima la consapevolezza della ferma volontà di quest'ultima di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o degli incarichi assegnati.

La violazione degli obblighi contenuti nel presente Modello, anche se finalizzata al perseguimento di un presunto interesse della banca configura un inadempimento contrattuale ed un illecito disciplinare. Infatti, la banca non intende perseguire alcun vantaggio derivante da un fatto illecito e pertanto nell'eventualità in cui un reato sia stato commesso, la banca sin da ora manifesta la sua volontà di restituire detto vantaggio.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in base ai seguenti criteri:

- gravità della violazione;
- tipologia del rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, dirigenziale, etc.) tenuto conto della specifica e precipua disciplina normativa e contrattuale;
- eventuale recidiva.

Ove venga provata la commissione del reato da parte di uno dei Destinatari del Modello, la banca si riserva sin da ora ogni diritto al risarcimento di ogni danno così arrecato alla banca.

2. Le violazioni

Il sistema sanzionatorio è applicato in seguito alle seguenti violazioni:

- a. mancato rispetto delle previsioni del Modello, del Codice Etico e di Condotta e delle procedure aziendali cui il Modello fa riferimento;
- b. inosservanza e/o violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma e, in generale, al sistema delle deleghe come descritto nei documenti di Governance Societaria, ad eccezione dei casi di necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione con le modalità ivi previste;
- c. mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, conservazione e controllo delle Aree ed Attività Sensibili (come identificate nella Parte Speciale del Modello);
- d. violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione prevista dalle procedure vigenti o nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV al controllo e/o all'accesso alle informazioni richieste e alla documentazione;
- e. l'effettiva applicazione delle disposizioni del Modello, del Codice Etico e di Condotta e delle procedure aziendali di riferimento nelle Aree ed Attività Sensibili;
- f. inosservanza dell'obbligo di informativa all'OdV e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello poste in essere da altri dipendenti o destinatari del Modello di cui si abbia prova diretta e certa;
- g. compimento di atti ritorsivi e/o discriminatori perpetrato ai danni di chi abbia effettuato una segnalazione, secondo il sistema di whistleblowing disciplinato dal Modello, comportamenti censurabili, in quanto contrari a disposizioni normative o a regolamenti aziendali, compiuti da altri soggetti all'interno delle società;
- h. segnalazioni, secondo il sistema di whistleblowing disciplinato dal Modello, di comportamenti censurabili tenuti da altri soggetti all'interno della società, che oltre ad essersi rivelate infondate, siano state compiute con dolo e colpa grave;

- i. mancata comunicazione, formazione ed aggiornamento del personale interno ed esterno operante nelle Aree ed Attività sensibili.

3. Le sanzioni

1.1. Sanzioni relative ad Amministratori

La Banca valuta con estremo rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rivestono i ruoli di vertice della banca.

La formazione e il consolidamento di un'etica sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza presuppongono, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte della banca, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti i soggetti che, a qualsiasi livello, operano per la banca.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2392 e ss. c.c., a seconda della gravità dell'infrazione e su conforme decisione del Consiglio di Amministrazione (con l'astensione di volta in volta dell'interessato), sentito il Collegio Sindacale, potranno essere applicate misure di tutela, nell'ambito di quelle previste dalla vigente normativa, ivi compresa la revoca della delega e/o dell'incarico conferiti al soggetto. Nei casi più gravi, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potrà proporre all'assemblea di procedere anche alla revoca della carica.

Indipendentemente dall'applicazione della sanzione è fatta, comunque, salva la facoltà della banca di proporre le azioni di responsabilità e/o risarcitorie. Nei casi in cui sia coinvolta la maggioranza dei consiglieri per gravi violazioni del Modello, il Collegio Sindacale convocherà l'assemblea dei soci per l'adozione delle opportune misure di tutela.

Nel caso di violazioni poste in essere da un soggetto di cui al presente paragrafo, che sia anche lavoratore dipendente della banca, verranno applicate le sanzioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la banca e nel rispetto delle procedure di legge e/o di contratto, in quanto applicabili.

1.2. Sanzioni relative ai Sindaci

In caso di mancato rispetto del Modello Organizzativo da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informa immediatamente l'intero Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Ciascun sindaco è, inoltre, tenuto a dimettersi dalla carica e a rinunciare al relativo compenso nel caso di commissione di una delle violazioni indicate al precedente paragrafo 2 per quanto di competenza.

Indipendentemente dall'applicazione della sanzione è fatta, comunque, salva la facoltà della banca di proporre le azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

1.3. Sanzioni relative ai Dipendenti

L'inosservanza delle disposizioni del Modello e delle procedure ivi descritte nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti dal Codice Etico e di Condotta comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari individuate a carico dei dipendenti della banca che verranno applicate nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della L. 300/1970, del CCNL applicato in SCB e delle eventuali norme speciali applicabili.

La banca informa adeguatamente tutto il Personale – oltre che con la tradizionale diffusione in bacheca della banca ex art. 7, L. 300/70 – in merito all'adozione del Sistema Sanzionatorio di cui al presente Modello.

Riguardo ai lavoratori dipendenti, non sono previste specifiche sanzioni da associare a precisate infrazioni. L'Organismo di Vigilanza esaminerà ogni violazione segnalata nella sua specifica fattispecie e determinerà il rinvio degli aspetti sanzionatori all'applicazione delle leggi e dei regolamenti (normativa secondaria) e/o dei contratti (di lavoro, di collaborazione o di varia altra natura) vigenti.

Fermo restando quanto sopra specificato, si precisa che:

- ogni dolosa o deliberata commissione di reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, ovvero

violazioni dei doveri fondamentali propri della funzione o carica o qualifica rivestita comporterà la risoluzione del rapporto di lavoro, a prescindere dal danno economico che i detti comportamenti abbiano o meno determinato;

- ogni colposa o imprudente o negligente o omissiva condotta o comportamento in violazione del D. Lgs. 231/2001 potrà comportare la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla gravità della vicenda e delle conseguenze pregiudizievoli cagionate o alla eventuale recidiva, o in relazione all'importanza dei principi o delle procedure violate.

La tipologia e l'entità delle sanzioni per violazione del Modello e del Codice Etico e di Condotta, che ne è parte integrante, saranno adottate in accordo ai principi di gradualità e proporzionalità, e commisurate in relazione ai seguenti criteri generali:

- intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- rilevanza degli obblighi violati;
- responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
- rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato alla banca, ai clienti o a terzi e del disservizio determinatosi;
- sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore nei confronti della banca, degli altri dipendenti e dei clienti, nonché ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
- concorso nell'infrazione di più lavoratori in accordo tra di loro.

Con riferimento alle sanzioni applicabili, si precisa che esse saranno adottate ed applicate nel pieno rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali ed della banca applicabili al rapporto di lavoro. In particolare, per il personale dipendente non dirigente, saranno applicate le sanzioni previste dal CCNL applicabile Contratto Collettivo Nazionale del Credito.

Ancorché la violazione di ogni singola previsione del presente modello sia di massima gravità, la banca non potrà che sanzionare le violazioni di carattere procedurale nel rispetto della proporzionalità ex art. 2106 codice civile. In tale ottica saranno adottate sanzioni conservative nei confronti di violazioni di inferiore gravità, in via del tutto occasionale e non connesse alla commissione del reato. Saranno invece applicate sanzioni espulsive nei confronti dei lavoratori che abbiano posto in

essere sanzioni di maggiore gravità, sanzionate sul piano penale e che risultino avere maggiore impatto nei confronti della banca.

Le disposizioni del presente Codice si applicano anche ai prestatori di lavoro temporaneo che saranno tenuti a rispettare i precetti. Le violazioni del Codice Etico e di Condotta saranno sanzionate con i provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti dalle rispettive società di somministrazione del lavoro che sono tenute a detto comportamento sulla base di specifico impegno contrattuale sottoscritto con la società committente.

Per le violazioni del Codice commesse da collaboratori vengono adottati i provvedimenti sanzionatori previsti nei rispettivi incarichi e/o nei contratti collettivi applicabili, commisurati alla gravità della violazione e alle relative circostanze oggettive e soggettive.

1.4. Sanzioni relative ai Dirigenti

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la natura eminentemente fiduciaria. Il modello, quale esempio per tutti coloro che vi operano, si ripercuote anche sull'immagine esterna della banca. Pertanto, il rispetto da parte dei dirigenti della banca delle prescrizioni del Codice Etico e di Condotta, del Modello e delle relative procedure di attuazione costituisce elemento essenziale del rapporto di lavoro dirigenziale.

A fronte di violazioni sostanziali e/o procedurali, la banca ricorrerà a sanzioni di carattere espulsivo salvo il caso di fattispecie di lievissima entità.

1.5. Fornitori e partner commerciali

Laddove possibile, condizione necessaria per concludere validamente contratti di ogni tipologia con la Società, e in particolare contratti di fornitura e consulenza, è l'assunzione dell'impegno da parte del contraente terzo di rispettare il Codice Etico e di Condotta e/o i Protocolli applicabili in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Tali contratti dovranno prevedere, quando possibile, clausole risolutive, o diritti di

recesso in favore della Società senza alcuna penale in capo a quest'ultima, in caso di realizzazione di Reati o commissione di condotte di cui ai Reati, ovvero in caso di violazione di regole del Codice Etico e di Condotta, del Modello e/o dei relativi Protocolli.

In ogni caso, la commissione di fatti illeciti o di comportamenti che violino il Codice Etico e di Condotta o i Protocolli della Società sarà considerata giusta causa per la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

La Società si riserva comunque di agire in sede penale e di agire per la richiesta di risarcimento del danno qualora da tale comportamento derivino danni di qualsivoglia natura alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

1.6. Collaboratori, consulenti, lavoratori autonomi

Per quanto concerne le figure dei lavoratori autonomi e dei collaboratori della Società, le violazioni o l'aggiramento del Modello, del Codice Etico e di Condotta e/o dei Protocolli rappresentano un grave inadempimento nell'esecuzione dei contratti. Si richiamano pertanto le disposizioni dell'articolo 1453 e seguenti del codice civile in relazione alla risolvibilità del contratto per inadempimento.

Conseguentemente, in tutti i rapporti nei confronti di tali soggetti devono prevedersi, laddove possibile, specifiche clausole risolutive all'interno dei contratti di fornitura e collaborazione, e/o di recesso immediato nonché clausole di risarcimento del danno e manleva.

1.7. Organismo di Vigilanza

In caso di violazioni del presente Modello Organizzativo da parte di uno o più membri dell'OdV, gli altri membri ovvero uno qualsiasi tra i Sindaci o tra gli Amministratori, informeranno immediatamente il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione della Società: tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni

provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza.

Nel caso di violazioni poste in essere da un soggetto di cui al presente paragrafo, che sia anche lavoratore dipendente della banca, verranno applicate le sanzioni sopra riportate, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Società e nel rispetto delle procedure di legge e/o di contratto, in quanto applicabili.

4. Il risarcimento del danno

La Banca ribadisce in questa sede che la violazione degli obblighi contenuti nel presente Modello, anche se finalizzata al perseguimento di un presunto interesse della banca costituisce inadempimento contrattuale ed illecito disciplinare.

Infatti, la Società non intende perseguire alcun vantaggio derivante da un fatto illecito e pertanto nell'eventualità in cui un reato sia stato commesso, la Società sin da ora manifesta la sua volontà di restituire detto vantaggio.

Ove venga provata la commissione del reato da parte di uno dei Destinatari del Modello, siano essi dipendenti della società, Amministratori, Sindaci, Revisore, consulenti o partner, ed in aggiunta alle sanzioni elencate nel Modello, la Società si riserva sin da ora ogni diritto al risarcimento di ogni danno così arrecato alla Società.

CHANGE CONTROL

Versio ne	Owner	Modificato da	Date modifi che	Validazione da parte di	Committee/Bo ard approval	Data di approvazi one
1	JEAN PIERRE ACCHIAR DI					23/04/2013
2	LORIS ANDREA CLEMENTI					14/06/2016
3	DAVIDE MICHELE CHIARLO					22/01/2018
4	ANNA BIANCO					28/04/2021
5	ANNA BIANCO					26/10/2022

Versio ne	Descrizione Cambiamenti
1	Prima stesura del documento.
2	Revisione in virtù delle modifiche ai reati presupposto (Ambientali, Societari) e dell'introduzione del nuovo reato presupposto di Autoriciclaggio.
3	Revisione annuale Modello. Introduzione di un sistema di Whistleblowing e delle modifiche al reato di corruzione tra privati e all'introduzione di nuovi reati presupposto di razzismo e xenofobia, intermediazione e sfruttamento del lavoro, istigazione alla corruzione tra privati e favoreggiamento all'immigrazione clandestina e alla permanenza di stranieri irregolari nel territorio della Repubblica.
4	Revisione annuale Modello. Introduzione dei Reati Tributari.
5	Revisione annuale Modello. Revisione in virtù delle modifiche ai reati presupposto (in materia di: lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti; lotta al riciclaggio mediante il diritto penale; delitti informatici e trattamento illecito di dati).